This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

456
37 fol.

Al Chiarissimo Signore
Cav.re Michele Santangelo
omaggio dell' Autore

Henry Pelham.

ASHMOLEAN MUSEUM
LIBRARY
Deposited by Brasenose College
1950

Digitized by Google

302514920Q

F.12

Digitized by Google

Digitized by Google

SULLE

CONDIZIONI DELLE CITTÀ ITALICHE

DOPO LA GUERRA SOCIALE

CON APPLICAZIONI ALLE COLONIE

DI

POMPEI E POZZUOLI

PER

GIULIO DE PETRA

MEMORIA PREMIATA

DALL' ACCADEMIA DI ARCHEOLOGIA, LETTERATURA E BELLE ARTI

NAPOLI

STAMPERIA DELLA R. UNIVERSITÀ

1866

Digitized by Google

(Estratto dagli *Atti* dell'Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle Arti, 1865)

Digitized by Google

La guerra sociale portò come conseguenza l'unificazione dei rapporti, che legavano gli Italici a Roma; un grande impulso alla diffusione della civiltà romana per tutta Italia; e la creazione di un libero dritto municipale, cioè del vero municipio romano. Questi tre fatti capitali non sono a rigore un effetto esclusivo ed immediato di quella guerra; poichè i loro princípi si rannodano a tutta l'anteriore vita politica di Roma, e il loro finale compimento si protrae in epoca più tarda. Laonde per esporre chiaramente, e valutare con giustezza quale e quanta parte abbia avuta la guerra sociale nel mutar le condizioni d'Italia, stimo che i fatti, nei quali si riassume la grande rivoluzione politica da essa originata, debbano andare esposti nel loro progressivo svolgimento storico. Ciò mi serva di giustificazione, o almeno di scusa, quante volte sembri che il mio discorso prenda un pò troppo da lontano le sue mosse.

§ 1. RAPPORTI DEGLI ITALICI CON ROMA.

La prima unificazione d'Italia risale agli ultimi anni del quinto secolo (U. c. 488 | a. C. 266), quando Roma compiuta la sottomissio

Digitized by Google

ne di quella parte della penisola, che è fra gli Umbri Sarsinati e lo stretto di Sicilia, raccolse in uno stato solo tutti i popoli originariamente, schiettamente italici. Tale unità ci si mostra affatto originale, e diversa dalle costituzioni degli altri stati antichi e moderni, perchè era il prodotto spontaneo e, fino ad un certo segno, necessario della vita politica dei Romani. Invero le conquiste fatte nei primi secoli essi le incorporarono al loro Stato nel modo più compatto e più rigorosamente unitivo; inquantochè partecipando ai popoli sottomessi la cittadinanza di Roma, li uguagliavano a se medesimi. Appena però il territorio della repubblica raggiunse i limiti convenienti a una comune urbana, tennero altra via per riunire in un fascio le forze degli Italici; poichè i vinti non più divennero cittadini, ma soci di Roma; cioè restarono con la loro autonomia, a patto di concorrere efficacemente alla potenza e allo splendore dello Stato: *ut maiestatem populi romani comiter servent.* E si noti coincidenza: quando Roma ammetteva i vinti nella sua cittadinanza, questa liberalità tornava loro così poco gradita, che avea bisogno di venir imposta col peso della vittoria. Giacchè (per causa della ripugnanza che il senso politico degli Italici trovava nel godimento contemporaneo della cittadinanza di due stati) i vinti doveano per quel dono rinunziare a quanto aveano di più caro e prezioso, cioè la propria esistenza politica [1]). Quando poi la coscienza dell'unità nazionale s'ebbe fatta una via attraverso il particolarismo comunale, in cui era da principio sminuzzata l'Italia, e la repubblica di Roma era già divenuta lo Stato più potente e rispettato; sì che gli Italici mossi dall'uno e l'altro fatto avrebbero volentieri rinunziato alla propria autonomia, per entrare a parte di quella cittadinanza; allora Roma ne chiuse le porte, non volendo profondere i benefizi della sua repubblica senza un'evidente necessità.

Così la prima unificazione d'Italia fatta da Roma non avea il vizio

(1) *Romanos se fieri*, dicevano gli Equi, *quantopere optandum foret Hernicos docuisse; quum, quibus licuerit, suas leges Romanae civitati praeoptaverint; quibus legendi quid mallent copia non fuerit, pro poena necessariam civitatem fore.* Liv. IX. 45.

Digitized by Google

inerente a tutte le monarchie orientali, cioè di fondarsi nella tirannide e nel dispotismo de'vincitori; poichè i Romani ben si guardarono dal ridurre gli Italici alla condizione di servi o tributari. Neanche d'altra parte aveva a base quello che noi, popoli moderni, crediamo la manifestazione più solenne d'una rigorosa unità politica, cioè l'uguaglianza perfetta dei dritti di ciascun membro dello Stato; poichè una grande varietà era nelle condizioni di quelli che ne facevano parte, altri essendo cittadini di Roma, altri alleati.

Stavano a parte della cittadinanza quasi tutte le comuni latine del Lazio, le comuni erniche, volsche, sabine, parecchie città campane, e poi tutte le colonie romane [1]). Da principio le comuni vinte, che erano ammesse a goder la cittadinanza, vi partecipavano in diverso grado: talune aveano la *civitas optimo iure*, altre la *civitas sine suffragio*.

(1) Ecco disposte in ordine cronologico le colonie di cittadini romani dedotte nella penisola, controsegnando con un asterisco quelle che il Zumpt (*Commentationum Epigraph.* vol. I. 1850, pag. 229, 336; *Studia Romana*, 1859, pag. 352) nega che sieno romane: Ostia — Antium — Lavici — Vitellia — Satricum — Tarracina — Casinum — Minturnae — Sinuessa — Sena Gallica — Castrum novum — Aesulum — Alsium — Fregenae — Pyrgi — Puteoli — Volturnum — Liternum — Salernum — Buxentum — Sipontum — Tempsa — Croton — * Potentia — * Pisaurum — Saturnia — Graviscae — Luna — Fabrateria — Scylacium — Tarentum — Parma — Mutina — Dertona — * Eporedia.

In quanto al valore di *colonia* bisogna avvertire, che da principio vi si comprendevano i soli coloni; poichè questi andando ad abitare in mezzo alle città conquistate, rimanevano divisi dal consorzio e dalla repubblica degli originari abitatori, i quali ultimi perciò restavano nella condizione di *peregrini*, mentre i coloni conservavano il loro proprio dritto. Ma col tempo questi doveano stringere relazioni coi vinti; e ad agevolarle, dovè sembrare opportuno a Roma di togliere le differenze giuridiche che le impacciavano, e così gli originari abitatori vennero pareggiati in dritto ai coloni. *Antium nova colonia missa cum eo, ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi ascribi coloni vellent.* Liv. VIII, 14. Però anche dopo questo uguagliamento, le due popolazioni de' coloni e degli abitatori originari rimasero talvolta distinte, e ne danno la prova Arretium, Capena, Tarentum, Puteoli (V. Zumpt, *Comm. Epig.* I, pag. 251, 305, 392, 46 e ssg.)

Digitized by Google

Ma questa condizione della cittadinanza incompiuta si può ritenere che gradatamente scomparisse; poichè se al tempo della guerra sociale fossero alcune città durate con la *civitas sine suffragio*, si sarebbe in qualche luogo ricordata l'equiparazione del loro dritto a quello delle città con la *civitas optimo iure*: ma non c'è alcuno indizio di tutto questo. E poi, di parecchie città, quali Formiae, Fundi, Arpinum e le comuni sabine, che dapprima ebbero la *civitas sine suffragio*, sappiamo in modo certo, che ottennero in seguito la piena cittadinanza [1]). Quindi può credersi, che anche delle altre sia stato così; dico però di quelle, che costantemente bene meritarono della repubblica, poichè le città provate una volta infedeli vennero, come Capua, ridotte a peggior condizione.

Perciò verso la seconda guerra macedonica i dritti degli Italici ammessi nella cittadinanza eran nè più nè meno che quelli dei Romani: cioè in rapporto alla vita pubblica avevano *ius suffragii*, il dritto di votare nei comizî; *ius honorum*, il dritto di aspirare a tutte le magistrature; *ius provocationis*, il dritto di appellare al popolo da ogni decisione dei magistrati; e poi l'esenzione da tutte le pene infamanti. In rapporto alla vita privata avevano *ius connubii*, il dritto di contrar matrimonio secondo le leggi romane, dal quale dritto scaturivano tutti quelli di famiglia e la *patria potestas;* infine *ius commercii*, il dritto di acquistare e d'alienar la proprietà secondo le leggi di Roma, sul quale poi fondavansi tutti i dritti di proprietà, di successione, e quelli provenienti da obbligazioni [2]).

(1) Ann. 416 U. c. | 338 a. C. — Liv. VIII, 14. *Fundanis et Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset via, civitas sine suffragio data.*

Ann. 449 | 305. Liv. X. 1. *Arpinatibus Trebulanisque civitas data* (sine suffragio).

Ann 464 | 290. Vellei. I. 14. *Sabinis sine suffragio data civitas.*

Ann. 486 | 268. Vellei. I. 14. *Suffragii ferendi ius Sabinis datum.*

Ann. 566 | 188. Liv. XXXVIII. 36. *Rogatio perlata est, ut in Aemilia tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent.*

(2) V. Rein, s. v. *civitas* in Pauly, *Real Encyclopädie*, Vol. II. pag. 393.

Digitized by Google

Tra i popoli godenti la cittadinanza e gli alleati, formavano come un grado intermedio i *socii nominis latini*. Roma e le singole città del Lazio erano in origine legate da un patto di eguaglianza e di reciprocità di dritti, mediante il quale ogni Latino che recavasi a Roma, ed ogni Romano che trasferivasi in una città latina vi adempiva tutti gli obblighi, e vi godeva tutti i dritti privati del cittadino (*ius connubii et commercii*), senza che perciò divenisse cittadino di quel suo nuovo domicilio, o perdesse la cittadinanza della sua patria. I dritti pubblici (*ius suffragii et honorum*) non erano ammessi a goderli; nondimeno esercitavano limitatamente anche quello di suffragio, essendochè prima che incominciasse la votazione, assegnavasi loro una tribù cavata a sorte, in cui dare il voto [1]. Che se il Latino definitivamente abbandonava la sua patria per trapiantarsi a Roma, v' era ammesso a goder la piena cittadinanza (*civitas optimo iure*), a condizione però, che lasciasse una prole in patria; onde la copia di Latini, che affluiva a Roma per godervi di un miglior diritto, non facesse deserte di abitanti le loro città [2]. Oltre a que-

(1) Il che non era un *ius suffragii*, giacchè questo pei Romani importava la iscrizione in una tribù, e i Latini domiciliati a Roma in nessuna tribù erano stabilmente iscritti, ma volta per volta una se ne assegnava loro per sorte. Tuttavia questo dritto non incontrò l'approvazione del dottissimo Gronovio, e l'unico testo di Livio, nel quale se ne fa menzione (*sitellaque allata est, ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent*) ei lo corresse: *sitellaque allata est, ut sortirentur tribus, ac dein suffragium ferrent* (XXV, 3). Gli editori di Livio anteposero alla concorde testimonianza dei manoscritti l'autorità del Gronovio, che è stato recentemente seguìto anche dal Marquardt (*Handbuch der römischen Alterthümer*. Pr. III, vol. III, pag. 50). Ora però s' è tornato al vero testo di Livio, in ajuto del quale è venuta l' analogia dei comizî di Malaca, in cui pe' Romani e Latini non domiciliati in Malaca, ma soltanto ivi dimoranti (*incolae*), traevasi a sorte una curia - come a Roma una tribù - prima che la votazione incominciasse (*Leg. Mal. rubr. 33*).

(2) *Lex sociis nominis latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent*. Liv. XLI, 8.

Digitized by Google

sti dritti, che i comuni latini isolatamente presi aveano rispetto a Roma, altri ne godevano come formanti quella unità politica, che era la lega latina; la quale non poteva essere tassata per la milizia oltre un massimo convenuto, e prendeva parte al bottino fatto in guerra.

Con lo scioglimento della Lega avvenuto nel 416 | 338, il valore geografico e giuridico del *Latium* restò mutato. In quanto che da quell'anno la maggior parte delle comuni latine entrò nella cittadinanza; e perciò il *nomen latinum* non era più contenuto fra i confini del Lazio fissati nel 370 | 384; ma veniva rappresentato dalle poche antiche comuni latine rimaste indipendenti (quali Tibur, Praeneste, Signia, Norba), e dalle colonie latine, che Roma — divenuta signora delle sorti del Lazio — dedusse fuori il territorio della cittadinanza [1]). E così dal quinto secolo di Roma il *Latium* cessò di essere un'espressione geografica, restandogli solo un significato nazionale. Ma la condizione politica altresì di questi Latini posteriori al 416 | 338 era diversa da quella dei più antichi. Poichè sciolta la federazione latina, non solamente perderono i dritti che si fondavano sull'esistenza di essa, ma le comuni, che non vennero ammesse nella cittadinanza, rimasero compiutamente isolate, essendo stato loro proibita ogni riunione; e, tolto il *connubium* e il *commercium* tra una città latina e l'altra, continuarono ad averli solo con Roma: *caeteris latinis populis connubia, commerciaque et concilia inter se ademerunt* (Liv. VIII, 14). Finalmente le ultime dodici colonie latine, quelle, cioè, che Roma dedusse dopo la conquista dell' Italia,

(1) Queste colonie, al pari delle comuni latine rimaste escluse dalla cittadinanza, erano città indipendenti ed autonome, avendo ciascuna il proprio senato, i propri magistrati e talune di esse una propria monetazione. Eccole disposte in ordine cronologico: Cales, Fregellae, Luceria, Suessa Aurunca, Pontiae, Saticula, Interamna de'Volsci, Sora, Alba de'Marsi, Narnia, Carseoli, Venusia, Hatria nel Piceno, Cosa, Posidonia o Paestum, Ariminum, Maliessa (Beneventum), Firmum, Aesernia, Brundusium, Spoletium, Cremona, Placentia, Copiae (Thurii), Valentia (Vibo), Bononia, Aquileia.

Digitized by Google

ebbero, secondo il Mommsen [1]), un dritto anche più ristretto; giacchè venne lor tolto il *connubium*, e restarono col solo *commercium*; perderono i vantaggi, che si connettevano alla libera elezione di domicilio, quali il dritto di votare in una tribù cavata a sorte, e di acquistare, trasferendosi a Roma, la piena cittadinanza; e invece ottennero di poter conseguire quest'ultima, esercitando una magistratura in patria.

Tutti gli altri Italici eran legati a Roma con trattati di alleanza, diversi secondo i diversi popoli: tantochè v' eran dei *foedera* aventi a base la più perfetta eguaglianza (*aequissimum foedus*), come quelli con Napoli, i Camertini ed Eraclea [2]); altri, che lasciavano ai popoli sottomessi le loro libertà, ma insieme li tenevan dipendenti da Roma (*aequum foedus*); altri infine, che eran solo una larva di alleanza, in quanto che la dominazione dei Romani pesava su quei Soci con tutto il suo rigore (*iniquum foedus*), e a questa condizione furono ridotti i Bruzii, le città campane e picentine che avean parteggiato per Annibale, e in generale tutti i *peregrini dediticii*. Fosse poi qualunque il vincolo dei Soci federati con Roma, essi perdevano il dritto di stipulare trattati, e di far guerra o pace; mentre i trattati segnati dalla Repubblica, e le guerre, che questa intimava, impegnavano tutti i comuni italici. E il contingente federale veniva in caso di guerra determinato dal Senato, poi dal console ripartito fra i diversi confederati, i quali dovean somministrare truppe, danaro, navi, provvigioni, e qualunque altro materiale venisse loro domandato. Inoltre le monete d' argento di Roma avean corso legale per tutta Italia, mentre dal 485 | 269 era stata tolta ai confederati la fa-

(1) *Römische Geschichte*, 3.ª ediz. 1851, vol. I. pag. 410-11. Bisogna avvertire però, che il luogo di Cicerone (*pr. Caecin.* 35), su cui si fonda la sentenza del Mommsen, è stato così variamente inteso dagli eruditi, che veramente è una *crux* per gli scrittori d'Antichità romane.

(2) Sul *foedus* di quest'ultima città, che Cicerone (*pro Balb.* 22) chiama *prope singulare*, v. Mazocchi, *Commentar. in aeneas tabulas heracleenses*, p. 131-32.

Digitized by Google

coltà di coniarle. — Per l'esercizio di tali dritti naturalmente dovea Roma aver la suprema direzione delle cose di guerra, e un'alta sorveglianza su tutta l'amministrazione. Dei quali poteri i Romani fecero un uso moderato, finchè ebbero bisogno degli alleati, che difatti col miglior sangue della loro gioventù li ajutarono a conquistar tre parti del mondo. Ma quando Roma non ebbe più un nemico pericoloso da combattere, e sentiva per conseguenza meno bisogno dei Soci, il suo dominio su questi degenerò precipitosamente nel più fiero despotismo. Frattanto gli stessi dominatori additavano agli oppressi la via per tornar liberi; giacchè i partiti i quali a Roma si contendevano il campo, avendo bisogno di cercarsi un appoggio fuori della cittadinanza, fomentavano a vicenda negli alleati la speranza, che potessero venir loro comunicati i dritti del cittadino romano. Allora gli Italici cominciarono a domandarla questa cittadinanza, che parea dovesse uguagliare gli oppressi agli oppressori; e quanto più bruscamente veniva respinta la loro preghiera, tanto più precisa ed a voce alta tornavano a presentarla. Ma alla fine, quando s'accorsero vano esser lo sperare, che pacificamente si facesse dritto alle lor giuste domande, ricorsero alla ragione suprema, a quella delle armi.

Insorsero dapprima i Piceni, i Vestini, i Sanniti, i Marsi, i Marruccini, i Peligni, i Frentani, gli Appuli, e poi anche i Campani ed i Bruzii. Con Roma restarono le tante colonie poste nei siti più forti d'Italia ed i Latini; anche i Galli dettero prontissimi ajuti; gli Etruschi non si mossero nè per gli uni nè per gli altri. In questa guerra chiamata Sociale, e anche Marsica dal nome del popolo che più vi ebbe parte, la fortuna arrise in principio ai prodi Soci d'Italia; ma non era anche spirato il primo anno della guerra, e si volse loro contro: sicchè Roma dopo le prime vittorie stimò poter decorosamente fare quelle concessioni, che non volle per le sole minacce degli alleati. E sulla proposta del console L. Giulio Cesare verso gli ultimi mesi del 664 | 90 passò la legge, che concedeva ai Latini, ed ai Soci rimasti fedeli la cittadinanza romana (*Lex Iulia de civitate*): così

Digitized by Google

premiando la fedeltà degli amici, confermando la dubbia fede dei neutri, e destando nuove speranze nei sollevati, Roma mirava a dividere gli animi dei Soci, afforzare il suo partito. Nel principio dell'anno seguente 665 | 89 i tribuni M. Plauzio Silvano e C. Papirio Carbone fecero passare un plebiscito (*Lex Plautia Papiria*) più largo della Legge Iulia, pel quale tutti i Soci dimoranti in Italia, se nei 60 giorni dalla pubblicazione della legge si fossero presentati a un magistrato romano, diventavano cittadini. Che degli Italici ne entrassero molti nella cittadinanza per mezzo di queste due leggi, è indubitato; ma che i più ne rimanessero esclusi, è del pari certo; poichè tutti i sollevati, che deposero le armi sol quando non poterono più opporre alcuna resistenza agli eserciti vittoriosi di Roma, non divennero cittadini, ma furono ridotti alla condizione di *dediticii*. Poco appresso però nel 667 | 87 vennero anch'essi dal partito Mariano ricevuti nella cittadinanza [1]); e così la lotta per uguagliare il dritto degli Italici e dei Romani terminò con la traslazione del *Pomoerium* (il simbolico muro di Roma) infino all'Arno e al Rubicone: cioè l'Italia propria, o il tratto di penisola, che è tra questi due fiumi e lo stretto di Sicilia, divenne il territorio sacro della cittadinanza, in cui non v'eran nè eserciti, nè comandanti militari, ma solo avevano imperio i magistrati civili di Roma.

La valle del Po era anch'essa Italia, ma sol geograficamente; perocchè prevalendovi ancora, benchè in gran parte romanizzate, le razze liguri e celtiche, veniva politicamente considerata non quale parte

(1) Quantunque Strabone abbia affermato (L. V, p. 242 a) che la guerra sociale terminasse con l'ammissione degli Italici nella cittadinanza, pure avea già il Casaubono (in *not. lo. cit.*) avvertito, che nell'Epitome di Livio essendo narrato il principio della guerra al lib. LXXII, e ricordata la concessione della cittadinanza fatta dal Senato agli Italici nel lib. LXXX, sembrava per ciò solo, che più di uno o due anni avesse dovuto passare tra l'uno e l'altro fatto. Tale veduta riceve una bella conferma dal luogo di Liciniano, che all'anno 667 | 87 (pag. 15) dice: *Dediticiis omnibus (ci)vita(s) data.*

Digitized by Google

d'Italia, ma della Gallia; e come tale venne eretta in forma di provincia, soggetta perciò all'imperio di un proconsole, che riuniva i poteri militari e civili. Se non che gli stessi uomini di Stato di Roma riconoscevano la necessità di unificare anche politicamente quel che la natura avea fatto uno, cioè tutto il paese che è tra le Alpi e i due mari; ma in ciò volevano andare adagio, per non profondere tutti in una volta i beneficî della repubblica. Prima adunque le colonie latine della Gallia di qua dall'Alpi ricevettero con la legge Iulia, insieme alle altre comuni latine d'Italia, il dritto di cittadinanza. Poi nell'anno 665 | 89, con la *Lex Pompeia* proposta dal console Gn. Pompeo Strabone, fu comunicato il *ius Latii* alle città traspadane, e la cittadinanza alle cispadane [1]). Ma con ciò queste ultime non divennero uguali alle altre comuni italiche; giacchè stando in un territorio provinciale, mancavano di un dritto preziosissimo, quale era l'elezione dei magistrati *iure dicundo*, per la quale doveano dipendere dal proconsole. Nel 705 | 49 la cittadinanza venne partecipata anche alle città traspadane dal dittatore C. Cesare; e d'ordine di lui, che

(1) Messa innanzi dal Savigny (*Der römische Volkschluss der Tafel von Heraclea*, nel III. vol. dei *Vermischte Schriften*, p. 305 e seg.) e poi accettata da tutti i dotti, questa veduta fondasi nel seguente luogo di Asconio (in *Pis.*p.3): *Cn. Pompeius Strabo pater Cn. Pompei Magni Transpadanas colonias deduxerat. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius, quod ceterae Latinae coloniae, id est, ut gerendo magistratus civitatem romanam adipiscerentur.* Adunque mentre veniva ai Traspadani conferito il *ius Latii*, la sorte dei Cispadani non potea versare che in una di queste tre condizioni: o di restare come per lo innanzi *peregrini*, o di ottenere coi Traspadani la latinità, ovvero un dritto migliore di questo, cioè la cittadinanza. Che sien rimasti nella prima condizione essi, che per luogo e per costumi eran più vicini a Roma dei Traspadani, è assai improbabile. Se avessero ottenuto la seconda, Asconio non l'avrebbe ricordata come un fatto peculiare ai Traspadani. Resta dunque il terzo caso, cioè che mentre concedevasi il dritto latino ai Traspadani, fossero stati i Cispadani ammessi nella cittadinanza, e ciò per una sola ed apposita legge, la *Lex Pompeia*. Avverso questa spiegazione è sorto recentemente Augusto Zumpt (*Stud. Rom.* p. 31 ssg.).

Digitized by Google

stava per le guerre lontano da Roma, un tal Rubrio tribuno promosse in questo medesimo anno la legge, che in tutta la provincia ordinava la giurisdizione dei magistrati municipali (*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*). Finalmente nel 712 | 42 la Gallia Cisalpina cessò di essere provincia, e le sue comuni vennero perciò uguagliate perfettamente alle altre d'Italia. Così il moto, che la guerra sociale impresse al dilatamento della romana cittadinanza, finì col parificare in meno di mezzo secolo i dritti politici di tutti quanti gli abitatori della penisola, se ne togli le più barbare popolazioni alpine, le quali dagli Imperatori cominciarono ad ottener il dritto latino, e forse entrarono compiutamente nella cittadinanza sol quando vi fu ammesso tutto l'orbe romano.

§ 2. DIFFUSIONE DELLA CIVILTÀ ROMANA

Ogni dilatamento della cittadinanza era un nuovo campo, in cui s'allargava la civiltà romana; giacchè insieme a quella i popoli ricevevano il dritto romano, col quale naturalmente s'insinuavano anche la lingua e i costumi di Roma. Questa connessione tra la cittadinanza e la civiltà romana viene principalmente dimostrata da ciò, che gli Italici per divenir cittadini di Roma dovettero *fundi fieri* [1]). Enrico de Valois [2]) credette, che i Soci avessero dovuto farsi *fundi* sol nella legge, che gli ammetteva come cittadini. Ma giustamente oppone il Mazocchi (*Op. cit.* p. 473), qual bisogno c'era, che i popoli dichiarassero esplicitamente di voler entrare nella cittadinanza di Roma, quando l'avean richiesta prima con tante istanze, e poi con lo spargimento di tanto sangue? Da quale città sarebbe stata rifiutata la cittadinanza, se questa niente altro fosse stato che un pareggiamento dei dritti de'Romani e degli Italici? Ma i Romani

(1) *Lege Julia, qua lege civitas est Sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent.* Cic. *pr. Balb.* c. 21.

(2) *De populis fundis* nel *Thesaurus Antiq. Rom.* del Grevio, vol. II.

Digitized by Google

s'acconciarono ad ammettere nella loro città politica tutta Italia, a patto di unificarla in un senso meramente romano; vollero, cioè, che i Soci accogliendo la cittadinanza di Roma, ne pigliassero anche la vita e le leggi. E a questo non tutte le città d'Italia eran disposte. Cicerone ci fa sapere, che in Eraclea ed in Napoli gli animi dei cittadini eran grandemente divisi, altri sostenendo doversi accettare la cittadinanza, altri doversi conservar le proprie libertà [1]): che se in Eraclea prevalse la prima sentenza, a Napoli si vide il contrario. E volendo ritener la spiegazione data dal Mazocchi a un luogo di Strabone [2]), anche Taranto e Regio avrebbero rifiutata la cittadinanza di Roma. Nè tampoco n'eran contenti parecchi popoli italici, e specialmente i più fieri nemici di Roma, i Sanniti, co' loro stretti alleati, i Lucani. Infatti, perchè nella guerra sociale, quando cessavano tutti gli altri Italici dalle ostilità, rimasero essi soli ostinatamentes ull'armi? Non era certamente quella la via più sicura e più breve per entrare a parte della cittadinanza. Ciò è indubitato; ma non devesi dimenticare, che essi avean chiesto di addivenir cittadini di Roma prima che la rivoluzione scoppiasse, cioè quando trattavasi di migliorar pacificamente le condizioni dei Soci; e si sa che ogni accordo pacifico è una transazione, dovendo ciascuna delle due parti rimettere alcun poco delle sue pretese. Ma ricorsi una volta alla ragione dell'armi, non vollero più saperne di cittadinanza romana, poichè non volevano, per goder questa, rinunziare a tutto ciò che costituiva la loro autonomia.

(1) *In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferrent.* Cic. *pr. Balb.* c. 8.

(2) Mazocchi, *op. cit.* p. 98-99, e 115 *not.* 84. Strabone parlando della Magna Grecia dice, che tutto v'era caduto nella barbarie, eccetto Taranto, Regio e Napoli. Si sa, che i Greci reputavano sè soli inciviliti, e barbari tutti gli altri, compresi i Romani. Dovè dunque al greco Geografo la Magna Grecia parer tutta quanta immersa nella barbarie, sol perchè aveva accolto con la cittadinanza anche la lingua, gli usi, le leggi di Roma; e sole Taranto, Regio e Napoli, che serbarono greca la loro repubblica, gli sarebbero parse degne d'un'eccezione.

Digitized by Google

E al motto « Roma », che partiva dal Tevere, contrapposero con tutti gli altri Soci il grido « Italia », cioè un'Italia, che affermando l'unità politica delle genti federate contro Roma, lasciasse ad ognuna la propria individuale esistenza [1]). E quando la fortuna degli altri alleati volse decisamente alla peggio, pensarono a costituirsi in uno stato separato, cioè de' « Safinim », che è il nome, con cui i Sanniti chiamavano sè medesimi. Ma Roma era lì come negazione perpetua di ogni tentativo per lo smembramento d'Italia. Che se i Sanniti arrivarono a minacciar la stessa Roma — sicchè Ponzio Telesino contemplandola il 1 Novembre 672 | 82 alla testa de' suoi soldati gridava: ecco la tana dei lupi rapitori delle nostre libertà, finchè non sia distrutta, non havvi salute per noi (Vellei. II, 27) [2]) — dietro ad essi però accorreva il terribile Cornelio Sulla, per isconfiggerli prima in battaglia, e poi finirli con le carneficine e le proscrizioni. E fiaccata per sempre la nazionalità sannitica, potè sulle sue ruine assidersi trionfante la civiltà puramente romana.

Nondimeno la prevalenza di questa su tutta quanta la penisola non è già che incominci da quell'atto, con cui gli Italici dopo la guerra sociale si dichiararono *fundi*; e sì, che la sua storia è di molto più antica. Infatti anche le città, che nei secoli precedenti erano state ammesse nella cittadinanza, avean dovuto accettare il dritto romano [3]). E le numerose colonie dedotte spandevano dapertutto la lin-

(1) Questo io credo che importi la costituzione datasi dagli Italici nei primi giorni della rivoluzione; vedi però il giudizio che ne dà il Mommsen (*Röm. Gesch.* II, p. 232 ssg.) al quale io non saprei uniformarmi.

(2) Parole che ricordano la moneta coniata nei primi mesi della guerra sociale, sotto il duce C. Papio Mutilo, avente da un lato la testa di Libera coronata di edera (imagine della libertà, cui aspiravano gli Italici) e dall'altro il toro cornupeta che atterra la lupa. Friedlaender, *Oskischen Münzen*, p. 80, t. IX, n. 6.

(3) *Hernicorum tribus populis, Alatrinati, Verulano, Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem* (rom. retinere) *suae leges redditae.* Liv. IX, 43. Gellio parla di comuni ammesse nella cittadinanza e lasciate col godimento del loro proprio diritto (XVI, 13); questo però deve intendersi nel senso, che le leggi locali non contraddicessero al

Digitized by Google

gua e i costumi della città capo, riuscendo a ciò non meno le colonie latine, che le romane; poichè il dritto latino quantunque non fosse precisamente quello stesso di Roma (Gell. IV, 4), in fondo la civiltà di questa era latina. Inoltre i Romani per disfare le diverse nazionalità italiche, e agevolarvi l'introduzione della loro propria civiltà, ricorsero anche ad altri mezzi, quali furono lo scioglimento delle leghe, l'isolamento delle comuni conquistate, la trapiantazione forzata di qualche gente, come de'Liguri presso Benevento, dei Piceni presso il golfo di Pesto. Così furono romanizzate le minori popolazioni degli Equi, dei Volsci, dei Rutoli, degli Aurunci, e dei Sabini, nonchè romanizzata in gran parte anche la Gallia Cisalpina; così la lingua latina divenne di un uso quasi generale, e vediamo coniar monete con leggenda latina non solamente le città assoggettate da Roma e le colonie latine, ma fino i Soci più settentrionali della guerra marsica.

D'altra parte la cittadinanza di Roma comunicata a tutta Italia neanche riuscì a immediatamente romanizzar la penisola, ed è naturale: poichè altro è il pubblicare una legge, altro è l'ottenere tutti i risultati che se ne attendono; tanto più quando la legge si propone di trasformare la civiltà di un popolo. E per addurre qualche esempio cavato dalla sola lingua, sappiamo che Napoli restò lungamente greca; che a Pompei i fanciulli, i quali graffiscono sulle pareti l'alfabeto osco, ci dimostrano esservisi pubblicamente insegnato il dialetto nativo anche nel primo secolo dell' Impero; e sappiamo che nella Calabria (l'odierna Terra d'Otranto) la lingua indigena restò lungamente in vigore, tanto che le iscrizioni latine vi si trovano rarissime e sol dell'età più tarda. E a questa trasformazione non potuta mai compiere perfettamente dai Romani attribuì Gino Capponi l'affratellamento più pronto delle antiche schiatte celtiche coi popoli germanici discesi

dritto romano, poichè alle comuni vinte e ammesse nella cittadinanza lasciavansi le loro istituzioni, ma poi che erano state coordinate alle leggi dello Stato.

Digitized by Google

nella Gallia Cisalpina [1]). Sicchè per valutare giustamente quale parte la guerra sociale avesse nella diffusione della civiltà romana in Italia, dirò che per tempo nè fu il primo, nè l'ultimo dei mezzi, di cui Roma si valse per riuscire all'intento di romanizzare l'Italia; per efficacia fu il più grave e il più decisivo.

§ 3. IL MUNICIPIO ROMANO

Ma la creazione del vero municipio romano è la conseguenza più importante, e che più esclusivamente appartiene al fatto dell'ammissione degli Italici nella cittadinanza. Il municipio è antichissimo nella storia di Roma; però tra quelli nati dopo la guerra sociale e i più antichi municipî v'è una gran differenza, la quale si renderà manifesta dopo un rapido sguardo retrospettivo gettato sullo svolgimento graduale dell'antico municipio.

Parlando più sopra del primitivo rapporto, che legava i Latini e i Romani, ho detto, che fra gli uni e gli altri v'era una reciprocità di dritti, per la quale i Romani dimoranti in un altro comune della Lega, e i Latini, che si trasferivano a Roma, partecipavano nel nuovo domicilio a tutti i dritti e a tutti i doveri della cittadinanza, meno che al dritto di eligibilità; e quello di suffragio lo esercitavano con questa restrizione, che prima di ogni votazione veniva loro dalla sorte assegnata la tribù, in cui dare il voto. Un tale rapporto, che i Romani ebbero non solamente coi Latini, ma con varie città indipendenti della Campania, quali Fundi, Formiae, Cuma, Acer-

(1) « E quando vennero i Longobardi (nella Gallia Cisalpina) era cosa affatto na-
» turale che le plebi indigene si affratellassero più agevolmente a loro, sì per certa
» affinità di razza, e sì per gli odii non mai spenti dell'oppressione patita. Scom-
» metterei che nelle colonie i Longobardi incontrarono più resistenza e più avver-
» sione: nè credo sarebbe temerità il supporre, che nelle città state colonie il san-
» gue romano mantenesse e poi facesse risuscitare più vivo che altrove il genio
» municipale ». *Lettera terza su' Longobardi*, nell'*Arch. Stor.* n. ser. t. X, par. 2, 1859.

Digitized by Google

rae, costituisce il più antico *municipium* [1]), le città che n'erano a parte si dissero *municipia*, e i loro cittadini *municipes*, poichè dividevano coi Romani i doveri della cittadinanza, *a munere fungendo* (Gell. XVI, 13), *ut munera nobiscum facerent* (Ulp. L. I, 1, § 1). — In seguito queste città vennero l'una dopo l'altra assoggettate da Roma, e perdendo la loro autonomia, furono ammesse nella cittadinanza: tuttavia continuarono a dirsi municipî, per modo che questo nome fu d'allora esclusivamente volto a denotare le comuni assoggettate godenti la cittadinanza; e però mentre gli antichi municipî erano essenzialmente città autonome e legate a Roma con un patto d'isopolitia, i nuovi erano essenzialmente città prive d'autonomia ed entrate nella cittadinanza [2]). Qualunque poi fos-

(1) *Municipium id genus hominum dicitur, qui quum Romam venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo, sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives romani effecti sunt.* Festus, *de verbor. signific.* ediz. Müller, p. 127.—*Municipes erant qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris partem.* Fest. *ibid.* p. 142. Nell'assegnare il contenuto di questi due luoghi di Festo, ho adottato la spiegazione data da Niebhur, e seguita da Burchardi, Ruperti, Puchta, Göttling, Walter, Kiene, Rein e Mommsen. Al contrario Madvig, Ambrosch, Lorenz, Peter e Marquardt han creduto di riconoscervi non già comuni indipendenti e legate a Roma con un patto d'isopolitia, ma quelle città, che perduta l'indipendenza, furono ammesse nella cittadinanza con la *civitas sine suffragio*. La spiegazione di questi ultimi sarebbe accettabile, se non avesse contro di sè un argomento potissimo, inquantochè Festo nega che i *municipes*, dei quali egli parla, fossero *cives*, mentre è certissimo, che i *municipes sine suffragio* eran considerati come *cives*. V. Walter, *Geschichte des römischen Rechts*, 3.ª ediz. 1860, pag. 120, not. 46.

(2) Non posso convenire col Rein (s. v. *municipium*, in Pauly *Real-Encicl.* vol. V, p. 215), che questi nuovi municipî abbiano principiato ad esistere dal 416 | 338, cioè dopo lo scioglimento della lega latina; poichè Tuscolo, che come città latina fu necessariamente un municipio isopolitico, avendo ottenuta la piena cittadinanza nel 373 | 381, divenne sin d'allora municipio della nuova specie. E anche Caere, che

Digitized by Google

se stata la misura, con che partecipavano queste città ai dritti de'cittadini romani, e il grado di libertà che godevano all'interno, sempre riceveano l'appellazione di municipî; sicchè chiamavansi così non pure le comuni, che godevano la piena cittadinanza, ma anche quelle che avean la *civitas sine suffragio*, e le città, che serbavano un'esistenza comunale propria [1]), non meno che quelle, le quali insieme all'esistenza politica avean perduta anche la comunale [2]).

I popoli, che ricevendo la cittadinanza, divennero *municipes*, non meno che le colonie di cittadini, doveano vivere secondo il dritto romano; quindi restavano per l'amministrazione della giustizia soggetti al pretore, dal quale in origine dipendevano direttamente tutti i cittadini. Poi nel secolo quinto, colonie e municipî cominciarono a ricevere i delegati del pretore (*praefecti*), e perciò si dissero anche *praefecturae* [3]). Più tardi ancora, ma certo dopo l'età graccana, dieci città della Campania non ebbero più i prefetti spediti dal pretore, ma quattro *magistratus populi romani*, poichè venivano cavati dal collegio dei *vigintisexviri*, magistrati minori eletti dal popolo nei comizi tributi [4]): era, come vedesi, una garanzia maggiore per quei

probabilmente fu un municipio isopolitico (Liv. V, 50), entrò nel 403 | 351 nella cittadinanza romana, e fu il primo municipio con la *civitas sine suffragio*.

(1) *Servilius aiebat initio fuisse qui ea conditione cives romani fierent, ut semper rempublicam separatim a populo romano haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui aeque cives romani erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant.* Fest. pag. 142.

(2) *Quorum civitas universa in civitatem romanam venit, ut Arcini, Caerites, Anagnini.* Fest. p. 127. Di Anagnia infatti riferisce Livio (IX, 43) *concilia connubiaque adempta, et magistratibus, praeterquam sacrorum curatione interdictum.*

(3) *Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinae agebantur, et erat quaedam earum R(es) P(ublica), neque tamen magistratus suos habebant, in qua(s) his legibus praefecti mittebantur quotannis qui ius dicerent.* Fest. pag. 233. Che le colonie romane fossero prefetture egualmente che i municipî, si fa manifesto per gli esempi arrecati da Festo in continuazione del luogo citato (v. not. seg.)

(4) È questa una nuova veduta del Mommsen, la quale s'intenderà meglio ponendola in raffronto dell'altra finora invalsa, e che io riferirò secondo che viene esposta

Digitized by Google

municipes, ma la loro dipendenza da magistrati romani per l'amministrazione della giustizia rimanea tal quale. E altrettanta era la loro dipendenza per rispetto agli uffici del censore, cioè riguardo alle

dal Lange (*Römische Alterthümer*, 1863, vol. I, p. 755). Dice Livio (IX, 20), che nell'anno 437 | 317 *praefecti Capuam* CREARI *coepti legibus a L. Furio praetore datis.* Essendo il verbo CREARI proprio delle elezioni popolari, parve che bisognasse a questo anno riferire la istituzione dei *praefecti quattuor* (*e*) *vigintisex virum nu*(*mero*) *populi suffragio* CREATI per le dieci città campane *Capuam Cumas Casilinum Volturnum Liternum Puteolos Acerras Suessulam Atellam Calatium.* Fest. p. 233. Però le suddette città non avrebbero tutte dall'anno 437 | 317 cominciato ad avere i *praefecti* magistrati del popolo romano, poichè non tutte erano a quel tempo entrate nella cittadinanza. Ma neanche perchè Livio ricorda Capua soltanto, bisogna pensar solo a questa, poichè ad essa bastava un solo prefetto; e però avendo Livio detto *praefecti*, s'ha da intendere Capua e qualche altra fra le città ricordate da Festo. L'altro genere di *praefecti, quos Praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat legibus, ut Fundos Formias Caere Venafrum Allifas Privernum Anagniam Frusinonem Reate Saturniam Nursiam Arpinum aliaque complura* (Fest. ibid.) si ritenea che fosse più antico, e forse contemporaneo all'ammissione di queste comuni nella cittadinanza.

Il Mommsen (*Inscriptiones latinae antiquissimae*, 1863, pag. 47) parte da un punto di vista affatto diverso, cioè che nella legge Bantina e in quella *Repetundarum* sien recitati tutti i magistrati annuali di Roma eletti per suffragio popolare. E del collegio dei *vigintisexviri* trovandosi ricordati solo i *tresviri capitales*, egli crede, che gli altri magistrati di questo collegio o non fossero annuali, come i *tresviri monetales*, o come i prefetti delle città campane fossero *nominati* dal pretore, non già *creati* dal popolo. Quindi nella terza edizione della sua Storia Romana (vol. I, pag. 412) stabilisce, che i municipî dipendessero in principio direttamente dal pretore per l'amministrazione della giustizia; che questi nel 437 | 317 cominciasse a mandarvi dei prefetti da lui nominati, e che sol negli ultimi tempi della Repubblica taluni di questi prefetti uscissero dal suffragio popolare. Che perciò se Livio col verbo *creari* ha voluto esprimere la loro origine popolare, erroneamente avrebbe anticipato un fatto, che certo fu posteriore ai Gracchi, perchè dell'età Graccana son le leggi Bantina e *Repetundarum.*

Il vero e solenne nome di questi prefetti usciti dal suffragio popolare era quello di *Quattuorviri praefecti iure dicundo Capuam Cumas Casilinum Volturnum Liternum Puteolos Acerras Suessulas Atellam Calatium;* ma invece di un carme sì lungo, di-

Digitized by Google

opere pubbliche (Mommsen, *Röm. Gesch.* II, p. 367) e riguardo al censo, in occasione del quale tutti i *municipes* dovean recarsi a Roma, per farsi iscrivere nelle tavole censorie.

Se dunque rimaneva accentrata in Roma tanta parte della vita pubblica di queste comuni entrate nella cittadinanza prima della guerra marsica, io non so qual rigoglio potesse aver la loro vita locale. Certo è, che quando tutte le città d'Italia per la loro ammissione nella cittadinanza divennero municipî, i Romani sentirono il bisogno di far rifluire nelle membra quella vita, che secondo il sistema fino allora tenuto sarebbe rimasta concentrata nel capo. E sembra molto probabile, se non certo, che una legge del popolo romano, o forse sullana, abbia determinato lo schema di una nuova costituzione municipale, e che poi venissero creati tanti commissari per le diverse città d'Italia, col mandato di ordinarle a municipî, e di mettervi in accordo le leggi romane colle istituzioni locali. Con ciò dovea naturalmente farsi luogo a una grande varietà nelle parti secondarie dell'ordinamento comunale, sicchè Cesare per togliere, o meglio diminuire, quelle diversità, nel 709 | 45 stando in Ispagna, dettò una legge municipale per tutte le comuni di cittadini romani, e insieme dava facoltà a coloro, che avevano come delegati del popolo romano costituito i municipî, di apportare negli ordinamenti da essi fatti quelle modificazioni, che la nuova legge, dopo approvata dal popolo sovrano, richiedeva [1]). Questa infatti venne votata nello stesso anno 709 | 45,

ceasi più brevemente *Praefecti Capuam Cumas* (come nell'iscrizione 6463 Orelli-Henzen) o *Praefecti Capuam*, come nel citato luogo di Livio, o *Quattuorviri praefecti* (come nel n. 637 *Inscr. Lat. Ant.*).

(1) *Quei lege pl*(ebei) *ve sc*(ito) *permissus est fuit, utei leges in municipio fundano municipibusve eius municipi daret, sei quis is post h*(anc) *l*(egem) *r*(ogatam), *in eo anno proxumo quo h*(anc) *l*(egem) *populus iuserit ad eas leges* (addiderit commutaverit conrexerit), *municipieis fundanos item teneto, utei oporteret sei eai res, ab eo tum quom primum leges eis municipibus lege pl*(ebei) *ve sc*(ito) *dedit, ad eas leges additae commutatae conrectae essent.* lin. 159-162. Il Mommsen (*Die Städtrechte der Latini-*

Digitized by Google

quando Cesare tornò in Roma, e dal suo nome si chiamò *Lex Iulia municipalis* (v. Savigny *Verm. Schr.* III, p. 332-372).

Se ci fosse pervenuta intera, forse non s'avrebbe che a ripetere da essa sola la costituzione data ai municipî; ma sventuratamente non ne sono rimaste che due tavole, l'una spettante alla polizia di Roma, e l'altra contenente alcuni capitoli intorno alla eligibilità dei magistrati e decurioni municipali, alla descrizione del censo, e ai municipî *fundi*: sono appunto la parte latina delle due tavole scoverte ad Eraclea nel 1752 [1]). Per supplire quindi alla mancanza, s' è dovuto

schen Gemeinden Salpensa und Malaca. pag. 409, nota 45) ha proposto per questi *municipia fundana* una spiegazione affatto diversa dall'altra comunemente adottata; in quanto non vuol riconoscervi quelle comuni, le quali fattesi *fundae* per entrar nella cittadinanza, si dissero perciò *municipia fundana*, ma ritiene che sieno comuni *municipum non civium romanorum*. Si comprende che egli, avendo trovato nelle costituzioni municipali di Salpensa e Malaca i *municipia civium latinorum*, sia desideroso di trovare a questi un riscontro nella *Lex Iulia municipalis*, ma con quale fondamento? Egli dice, che pel posto che occupa il capitolo dei municipî fundani nella legge di G. Cesare (cioè in fine di essa) apparisce manifestamente, essere una categoria di comuni diversa da quella, a cui si riferisce la *Lex Iulia;* inoltre il *municipium fundanum civium romanorum* era implicitamente tenuto da questa legge, e riusciva perciò inutile il dirlo; che se è stato detto, bisogna intendere i *municipia fundana non civium romanorum*. Ma le addotte ragioni del Mommsen devo confessare che non mi hanno persuaso; poichè trovo che questo capitolo dei municipî fundani può esser benissimo la conchiusione di una legge relativa alle comuni di cittadini romani. E se tal conchiusione pare al Mommsen superflua, dirò che non è nuova, nè strana; poichè nè nuovo, nè strano è che una legge sancisca qualcosa di simile a questo: « i magistrati cureranno di mettere in armonia le disposizioni della presente legge con le altre precedentemente date sulla stessa materia; e i cittadini s' uniformeranno a queste mutazioni ed aggiunte come a cose fatte per legge ».

(1) La dimostrazione di un tale importantissimo punto, cioè che le tavole d'Eraclea contengono un frammento della legge municipale di G. Cesare, devesi al Savigny (*Verm. Schr.* III, p. 335-341), siccome va data al Mommsen (*Inscr. lat. ant.* p. 124) la lode di aver proposto la più soddisfacente spiegazione del perchè si trovino in queste tavole alcune disposizioni, che riguardano esclusivamente Ro-

Digitized by Google

raccogliere dalla immensa moltitudine d'iscrizioni tutto quello che spetta ai municipi; e s'abbiano in ciò le fatiche di Mommsen, Augusto Zumpt, Borghesi, Henzen, Garrucci...la più durevole gratitudine. Alla ricchezza che era stata così raccolta, e già grande per sè sola, tredici anni dietro si aggiunse la scoverta delle costituzioni di due città della Betica, Salpensa e Malaca, le quali hanno sparsa tanta luce su questa materia, quanta tutti gli altri monumenti insieme. Queste sono le fonti, dalle quali può derivarsi la notizia della costituzione municipale romana dopo la guerra marsica; ma a fine

ma, accanto alle altre sui senati e i magistrati municipali. Crede lo storico di Roma, che Giulio Cesare abbia in una *Lex municipalis* rogato delle ordinanze speciali per Roma, a fin di mostrare, che questa non era più il luogo sacro, fonte dell' *imperium,* ma un municipio come gli altri, o meglio, il primo tra i municipi dell'orbe romano. Il Mazocchi (*Comm. in tab. Her.* p. 323) pensava, che le disposizioni relative alla polizia di Roma fossero entrate in una *lex municipalis*, perchè ai municipi importava di conoscerle; egli stesso però poco soddisfatto di questa spiegazione soggiunge, che invece di una *lex municipalis* le tavole di Eraclea potrebbero contenere una *lex satura*, cioè molte e diverse leggi sancite con un sol voto del popolo. Il Savigny nella prima edizione del suo comento alle tavole di Eraclea (1838) andò anch'egli all'idea di una *lex satura;* e però secondo lui, della legge rogata da Cesare il 709 | 45 un solo capitolo (corrispondente alla seconda parte delle tavole Eracleesi) merita il nome di *lex municipalis*, a quella guisa che la *lex Iulia de fundo dotali* è un capitolo solo della *lex Iulia de adulteriis*. Nella seconda edizione poi (*Verm. Schr.* III, p. 329) aderì alla spiegazione del Puchta. Questi (*Cursus der Institutionen*, § 90) ritiene, che le regole sulla polizia di Roma contenute nelle tavole d'Eraclea, si connettono tutte al dritto municipale, cioè che le distribuzioni di frumento riguardavano anche i municipi delle città italiche, siccome le ordinanze fatte sulle strade e i luoghi pubblici erano altresì applicabili ai municipi: e secondo lui la legge avrebbe contenuto - in tavole che non ci sono arrivate - prima le disposizioni più importanti sul dritto municipale, poi le altre che riguardavano Roma e i municipi, infine le ordinanze di dritto municipale pervenutecí con le tavole d'Eraclea. Aug. Zumpt. (*Com. Ep.* I, p. 82 sg.) seguito dal Marquardt (*Handb.* Pr. III, v. I.) trova che le disposizioni di queste tavole appartengono tutte alla potestà censoria, e quindi vi riconosce tre capi di una *lex Iulia censoria* data da Cesare quando avea la *praefectura morum*.

Digitized by Google

di procedere ordinatamente in tale ricerca, bisogna cominciar da quello, che fu ed è la base di ogni ordinamento amministrativo, dico la circoscrizione territoriale.

Il popolo ariano, che invase la penisola appenninica, si attaccò al suolo dividendosi in tanti piccoli gruppi di famiglie, ognuno dei quali era un villaggio o borgata, se si considera che le loro case stavano le une accanto alle altre, ed era un consorzio gentilizio (*gens*) se si guardi alla comunanza di nome e di sangue, che era tra le famiglie le quali lo componevano. Questi consorzi gentilizi non viveano isolati e indipendenti, ma costretti a difendersi dagli Aborigeni, ai quali essi, invasori nuovi, s'erano soprapposti, riunivansi in tante leghe parziali (*foedera*), che avean per centro un'altura, un luogo forte (*arx*, *capitolium*), dove convenivano per le funzioni religiose, il mercato, l'amministrazione della giustizia, e dove in caso di guerra riparavano col bestiame. L'*arx* o il *capitolium* era, come vedesi, un sito di adunanza e di rifugio, non era città, poichè le famiglie abitavan nei villaggi. Ma potea divenir tale, e divenne infatti, quando le famiglie cominciarono ad avere, oltre alla casa rurale, anche una casa appiè della rocca. Così nacque fra le genti italiche la vita cittadina, la quale non fu mai sì esclusiva, che annullasse la vita di villaggio. Perocchè senza dire, che in taluni paesi il concentramento nelle città fu assai tardo e incompiuto (come nel paese dei Marsi e negli Abruzzi), l'uso di dimorare ne'campi durò anche tra i Romani, la gente in cui la vita politica della città attinse il suo massimo sviluppo: e se n'ha una prova in questo, che i comizi popolari tenevansi nei giorni di mercato (*nundinae*), nei quali giorni soltanto veniva la gente di campagna pe'suoi negozi alla città. Essendo perciò le abitazioni dei nostri avi divise tra le città e le ville, Roma nel dare all'Italia una costituzione comunale avea dinanzi a sè lo stesso problema, che gli uomini di Stato moderni, conciliare, cioè, con lo sparpagliamento della popolazione nei campi queste due esigenze di ogni buono organamento municipale — che il comune sia possibilmente composto

Digitized by Google

di persone coabitanti nello stesso luogo; e che per numero di cittadini abbia tali elementi di vita morale e materiale, da bastare ai primi bisogni fisici e spirituali della società [1]). In che modo vinsero i Romani l'antagonismo tante volte irreconciliabile di queste due esigenze? Vediamo.

I nomi delle città e delle ville trovansi così riuniti nella *Lex Iulia municipalis*, lin. 56: *municipeis, coloneis, praefectureis, foreis, conciliabuleis c(ivium) r(omanorum)*; nella *Lex Rubria*, II. lin. 56: *o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve.*

a) *Municipia* sono, come innanzi, le comuni italiche ammesse nella cittadinanza [2]).

b) *Coloniae* si dissero in generale quelle città, in cui era andato ad abitare uno stuolo di cittadini; ma non ogni deduzione di coloni dava alla città, in cui essi trapiantavansi, l'appellazione di colonia (v. *Pozzuoli*); e tanto meno dopo le colonie militari [3]), le quali

(1) Vacherot, *la Democratie*, 1860, p. 244-45.

(2) Il municipio nel suo valore originario, cioè l'isopolitia stabilita fra le città della lega romano-latina, è stato dimostrato dal Mommsen (*Stadtrechte* p. 400 sgg.) come esistente anche ai tempi dell'Impero, ma fuori d'Italia: e però dovendosi qui tener discorso della sola Italia, ho creduto di non fermarmi su questa distinzione di municipî isopolitici o *latina* o *civium latinorum*, e di municipî *civium romanorum*, che però in altro luogo sarebbe necessaria a farsi.

(3) Che cosa erano le colonie militari? A servir nelle legioni erano obbligati in Roma soltanto i possessori di terre; ma quando i latifondi concentrarono i possessi prediali nelle mani di pochi, sì che il ceto de' piccoli proprietari scomparve nella maggior parte d'Italia, si dovè in un grandissimo bisogno, quale la guerra cimbrica, iscrivere soldati anche i non possidenti, con la promessa che si sarebbe provveduto alla loro sorte. Infatti voleva C. Mario, finita la guerra, premiare i soldati donandoli di terre, ma gli ottimati incagliarono siffattamente la sua legge agraria, che i poveri soldati nulla ottennero. Però se Mario non vide coronata dal successo la sua rivoluzione, questa trionfò appunto col suo antagonista L. Cornelio Sulla; il quale sparse per tutte le città d'Italia i suoi veterani, donan-

Digitized by Google

essendo state disseminate per tutta Italia, avrebbero dovuto a quasi tutte le città concedere il titolo di colonia. Il vero è che si appellarono così unicamente quelle città, in cui i coloni si fusero cogli originari abitatori, e formarono con questi una sola repubblica, a cui fu dato il nome e il dritto di colonia [1]). La loro costituzione era, come si vedrà, identica a quella dei municipî, sicchè la differenza de'nomi serviva solo a ricordar la diversa loro origine; poichè le colonie erano, si può dire, figlie di Roma, e i municipî erano popoli divenuti romani, ma in origine stranieri a Roma [2]).

c) Si è detto (pag. 19) che *praefectura* avanti la *Lex Iulia de civitate* era il nome generico delle colonie e dei municipî, che da Roma riceveano un *praefectus iuri dicundo*. Ma dopo la guerra sociale le prefetture dovean mancare affatto, in quanto che era giusto che gli antichi municipî fossero ammessi a goder le medesime libertà, che ai nuovi erano state largite. In fatti vediamo, che i prefetti del pretore cedettero ovunque il posto ai magistrati municipali *iuri dicundo*. Così Fundi, che è chiamata prefettura in un'iscrizione arcaica edita

doli delle terre tolte ai nemici suoi e di Roma, sicchè egli può dirsi il fondatore delle colonie militari. Dopo di lui calcarono la stessa via Cesare, i III*viri reipublicae constituendae*, Augusto e gli altri Imperatori, che tutti poche colonie dedussero, ma nelle città collocaron molti veterani facendoli proprietari di terre.

(1) Zumpt, *Comm. Epig.* 1, p. 440.

(2) La reminiscenza dell'antica autonomia, che stava latente nell'appellazione di municipio, era stata fino al tempo de' primi Imperatori anteposta al vanto di dirsi colonia, cioè figliuola di Roma; e infatti nella *Lex Iulia municipalis* e nella *Lex Rubria* (loc. cit.) i municipî sono sempre anteposti alle colonie. Ma la cortigianeria verso gli Imperatori sconvolse interamente la cosa; poichè le colonie, aggiungendo al proprio nome un cognome imperiale, si tennero per ciò più onorevoli, e così veggonsi anteposte costantemente le colonie ai municipî nella Storia Naturale di Plinio, e nella *Lex Mamilia*, sol perchè diceansi Augusta, Claudia, Neronensis, Flavia Aelia, Ulpia!! P. es. Utica ammessa da Augusto nella cittadinanza (Dio XLIX, 16) chiese all'Imperatore Adriano il dritto di colonia, e s'intitolò *col*(onia) *iul*(ia) *hadr*(iana) *aug*(usta) *utik*(ensis). Or. Henz. n. 5315.

Digitized by Google

dal Minervini [1]), e come tale è ricordata da Festo (pag. 233), ha nei tempi posteriori per supremo magistrato gli edili (I. N. 4149, 4146). Anche Formiae ed Arpinum, che da Festo (l. cit.) sono date quali prefetture, hanno poi per supremo magistrato gli edili (v. per la prima I. N. 4102, 4097, per il secondo I. N. 4472, 7254), e Arpinum anche più esplicitamente vien da Cicerone chiamato municipio (*ad fam.* XIII, 11, 3; I. N. 4322). Atina, appellata da Cicerone (*pr. Cn. Planc.* 8) prefettura, è nelle I. N. 4551, 4552 chiamata municipio, ed ha nelle I. N. 4556, 4557, 4558 i duumviri per sommo magistrato. Però non tutte in una volta e subito dopo la guerra sociale riacquistarono le prefetture le loro libertà. M'inducono a ciò credere la *praefectura mutinensis* rimasta pure dopo l'anno 711 | 43, i IIII *viri praefecti*, che fino al 741 | 13 mandaronsi nelle città campane, e le *praefecturae* ricordate nella *Lex Iulia municipalis*. Ad ogni modo le antiche prefetture non durarono certamente quanto i nomi di *praefecti* e *praefecturae*. Giacchè quelli si vedrà non essere più i delegati del pretore, ma i facienti le veci degli ordinari magistrati municipali; e le prefetture che s'incontrano ai tempi dell'Impero — Aveia Vestinorum I. N. 5989, Amiternum I. N. 5755, Peltuinum I. N. 6034 — non appariscono certamente nelle medesime condizioni di quelle anteriori alla guerra marsica; perchè le stesse citate iscrizioni danno ad Amiternum per magistrato supremo gli *octoviri*, e gli edili a Peltuinum; anzi quest'ultima città in un altro titolo (I. N. 6039) viene anche detta municipio.

d) *Oppidum*, città, è la denominazione generica dei municipi, le colonie e le prefetture.

e) *Fora, conciliabula, vici, castella* eran tutti nomi dei minori centri di popolazione, che per importanza e grandezza materiale non aggiungevano le città. Più prossimi a queste erano i fori, e molti

(1) *Bull. Nap.* n. s. tm. III, p. 90, tv. 3, e trovasi nel Mommsen, *Inscr. Neapol. Latinae*, al n. 4139.

Digitized by Google

perciò se ne veggono acquistar col tempo la costituzione d'una città. Venivano appresso i conciliabuli o paghi [1]); ultimi erano i vici, esprimendo l'aggregazione infima di abitati. Un vico o pago circondato di mura diceasi *castellum*.

Dovendo dunque i Romani costituire il comune cogli elementi che trovavano, cioè le città, i fori, i paghi, i vici e i castelli, negarono ai minori centri di popolazione un'esistenza comunale indipendente, e vollero che in Italia fossero attribuiti sempre alla repubblica della città più vicina, formando con questa un solo comune. E la ragione c'era; poichè i comuni, che nacquero dopo la guerra sociale, avevano il dritto di amministrarsi co' loro magistrati la giustizia in tutte le cause non molto intricate e meno importanti; inoltre dovevano avere un senato, che decretava su tutti i punti più delicati e rilevanti dell'amministrazione comunale, e che si componeva di cento spettabili cittadini; finalmente dovean possedere tali elementi, che la vita pubblica dei comuni fosse splendida e ornata. Ora gli è evidente, che queste forze morali e materiali non potevano trovarsi nei minori centri di popolazione, e però giustamente volle Roma, che il comune con le sue adunanze popolari e il suo senato, coi duumviri per amministrar la giustizia, i duumviri per le cose edilizie, i questori e la famiglia de'pubblici servi, con la basilica, la curia, il foro, il teatro, l'anfiteatro, le terme, il comune, dico, fosse sempre una città, intorno a cui si raggruppassero, se v'erano, i vici e i paghi circostanti. Così a mio parere le designazioni di *plebs urbana* [2]), *plebei urb(ani)* [3]), *urbani* [4]), *Atinates urbani* [5]), *oppidani* [6]), *municipes*

(1) Nelle tavole d'Eraclea non si fa motto dei *pagi*, tuttavia la loro identità coi conciliabuli mi pare assicurata da questo luogo d'Isidoro (XV, c. 2): *Pagi sunt apta aedificiis loca inter agros habitantibus. Haec et conciliabula dicta a conventu et societate multorum in unum.*

(2) Maffei, *Mus. Ver.* p. 119, n. 6; I. N. 196, 197, 199, 202, 5602, 5789, 5792.

(3) I. N. 4551, nel lato sinistro della base.

(4) I. N. 4991, 5250. — (5) I. N. 4549. — (6) I. N. 4941.

Digitized by Google

intramurani [1]), denotino appunto la popolazioue urbana di un comune, in contrapposto dei *pagani* e dei *vicani*.

Non si creda però che questi, poichè non formavano un comune a sè, fossero privi affatto di ogni vita indipendente: al contrario veniva loro consentita una sufficiente autonomia per le faccende edilizie e religiose, alle quali provvedevano i loro propri edili [2]) e i *magistri*. I quali ultimi eran persone libere, talvolta anche di condizione servile, aventi un carattere sacerdotale, e il Borghesi presso il Furlanetto (*Lapid. d'Este*, p. 16, 17) ha dimostrato essere gli stessi che i *pagani pagi*, siccome nei vici s'hanno i *vicani vici* [3]). Potevano altresì gli abitanti de' paghi e dei vici adunarsi pubblicamente, per deliberare e provvedere intorno ai loro bisogni edilizi e religiosi, e però si ha una *lex pagana* [4]), un *pagi decretum* [5]), *scitus*, o *scitum* o *s*(*ententia*) *pagi* [6]), *v*(*ici*) *s*(*citum*) [7]).

Con questo ordinamento l'Italia mentr'era una città sola, perchè tutta compresa nella cittadinanza di Roma, era al tempo stesso divisa in tante minori città, la cui esistenza non inceppava punto la vita della città comune a tutti gli Italici; poichè questa aveva una sfera d'azione ben diversa da quella delle città minori. Infatti Roma era la città stato, e i dritti competenti agli Italici come cittadini romani erano esclusivamente politici, cioè riguardavano il governo e l'amministrazione dello Stato; invece i dritti, che avevano come cittadini di una determinata circoscrizione territoriale, riguardavano le cose meramente locali, che diremo meglio municipali, nel senso che oggi si dà a questa parola.

(1) I. N. 6825; Orel. 110.

(2) *Aedilis... quem quomque veicus Furfens*(is) *fecer*(i)*nt*. I.L.A. 603, lin. 9. 3984.

(3) V. *Indice* dell'Henzen all'Orelli p. 163-164.

(4) I. L. A. 571, lin. 4.

(5) Or. Henz. 6594, 7038; I. L. A. 1279, 1280 L. I. N. 5474.

(6) Or. Henz. 6132; I. L. A. 573. I. N. 6025.

(7) I. L. A. 1285, 1286, 1466, 1467.

Digitized by Google

I dritti municipali erano in tutto della stessa natura dei dritti politici: ed in vero se come cittadini di Roma, gli Italici godevano il *ius suffragii et honorum*, anche come cittadini di un municipio o d'una colonia, avevano il dritto di votare nelle adunanze popolari del municipio o della colonia cui appartenevano, e d'aspirarvi a tutti i pubblici onori. Eran cittadini del comune tutti quelli che v'eran nati, o v'erano stati adottati, i servi che v'acquistavan la libertà, e coloro che venivano ascritti alla cittadinanza con uno speciale decreto [1]). Se poi i municipi trovavansi fuori del loro comune, potevano anche votare ed ambire una carica nella città in cui dimoravano; tantochè abbiam memoria di parecchi, che esercitarono lo stesso o diversi uffici in diverse città [2]). Ma in tal caso era giusto che soggiacessero, e infatti soggiacevano anche ai pesi del comune nel quale si rattrovavano, senza che perciò lasciassero di sopportare i pesi municipali della città nativa [3]). Non meno prezioso dei due diritti precedenti era

(1) *Cives quidem origo, manumissio, allectio, vel adoptio, incolas (sicut et Divus Hadrianus manifestissime declaravit) domicilium facit.* Cod. X, 39, 7.

(2) IIII(vi)*r i.* (d). *et Cuic*(ulitanorum) *Pont*(ifex) *omnibusq. honoribus in V coloniis functus* Or. Henz. 6592.—*Omnibus honoribus in* IIII *col*(oniis) *functo.* Or. Henz. 7016. — *Duum.vir Nolae*, IIIIvir *quin*(quennalis Puteolis) I. N. 2514 — IIIIvir (C)*audi*, IIvir *Nolae*, IIIIvir *quinquennal*(is Puteolis) I. N. 2513—*Dictatori Lan*(uvii), II.*viro Capuae* I. N. 3633 — II.*vir Siponti*, IIII.*vir Luceria* I. N. 949 — II.*vir Venafri et Foro Iulii* I. N. 4628—*Decur*(io) *A*(r)*imini*, *quaest*(or), *a*(edilis), IIvir, *quaest*(or) *aliment*(arius), IIvir *quinq*(uennalis), *item munic*(ipii) *Cott*(iani). Or. Henz. 5123—*Dec*(urionis) *et* IIvir(i) *et Flaminis Ael*(io) *Cetiensium*, *item dec*(urionis)*et* IIvir(i) *et Pontificis Colonia Aurelia Antoniniana Ovil*(aba). Or. Henz. 5266—*Decur*(io) (A)*q*(uini), *decurio Vicetiae*, *dec*(urio) *colonia Saturnia*, *aedilis colonia Iulia Felici classica Suessa* I. N. 4324—*Aed*(ili) *Anxani et Cluvis* I. N. 5293—IIIIvir(o) *aed*(ili Rudiae), *item aedili Brundisi* I. N. 445 — *Dec*(urioni) *Sal*(onae) *et Iss*(ae). Or. Henz. 5267—*Augustali immun*(i) *Misen*(i), *item August*(ali) *Cum*(is). I. N. 2579—*Sevir*(o)*Aug*(ustali) *Antini et A*(e)*serniae* I. N. 5034—IIIIII *Aug*(ustalis) *col*(onia) *Copia Claud*(ia) *Aug*(usta) *Lugud*(uni), *item Narbone Martio*, *et* (colonia) *fir*(ma) *Iul*(ia) *secund*(a) *Arausione*, *et Foro Iulii pacato.* Or. Henz. 5231 — VIIIvir *Aug*(ustalis) *Firmi et Falerione*, Fabret. *p.*402, n. 298.

(3) *Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos*

Digitized by Google

quello di associazione, conceduto a tutti e illimitatamente. Verso la fine del settimo secolo, a. 689 | 65 un Senatusconsulto limitò questo dritto, avendo però di mira non già le associazioni fatte per una giusta causa e per utilità pubblica, sibbene quei ceti di uomini perdutissimi, che venivano descritti in decurie dalle persone, che avean comprato i loro voti pei comizi imminenti. Nè le posteriori restrizioni, da Cesare e da Augusto (Suet. *Caes.* c. 42; *Oct.* c. 32) portate al dritto di associazione, colpirono gli antichi e legittimi collegi, onde il *ius coeundi* per una giusta causa rimase nella sua integrità fino al tempo degli Antonini [1]); e infatti per tutta Italia s'incontrano ad ogni passo le associazioni di arti e mestieri (*collegia*), e quelle per un fine religioso (*sodalitates*) [2]). Queste ultime specialmente riuscirono importanti, perchè potendo entrarci tutti, e conseguirvi un ufficio sin le donne, i liberti ed i servi, rimanea così dischiusa a queste classi una via per entrare nella vita pubblica, mentre non avrebbero potuto altrimenti prendervi parte, essendo le cariche municipali riserbate ai soli ingenui.

Il primo dritto de'cittadini, il *ius suffragii*, costituiva quando era

civis est, nec tantum municipali iurisdictioni in utroque municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus fungi debet. Gaius, D. L. I. fr. 29.

(1) Di questa opinione è il Mommsen, (*de collegiis et sodaliciis Romanorum*, 1843, pag. 80 e sgg.), il quale ritiene che la formula *quibus ex S(enatus) c(onsulto) coire licet*, o *p(ermissum) e(st)*, solita ad incontrarsi nelle lapidi in cui è ricordato un collegio, anzichè riferirsi ad uno speciale permesso avuto con apposita legge, indichi essere lecita quella data corporazione, perchè trovavasi nelle condizioni generali richieste dal Senatusconsulto. Il quale era quello stesso dell'anno 689 | 65 secondo l'avviso del Dirksen (*Zwölftafelgrament.*, pag. 24) seguìto dal Minervini (*Bull. Nap.* n. s. IV. p. 5); benchè il Mommsen (*Op. loc. cit.*) pensi ad un altro di origine ed età incerta. Contrariamente al Mommsen afferma Zumpt (*De Augustalibus et Seviris augustalibus*, 1846) che i cittadini per potere legalmente formare un collegio, dovevano ottenere uno speciale senatusconsulto o un imperiale rescritto.

(2) V. *Indice* dell'Henzen all'Orel. pag. 170 a 175.

Digitized by Google

posto in atto, il primo potere del comune, l'adunanza popolare. A questa spettava l' elezione annuale dei magistrati, la votazione delle imposte, e la formazione degli statuti locali, che pe' cittadini del comune avean forza di legge. Intorno ai comizi municipali era ben poco quel che si conosceva pei monumenti epigrafici, innanzi che si scovrissero le tavole di Salpensa e Malaca; ma poichè nella costituzione malacitana è determinato fin nei minimi particolari il grande atto, con cui la cittadinanza di un comune si eleggeva i propri magistrati, io credo che non riuscirà discaro il trovarlo quì descritto.

Il popolo adunato nei comizi non avea l'iniziativa de' suoi atti, ma questa era tutta quanta in colui, il quale presedeva l'adunanza, cioè nel duumviro *iuri dicundo* maggiore per età, che veniva sostituito dall'altro duumviro, sol quando egli era per una ragione qualunque impedito (*Rubr.* 52). E prima cura del presidente doveva esser quella di presentare al popolo (*proscribere*), molti giorni prima che si tenessero i comizi, una lista di candidati (*Rubr.* 51). Questa formavasi avendo sott'occhio le *professiones petentium*, cioè le dichiarazioni, che presso il presidente facevano i cittadini capaci, dicendo di voler aspirare a questo o a quell'altro ufficio municipale [1]). Potea succedere però, che candidati o non si presentassero affatto, o si presentassero in numero insufficiente per le cariche municipali che bisognava coprire; e allora il presidente doveva di sua scelta *proscribere* tanti nomi, quanti ne abbisognavano. Ognuno di quelli così nominati poteva dare presso il presidente il nome di un altro, e questo nuovo nominato aveva alla sua volta il dritto di nominarne un terzo: tutti i quali nomi affiggeansi in pubblico sì, che *d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint)* (*Rubr.* 51).

La capacità dei candidati doveva sempre esser garentita dal presi-

(1) Le *professiones* faceansi da un giorno determinato, e fino ad un certo giorno poteano ritirarsi (*intra praestitutum diem*, *Rubr.* 51). Non è certo però quale fosse questo secondo termine: probabilmente era, come a Roma, un *trinundinum* o il diciassettesimo giorno prima dei comizi.

Digitized by Google

dente; (*Rubr.* 54) e ciò era naturale, perchè i nomi o davansi da lui, o a lui erano rimessi. Per l'eligibilità dei magistrati la costituzione malacitana richiede: 1. Che fossero ingenui. 2. Che non si trovassero in alcuno di quei casi, i quali secondo la *Lex Iulia municipalis* erano d'impedimento a conseguir la dignità decurionale (v. p. 36-37). 3. Che avessero compiuta l'età di 25 anni. Questa terza disposizione (al contrario delle due precedenti) è affatto straniera al dritto repubblicano e alla *Lex Iulia;* infatti le tavole d'Eraclea fanno della minore età un impedimento a conseguire i pubblici uffizi, allora soltanto che l'obbligo di servir nelle milizie non era stato soddisfatto. Forse fu Augusto, che prescrivendo l'età di 25 anni pei magistrati e i senatori romani (Dio, LI, 20) l'estese anche ai comuni d'Italia e delle province. 4. I duumviri *iuri dicundo* non poteano venir rieletti prima che passasse un quinquennio dalla prima elezione. 5. Per quegli uffizi (*Rubr.* 57, 60) i quali davano facoltà, come il duumvirato e la questura, di ordinare pagamenti per conto del comune, prescriveasi ai candidati una cauzione. — Di una scala di onori, che bisognasse a grado a grado salire per giungere al supremo, non v'è indizio alcuno; quantunque paja molto probabile, che nei municipî e nelle colonie siasi, al pari che a Roma, incominciato dall'esercitare gli uffici minori, per potere aspirare al duumvirato.

La *proscriptio* dei candidati avea questa grandissima importanza, che i cittadini dovean portare i loro voti su' nomi soltanto, che venivano *proscripti*, e per quella magistratura cui venivano designati. Probabilmente, dove le lotte elettorali eran vive, la pubblica opinione aspettando i comizi, cominciava a pronunziarsi anche prima di quel giorno: a una tale manifestazione si riferiscono i tanti programmi, che decorano le mura delle case pompeiane.

Arrivato il giorno dei comizi, che era fissato ad arbitrio del presidente, il popolo si radunava nel luogo a ciò destinato, forse il foro. Una divisione qualunque della cittadinanza municipale io credo che doveva esserci, onde esercitare il dritto di suffragio. Poichè a

Digitized by Google

Roma nelle adunanze popolari la maggioranza non si contava su'voti de' cittadini isolatamente presi; ma ognuno dava il suo suffragio nella propria tribù, e la sentenza che riportava la maggioranza dei tribuli votanti in ciascuna tribù, veniva contata come una semplice unità; e poi raffrontando queste unità, si proclamava la vera maggioranza dei comizi. In molte città [1]) trovasi una divisione per curie, le quali certamente corrispondevano alle tribù del popolo romano; ma nelle moltissime altre, che nessun indizio d' una divisione per curie ci presentano, io non posso persuadermi che sui voti degli individui si contasse la maggioranza, cioè che v' abbia prevalso una norma affatto diversa da quella che vigeva nei comizi dello Stato; e perciò ritengo, che la votazione si facesse dividendosi i cittadini nei collegi e nei sodalizi, ai quali appartenevano: così ogni corporazione avrebbe rappresentata quell'unità, che altrove le curie, e a Roma le tribù. Nella costituzione malacitana si ha la divisione per curie; e prima se n' estraeva una a sorte per gl'*incolae* (*Rubr.* 53), poi tutte le curie *uno vocatu* (*Rubr.* 55) eran dal presidente chiamate a votare.

I suffragi davansi in iscritto (*per tabellam*), e deponevansi nella *cista* della propria curia. Ad ogni *cista* eran dal presidente destinate tre persone non appartenenti a quella curia, le quali dopo aver giurato, *se rationem suffragiorum fide bona habituros* (*Rubr.* 55) dovean custodire e far lo spoglio de' voti (*qui suffragia custodiant diribeant*) trascrivendo su tavole il numero de'suffragi, che ogni candidato riportava. A misura che una curia avea finito di votare, se ne portavan le tavole al presidente, il quale prendeva nota di quel nome, che per ogni ufficio avea raccolto maggior numero di voti. Se c'era parità fra due o più, il marito, o chi essendo vedovo *maritorum numero erit* anteponevasi al celibe; fra' mariti preferivasi quegli che era anche padre; fra i padri colui che avea più figli, e se tutti

(1) V. *Indice* dell'Henzen all'Orel. p. 151, col. 1; p. 169, col. 1; e per Lambese, v. Orel. Henz. n. 7420 *fα*, p. 524.

Digitized by Google

n'avean tanti, decidea la sorte (*Rubr.* 56). Quando tutte le curie avean finito di votare, il presidente imborsava i nomi di esse, per annunziare nell' ordine in cui erano cavate a sorte i risultati che ognuna avea dato. Le persone, che erano state suffragate da un maggior numero di curie, erano i magistrati del nuovo anno. La parità de' voti veniva sciolta come s'era fatto pei suffragi delle singole curie. Poi il presidente, fatto prestar giuramento agli eletti, ne annunziava i nomi al popolo, e d'allora, infino a tanto che non fossero entrati in carica, chiamavansi magistrati *designati* [1]).

Fra l' assemblea popolare e i magistrati da essa eletti, cioè tra la fonte immediata del potere, e le persone cui veniva demandato il potere esecutivo, c' era come grado intermedio l'assemblea dei cittadini più distinti per uffici esercitati, per servigi resi al comune e per ricchezze, che deliberava sulle cose più importanti dell' amministrazione comunale. Il quale Consiglio a un dipresso corrispondeva al Senato di Roma, e però come questo, si chiamava talvolta *senatus*; ovvero, dal nome del luogo in cui si riuniva, *curia*; ma più frequentemente e per antonomasia, *ordo*, *ordo splendidissimus*, poichè si componeva della classe più alta dei cittadini. I suoi membri si dicevano raramente *senatores* o *conscripti*, essendo tali appellazioni riserbate ai senatori romani; d'ordinario si chiamavano *decuriones*, e questo nome i municipî probabilmente lo tolsero in prestito dalle colonie [2]). Tutti i cittadini potevano aspirare alla di-

(1) *D*(uum) *v*(iro) *i*(uri) *d*(icundo) *q*(uinquennali) *designato*. I. N. 2235 — II*vir design*(atus) I. N. 92 — *Aed*(ilis) *duovir des*(ignatus) I. N. 82—*Quattuorvirorum aedilicia potestate designatorum*. La Marmora, *Itin. Sard.* II, p. 479, n. 33. Rgl. *Bull. Ist.* 1830, p. 172. Inoltre I. N. 1996, 3610, Or. Henz. 4109, 6090.

(2) Come a Roma le tribù erano divise in origine per *decurie di genti*, e ogni decuria dava 10 senatori e 10 cavalieri, così le colonie di cittadini romani, a somiglianza della madre patria, erano divise in *decurie di famiglie*, e ogni decuria dava al senato della colonia un decurione: *initio cum coloniae deducerentur, decima pars eorum, qui ducerentur, consilii publici causa conscribi solita sit*. Pompon. Dig. L. 16, fr. 229, § 5.

Digitized by Google

gnità di decurione, se trovavansi nelle condizioni volute dalla legge: e la prima condizione era, che fossero ingenui, cioè nati liberi. Su questo le tavole di Eraclea si tacciono; ma il loro silenzio non può denotare altro, se non che il divieto ai liberti di entrare al senato municipale fosse già sancito dalle leggi anteriori (Zumpt, *Comm. Epig.* I. p. 122). Difatti trovansi de'liberti, che avendo bene meritato del loro comune, ottennero gli ornamenti decurionali [1]); ma ciò appunto viemeglio dimostra, che l'entrata nella curia era preclusa ai liberti, poichè quando voleasi dar loro una ricompensa pe'servigi prestati, invece della potestà vera di decurione, se ne davano ad essi le insegne e gli onori. La seconda condizione era, che ci fosse un posto vacante nel senato. Giacchè può ritenersi come fissato a cento il numero dei decurioni, sì per la rara appellazione di *centumviri* sostituita alcuna volta a quella di *decuriones* [2]), sì perchè l'albo del consiglio municipale di Canusium (I. N. 635) ci dà precisamente questo numero; ond'è che non potevasi entrare nel decurionato, *nisi in demortuei damnateive locum, eiusve quei confessus erit se senatorem decurionem conscreiptumve ibei h(ac) l(ege) esse non licere* (*Leg. Iul. mun.* 87-88). Intorno all'età dei decurioni le tavole d'Eraclea non prescrivono alcun termine; Augusto però fissando per l'età dei senatori di Roma il venticinquesimo anno, estese probabilmente la stessa regola ai decurioni [3]). E per tal ragione quei fanciulli di quattro, cinque e sei anni ammessi nella curia [4]) non potevano essere veri decurioni, ma saranno stati i *praetextati* dell'albo canusino (I. N. 635), cioè quei figli di decurioni, che non essendo

(1) V. *Indice* di Henz. ad Orel. p. 152, *ornamenta decurionatus, ornamenta decurionalia, decurio ornamentarius.*

(2) *Indice* ibid. p. 153.

(3) *Ante vicesimum quintum annum . . . nec decuriones creantur vel creati suffragium in curia ferunt.* Ulpian. Dig. L, 4, fr. 8.

(4) V. Orel. Henz. 4912, 7177, e I. N. 440, 1138, 1495, 2243, 2350, 2597, 5780, 6114.

Digitized by Google

conscripti, frequentavano però le discussioni del Senato [1]). Anche intorno al censo dei decurioni tacciono le tavole d'Eraclea; ma tal silenzio può spiegarsi in quanto una norma generale per tutti i comuni non ci poteva essere, dovendosi aver riguardo all'ampiezza ed opulenza delle singole città: si sarà quindi statuito intorno a ciò nei peculiari regolamenti di ogni comune. V'era un'ultima condizione, cioè che non doveasi mentre s'aspirava a divenir decurione, esercitare uffizio o mestiere, che disdicesse al decoro senatorio: tali venivan riguardati l'ufficio di banditore, il mestiere di dissignatore, nonchè quello di seppellire i morti (*praeconium*, *dissignationem libitinamve*, *Leg. Iul. mun.* 104), ma non pregiudicava l'avere esercitato tai cose per l'innanzi. Al contrario v'erano altri atti, che per sempre rendevano incapaci di entrare in senato quelli, che una volta se n'eran macchiati. Per questa considerazione erano incapaci i condannati per furto, o chi avea pattuito non agirsi contro lui per furto; i condannati in un *iudicio fiduciae*, *pro socio*, *tutelae*, *mandati*, *iniuriarum*, *de dolo malo;* quelli condannati per aver circuito un adolescente, chi s'era venduto, o avea locato la sua opera pe' giuochi gladiatorii; chi con falso giuramento avea negato il debito in giudizio; colui che non potendo pagare i creditori avea ceduto loro i suoi beni; chi confessava ai creditori e ai fideiussori di non poter pagare il debito, o a danno degli uni si fosse accordato cogli altri di far finta di non poter pagare; quegli cui erano stati *publicati* i beni, e chi condannato in un pubblico giudizio doveva esulare; i condannati *calumniae* o *praevaricationis causa*, i degradati o cacciati dall'esercito per ignominia; quelli che per la proscrizione di un cittadino avevano avuto un premio; colui il quale *corpore suo muliebria passus est;* chi faceva il maestro dei gladiatori, l'istrione, il lenone.

C'erano dunque i decurioni veri (*centumviri*, *decuriones*); c'erano

(1) Ad essi probabilmente si riferisce quello di Suetonio, che narra di Augusto (c. 28) *Liberis senatorum, quo celerius assuescerent, protinus a virili toga latum clavum induere et curiae interesse permisit.*

Digitized by Google

di quelli, che aveano le insegne e gli onori, ma senza i dritti di un tal grado (*decuriones ornamentarii*); c'erano altri, che essendo decurioni, non avevano il dritto di dare il voto in senato, perchè non ancora giunti all'età legale (*praetextati*) [1]. A tutti questi bisogna aggiungere un'altra classe di persone, che sedevano in senato per esprimere il loro avviso (*sententiam dicere*), non per votare, giacchè non ne avevano il diritto. Che ce ne fossero di tali è indubitato [2], ma non è ugualmente certo chi fossero. Dimostrò l'Hoffmann [3], che verso gli ultimi tempi della repubblica avevano il diritto di esprimere il loro avviso in senato tutti coloro, che avevano esercitato una magistratura, non però quelli che erano attualmente magistrati. Il Zumpt (*Comm. Ep.* I. p. 115, 119) per analogia ha ritenuto, che fosse nè più nè meno anche così nelle curie municipali. Ma la formola di giuramento che prestavano i duumviri, gli edili e i questori della città di Salpensa nell'entrar in carica (*Rubr.* 26) ha mostrato, che anche gli attuali magistrati, se non eran veri decurioni, avevano il dritto di sedere nel senato municipale per dare il loro avviso.

In particolar modo distinti vengono in talune città i primi dieci senatori (*decem primi*), che non formavano un collegio diverso dal senato, sibbene un ceto più onorifico, e in quanto al resto uguale agli altri decurioni. Secondo Plettenberg [4] erano la prima decuria del senato, e secondo Raumer [5] i dieci capi delle dieci decurie: ad ogni modo è la divisione per decurie l'origine di quest'ordinamento [6].

(1) Papinian. Dig. L, 2, fr. 6. § 1.

(2) *Neve ibei senator neve decurio neve conscriptus esto, neve sententiam dicito. Leg. Iul. munic.* 96. — *In sententiis quoque dicendis idem ordo spectandus est, quem in albo scribendo diximus.* Ulpian. Dig. L, 3. fr. 1. § 1. *Neque se aliter consilium habiturum neq*(ue) *aliter daturum neque sent*(e)*ntiam dicturum . . . Leg. Salpens. Rubr.* 26.

(3) *Der römische Senat zur Zeit der Republik*, 1847, p. 35 e sgg., 104.

(4) *De ordine decurionum*, 1831, p. 13 e sgg.

(5) *De Servii Tullii censu*, 1840, p. 4.

(6) I *Xprimi* son ricordati nei municipi e nelle colonie da Liv. XXI 9, 15 (*de-*

Digitized by Google

La convocazione e la presidenza del senato erano dritti del supremo magistrato, cioè di entrambi i duumviri, se tutt' e due erano presenti, ovvero di quel solo che interveniva alla riunione, come vedesi nell'I. N. 2517, e nella lapide calena di Vitrasio Silvestre [1]). Dovean riunirsi per la legalità dell'atto almeno i due terzi dei decurioni [2]); abbenchè un luogo della costituzione malacitana [3]) faccia sospettare, che vi sieno stati de'casi, ne'quali era valida la deliberazione, qualunque fosse stato il numero dei decurioni. Il presidente apriva la seduta esponendo ai padri coscritti la causa, per la quale gli avea convocati, e conchiudeva invitandoli a dire *q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret)*. Quindi i senatori deliberavano e votavano. D'ordinario i suffragi davansi a voce, ma nei casi più rilevanti votavasi in iscritto, e allora aveasi un *senatusconsultum per tabellam* [4]). La sentenza, che aveva ottenuta la maggioranza, diveniva *decretum;* e dopo ciò tre o quattro decurioni scelti a sorte (*sorte ducti,* I. N. 2558) stendevano un processo verbale dell'adunanza, che veniva inserito nel *commentarium cottidianum* del comune (I. N. 6828).

nosque principes); Cic. pr. Rosc. Am. 9; pr. Cluv. 9; Verr. II. 67; Orel. 1848, 3757. In talune città non vi sono X*primi*, ma V*primi* (Cic. Verr. III, 28; leg. 57, Cod. X, 31) VI*primi* (Cic. de nat. deor. III, 30; Orel. 3242, 3756); VII e XV*primi* (Caes. Bel. civ. I, 35; leg. 10, Cod. X, 52; leg. 190, Cod. Theod. XII, 1).

(1) Minervini, *Notizia di alcune iscrizioni di Cales*, 1864, p. 3; Henzen, *Due iscrizioni latine* negli *Ann. Ist.* 1865.

(2) *Lege municipali cavetur, ut ordo non aliter habeatur quam duabus partibus adhibitis.* Ulpian. Dig. L, 9, fr. 3. — *Ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum duae partes non minus adfuerint. Leg. Mal. Rubr.* 61. — *Ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum ita factum erit, cum in decurionibus non minus quam duae partes decurionum adfuerint.* I. N. 4601, lin. 36-38.

(3) *Quos plurimi per tabellam legerint. Rubr.* 58. Cfr. Scaev. Dig. L, 1, fr. 19.

(4) Se ne fa menzione nelle due I. N. 3950 e 3951: *loco dato s*(enatus) *c*(onsulto) *per tabellam;* in Mur. p. 612, n. 3: *locus et inscriptio d*(ecurionum) *d*(ecreto) *data*, e in due luoghi delle tavole Malacitane, cioè quando davasi un patrono al municipio (*Rubr.* 61), e nel nominare i *patronos causae* per la reddizione dei conti (*Rubr.* 68).

Digitized by Google

Talvolta i decurioni intervenienti alla redazione del processo verbale erano in numero maggiore di tre o quattro, come ne' cenotafi pisani (Or. 642, 643), e c'è anche esempio, che restassero tutti, come nell' I. N. 2423 [1]). Giammai però la deliberazione decurionale avea valore di *decretum*, se mancava l'intervento dei duumviri [2]); e soltanto allorchè

(1) Di lapidi contenenti un decreto municipale parecchie ne sono pervenute insino a noi, ed esse ci pongono in grado di conoscere precisamente il modo come venivano compilati quei processi verbali. Mettevasi innanzi tutto la data del mese e del giorno, co' nomi de' consoli che reggevano i fasci in quell'anno; il nome della città in cui era seguita la deliberazione, e assai di frequente (per determinare con più precisione il luogo) anche il nome della curia, nella quale s'era riunito il senato; quindi i nomi dei decurioni *qui scribundo adfuerunt*. Un esempio, nel quale trovansi riunite tutte queste indicazioni, l'offre la I. N. 2558. Più spesso manca l'indicazione della città; qualche volta la data consolare, come nella citata lapide di Vitrasio Silvestre; ma in questi casi l'anno della deliberazione riusciva abbastanza determinato dai duumviri che facevano la proposta, poichè la serie dei sommi magistrati municipali costituiva una cronologia speciale per ogni comune. Alle predette indicazioni seguiva la proposta del presidente, e in ultimo veniva la deliberazione *motivata* dei decurioni.

(2) Ciò viene perspicuamente dimostrato dai cenotafi pisani (Orel. 642, 643). In questa colonia difatti mancarono per qualche tempo i magistrati, non essendo gli elettori per le contenzioni dei candidati riusciti a intendersi nei comizi. In questo mentre i padri coscritti, spinti dall'opinione popolare, si raccolsero nel foro, per consultarsi intorno al modo come onorare la memoria dei giovanetti C. e L. Cesare; ma perchè la loro deliberazione non avea valore legale per la mancanza dell'intervento dei duumviri, stabilirono: *ii duoviri, qui primi creati erunt, hoc quod decurionibus, et universis colonis placuit ad decuriones referant, eorum publica auctoritate adhibita legitume id caveatur* (Orel. 643, lin. 40-42). Non dissimile dovette essere il caso di L. Annio Modesto (I. N. 2623); in quantochè i decurioni puteolani dovettero una prima volta deliberare, che alla memoria di quel giovane pubblici onori si rendessero; ma la loro deliberazione, o perchè non fosse stata preceduta dal rapporto dei duumviri, o perchè la curia avesse cominciato a diradarsi quando ciò venne risoluto, certo è che non potea valere come *decretum*, sibbene era semplicemente un'*auctoritas*. E però nella seduta posteriore, essendo stata la cosa legalmente riproposta dai duumviri, venne confermata la precedente *auctoritas*, e dato al padre il permesso d'innalzare una statua al suo diletto L. Annio Modesto.

Digitized by Google

deliberavasi intorno a cose, che riguardavano entrambi i presidenti, ragion volea che essi in quella sola circostanza si tirassero da parte; difatti nell'I. N. 2423, che pare sia appunto il caso, il senato funziona come un corpo autonomo, senza che i duumviri preseggano l'adunanza, o riferiscano sull'oggetto della deliberazione.

Molte erano le cose, intorno alle quali il decurionato veniva chiamato a statuire. Primieramente era esso che regolava il modo come s'avessero a spendere le entrate del comune; quindi non v'è opera municipale fatta col pubblico danaro, che nella sua lapide commemorativa non ricordi essere stata ordinata *ex d(ecurionum) d(ecreto)*. Anche la pecunia sacra e le rendite pel culto, che forse costituivano un fondo separato e distinto dalle entrate comunali, venivano spese con un decreto dei decurioni [1]); quantunque apparisca da una lapide lanuvina (*Bull. Ist.* 1859, p. 158 e sgg.) che gli Imperatori come sommi pontefici abbiano avuto una certa ingerenza in questa parte dell'amministrazione comunale. Erano i decurioni, che disponevano del luogo pubblico; e infatti senza dire delle tante lapidi, che ricordano il *l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto)*, citerò l'epigrafe prenestina, Grut. p. 389, n. 8, e l'I. N. 6828 di Caere, dalle quali spiccatamente si fa noto questo dritto del senato municipale. Anche i decurioni decretavano pubblici onori ai cittadini benemeriti del comune (v. pag. 60). Un dritto importantissimo la legge Petronia dette alle curie, nel caso che i comizi non riuscissero ad eleggere i magistrati; poichè allora il senato, per evitare l'interregno, dovea creare i magistrati provvisori per due mesi, e anche per sei (v. pag. 54). Finalmente le costituzioni malacitana e salpensana ci han rivelato molti altri casi, nei quali era necessario un decreto dei decurioni. Cioè quando un minore volea dar la libertà ad un servo, doveva il senato municipale giudicar se fosse giusta la causa della manomissione

(1) *S*(enatus) *c*(onsulto) *balneum clodianum emptum cum suis aedificiis ex pecunia augustali*. I. N. 4000. — *Aedem Castoris Pollucis de S*(enatus) *s*(ententia) *pequn. sacr. coeraverunt*. I. L. A. 1150.

Digitized by Google

(*Salp. R.* 28); i decurioni dovevano approvare il tutore dato dal magistrato (*Salp. R. ult.*); il senato dava un protettore (*patronus*) al municipio (*Mal. R.* 61) [1]; ci voleva un permesso dei decurioni per mandare a terra un edifizio (*Mal. R.* 62); un loro decreto per autorizzare il magistrato a vendere i fondi dati per cauzione del comune (*Mal. R.* 64); al senato appellavasi per le multe inflitte dai magistrati (*Mal. R.* 60); i decurioni sceglievano dal loro seno una commissione, che rivedesse i conti di quelli che avevano amministrato il pubblico danaro (*Mal. R.* 67), e se in questa reddizione di conti nasceva contestazione, era il decurionato che sceglieva i suoi *patronos causae* (*Mal. R.* 68).

Furono l'*ordo* e la *plebs* le due sole classi, in cui, sino allo spirare della repubblica, si divideva il popolo dei municipî e delle colonie: gli elementi di un terzo stato, di una classe intermedia fra i decurioni e la plebe esistevano già, ma fruttificarono solo ai primi tempi dell'Impero, quando sorsero corporazioni dedicate al culto di Augusto. Si sa che questo Imperatore non consentì mai, finchè visse, che nella capitale dell'Impero gli si rendessero onori divini [2]; ma nelle città d'Italia e nelle province la religione di Augusto nacque molto prima che il senato di Roma avesse fra gli Dei annoverato Augusto morto [3]. Purtuttavia nelle città, che più sollecite furono a introdurre il nuovo culto, questo non potè sempre far la sua prima comparsa a viso svelato; poichè infatti era un' adulazione, la quale non si sapea da quelli stessi che la facevano, se e come poteva essere accolta dal vivente Iddio. È dunque probabile, che sul nascere siasi appoggiato ad altri culti preesistenti e riconosciuti: così a Pompei

(1) Questo era anche un dritto dei comizi; difatti i paghi ed i vici nelle loro pubbliche adunanze potevano eleggersi proprii patroni, indipendentemente da quelli che aveva il loro comune. Or-Henz. 5113.

(2) Suet. *Aug.* c. 52; Tacit. *Ann.* I, 10; Lydus, *de mensibus*, IV, 86.

(3) A Pompei difatti apparisce nel 752 ¦ 2 a. C. (I. N. 2261), nè è certo che quello fosse stato il primo anno.

Digitized by Google

apparisce congiunto al culto di Mercurio e di Maia (I. N. 2260), in altri luoghi forse nacque allato al culto dei Lari di Augusto [1]). Ma poi che questi nel 767 | 14 p. C. fu solennemente riconosciuto a Roma per un Dio, tutte le altre città d'Italia dovettero, chi non l'avea già creata, affrettarsi a ricevere la religione del nuovo nume della gente Iulia. Intorno al servizio del quale s'affollarono specialmente quelli, cui era un bisogno la partecipazione alla vita pubblica, ma che dalle leggi o dalla legge del costume erano impediti d'entrar nella carriera degli onori municipali; dico, le persone più influenti dell'infima plebe, i libertini, i negozianti, gli artieri, che in un modo o in un altro s'avevano acquistate grandi ricchezze. Tutte queste persone formavano già da qualche tempo un ceto medio, ma non avean nome ufficiale; ebbene il nome (che spesse volte è tutto) lo ebbero entrando nel sacerdozio di Augusto; poichè quelli, che vi presero parte, formarono un ordine distinto, l'*ordo Augustalium*, che si pose in mezzo fra i decurioni e la plebe. Considerata sotto questo punto di vista la religione di Augusto fu veramente una riforma politica; e ciò m'importava di rilevare, avendo il resto, almeno qui, un interesse secondario; e tanto più volentieri lo lascio da parte, in quanto che la materia è assai controversa, non essendo ancora ben definito il modo come nei diversi luoghi venne costituito l'ordine degli Augustali [2]).

Veniamo ora ai magistrati.

Le persone investite della suprema carica del comune s'intitolavano dal diritto che avevano d'amministrar la giustizia, *a iure dicun-*

(1) Non s'ha da confondere la religione di Augusto con quella dei Lari d'Augusto, siccome ha fatto l'Egger (*Examen critique des Historiens d'Auguste*, 1844, Append. II.), che però è stato meritamente confutato dal Zumpt (*de Augustalibus et Seviris Augustalibus*, 1846, p. 3-6). Aggiungi che in. 6062 e 6093 di Orel.-Henz. mostrano i *Seviri Augustales* ed *Augustales* nettamente distinti dai *Magistri Larum Augusti*.

(2) Cfr. la citata Appendice di Egger su gli Augustali; Zumpt (*Op. cit.*); Marquardt, nella *Zeitschrift für Alterthumswissenschaft* di Bergk, 1846; Henzen, ibid. ann. 1848. Quelli che prima dell'Egger aveano disputato intorno agli Augustali son ricordati dal Zumpt (*Op. cit.* p. 2-3).

Digitized by Google

do. Nelle colonie vedesi la più alta magistratura affidata quasi sempre a due uomini, II*viri iuri dicundo*, nei municipî trovansi ordinariamente i IIII*viri iuri dicundo*. Ma da ciò non segue, che nei municipî fossero quattro le persone aventi la potestà di amministrar la giustizia, e nelle colonie due. Tutto all'opposto il Zumpt ha mostrato ad evidenza [1]), che due IIII*viri* amministravano la giustizia, due IIII*viri* consultavano e presedevano il senato (o anche un solo IIII*vir*, come trovasi un solo II*vir*, se l'altro collega non poteva intervenire), due IIII*viri* davano all'anno il loro nome, due i prefetti dei IIII*viri iuri dicundo*, due i IIII*viri quinquennales*. E ha mostrato altresì, che gli altri due IIII*viri* erano una coppia di magistrati minori, cioè gli edili [2]), avendosi nelle lapidi IIII*vir aedilis*, IIII*vir aediliciа potestate*. E però se i IIII*viri i. d.* differivano dai II*viri i. d.* solo in quanto eran chiamati con un nome più largo, in cui contenevansi anche gli edili, non dee far meraviglia se in molte città, quali Cuma, Napoli, Casino, Fregellae, Tibur, Falerii, Veii, Sabora [3]) i magistrati *iuri dicundo* vengano promiscuamente chiamati II*viri* e IIII*viri*; nella stessa Pompei, dove i magistrati *iuri dicundo* sono costantemente detti II*viri*, in un' ara che porta la medesima iscrizione ripetuta nei due lati (I. N. 2198), essendo i nomi dei duumviri congiunti a quelli degli edili, vengono tutti e quattro chiamati IIII*viri*.

Dicasi lo stesso degli VIII*viri*, avendo il Borghesi (*Giornale di Perugia*, Apr. Mag. Giug. 1838), seguìto dal Gennarelli (*Bull. Ist.* 1839, p. 35 e sgg.) dimostrato, che in talune città siensi chiamati

(1) *De Quattuorviris municipalibus* nel vol. I. *Comment. Epig.* p. 161-192.

(2) Però a Veii, dove l'Or. 3737 ci dà i IIII*viri*, può ritenersi che l'altra coppia di magistrati compresa in quella generica appellazione sieno i questori. Giacchè nel solenne decreto dei decurioni veienti in onore di C. Iulio Gelone libertò di Augusto (Or. 4046) sarebbero anche gli edili intervenuti, se edili ci fossero stati a Veii; invece vi appajono soli i duumviri i. d. e due *q*(uaestores). V. in Zumpt (*Comm. Epig.* I. p. 178) una plausibile spiegazione di questa anomalia.

(3) Vedine le prove in Zumpt (*Comm. Epig.* I. p. 175, e sgg.).

Digitized by Google

col nome di VIII*viri* tutti i magistrati municipali, cioè, due *octoviri i. d.*, due *aedilicia potestate*, due *octoviri aerarii* (o *quaestores*), due *octoviri fanorum* (o *curatores fanorum*). Si hanno gli octoviri ad Amiternum (I. N. 5785, 5790), Interamna Praetutianorum (I. N. 6150), Perusia (?) (Or. 3967), a Nursia s'ha un VIII*vir* II*virali potestate* (Or. 3965), a Trebula Mutuesea un VIII*vir aedilicia potestate* (Or. 3963).

Tutti questi nomi di II*viri*, IIII*viri*, VIII*viri* dati alla suprema magistratura municipale o esprimevano, come i duumviri, il dualismo delle persone che ne erano rivestite, o come i quattuorviri e gli octoviri la collegialità co'magistrati minori. Sono, come vedesi, nomi assai meno splendidi degli antichi di consoli [1]), pretori, dittatori. E io sono inchinato a credere con l'Henzen (*Ann. Ist.* 1859, p. 199) che appunto con la introduzione della nuova costituzione municipale questi nomi più modesti fossero fatti prevalere sugli antichi, i quali Roma volea riserbati a sè sola. Difatti a Praeneste, Castrum novum, Cora, Tibur, Ferentinum, Setia, Signia, Cumae, in cui si sa che vi sieno stati pretori, s'incontrano in tempi posteriori altrimenti chiamati i supremi magistrati. Nelle due prime città s'hanno i duumviri; a Cora i duumviri e i quattuorviri; a Tibur, Ferentinum, Setia e Signia i quattuorviri (v. *Indic.* dell'Henzen ad Orel. p. 154 e sgg. Grut. p. 1066, n. 7; I. L. A. 1145); e a Cumae finalmente Cicerone (*Att.* X, 13) dà i quattuorviri, e l'Or. 2533 (dal Gervasio rivendicata a Cumae) i duumviri.

(1) L'esistenza dei consoli municipali è stata a ragione negata, se con quell'appellazione vuol significarsi il supremo magistrato delle comuni d'Italia, *dopo ammesse nella cittadinanza di Roma*. Ma se, come pare, i consoli municipali vogliono (con linguaggio men proprio) trasportarsi a denotare il supremo magistrato delle minori città d'Italia, specialmente latine, *in qualunque periodo della loro storia*, quella negazione è infondata; poichè non solamente un luogo di Plinio (*Hist. Nat.* VIII, c. 44) dava buona ragione a credere il contrario, ma il Garrucci (*Dissertazioni Archeologiche*, 1864, p. 94 e sgg.) ha invittamente dimostrata l'esistenza dei consoli in Benevento, quando, come colonia latina, era tuttavia città indipendente.

Digitized by Google

Ma non dapertutto vennero meno gli antichi nomi [1]). Trovansi i *praetores* ad Anagnia (*Bull. Ist.* 1859, p. 45; 1862, p. 53), a Capena e Capitulum Hernicorum (*Indic.* di Henzen all'Orel.), il *praetor i. d.* a Lavinium (Or. Henz. 2276, 6709) e ad Auximum (Or. 3808); e un *dictator* ad Aricia, Lanuvium, Nomentum, Caere (*Ind.* di Henz. ad Or. p. 156). A Fidene trovansi (Or. 112) al tempo dell'Imperatore Gallieno due *dictatores*, anomalia notata dal Mommsen (*Röm. Gesch.* I, p. 333) e dall'Henzen (*Ann. Ist.* 1859, p. 195), e che agevolmente si spiega dopo la scoverta di un altro titolo fidenate, più antico di alquanti secoli (I. L. A. 1111), nel quale si trovano i duumviri per supremo magistrato; e quindi si può arguire, che in tempi molto posteriori avran voluto assai male a proposito chiamare questi stessi col nome di *dictatores*, non comprendendo che tal nome esclude ogni idea di collegialità.

I *praetores duumviri*, che trovansi a Telesia, Abellinum e Grumentum (v. questi nomi nell'*Ind. Geogr.* alle I. N. p. 456), e i *Demarchi duumviri*, che trovansi a Napoli (I. N. 2454) pajono un compromesso tra i nomi antichi ed i nuovi.

Assai probabile è poi l'influenza della più antica costituzione municipale sulla magistratura suprema di Arpinum, Fundi, Formiae, Peltuinum. Questi municipi non solamente chiamarono *aediles* la suprema magistratura (cioè col nome, che avevano i loro patrii magistra-

(1) Sembra che nella loro durata possa farsi anche una larga parte alle tendenze democratiche sempre più prevalenti a Roma; giacchè mentre il partito aristocratico negava sistematicamente ai municipi e alle colonie le denominazioni politiche usate a Roma, il partito democratico si facea liberale anche di queste. Così il Mommsen (*Bull. Ist. Arch.* 1862, p. 54) spiega il trovarsi i pretori in tante città della Gallia Narbonese, contro l'Herzog (*De quibusdam praetorum Galliae Narbonensis municipalium inscriptionibus*), il quale l'attribuisce a una imitazione, che le città secondarie avrebbero fatto della magistratura narbonese. — Un'altra prova dell'fra Benevento, che con la costituzione sullana fu retta da quattuorviri, e con la colonia designatavi da Giulio Cesare chiamò « pretori » i suoi magistrati supremi. V. Garrucci, *Dissert. Archeol.* p. 97 e 99.

Digitized by Google

ti, quando l' amministrazione della giustizia era nelle mani del prefetto del pretore), ma vollero, che mancato questo, venisse il suo luogo riempito da un altro magistrato, eletto come gli altri nei comizi popolari. A Fundi, Formiae ed Arpinum questo terzo magistrato chiamasi anch' egli edile, ed è pari agli altri due; a Peltuinum chiamasi *praefectus i. d.*, ed è inferiore di grado ai due edili (v. questi nomi nell'*Ind. Geogr.* delle I. N.).

Salvo i luoghi in cui c'era il *dictator*, dapertutto vedesi il principio della collegialità applicato alla suprema magistratura; sorge perciò spontanea la domanda: erano i due magistrati *iuri dicundo* investiti di un potere perfettamente eguale? Si, perchè ognuno ne avea la pienezza. Ma per ciò stesso reciprocamente si limitavano: difatti avverso ogni atto del suo collega, l'altro avea sempre la facoltà di opporre il veto (*intercedere*); e l' impedimento era insormontabile, poichè fu principio costante dei Romani, che fra due sentenze opposte e di ugual peso il no dovesse prevalere sul sì. V'erano però dei casi, nei quali per legge era vietato d'*intercedere*, ed uno di questi era la convocazione dei comizi popolari (*Mal. R.* 58). Potevano i magistrati i. d. limitare anche l'attività dei magistrati inferiori, in quanto che per qualunque atto degli edili e dei questori potevasi appellare al magistrato supremo, e questi aveva sempre il dritto d'intercedere. Ma tale facoltà avea due restrizioni, cioè che non potevasi intercedere avverso quegli atti del questore o dell' edile, pei quali, prima che al duumviro, si era appellato al collega del questore o dell'edile (v. p. 56); e l' altra, che fra tre giorni dall'appellazione che facevasi al duumviro, questi doveva intercedere (*Salp. R.* 27).

La giurisdizione che avevano i duumviri i. d. consisteva nella nomina dei giudici, nelle istruzioni che loro davano con una *formula*, e nella proclamazione della sentenza, cioè nelle tre parole pretorie *do, dico, addico*. Essa però aveva un limite, e probabilmente quello di quindici mila sesterzi, che nella *Lex Rubria* vedesi imposto ai

Digitized by Google

duumviri e i quattuorviri della Gallia Cisalpina [1]); al di là di una tal somma le quistioni giudiziarie eran portate innanzi al pretore. E anche quando era minore il prezzo della cosa litigata, straordinario però il procedimento, si dovea reclamare innanzi al pretore, giacchè i Romani derivavano la procedura straordinaria non dalla *iurisdictio*, ma dall' *imperium*, che non era concesso ai magistrati municipali [1]). Soltanto in alcune questioni speciali sembrò conveniente e non pericoloso il conceder loro talune procedure straordinarie (*v.* Puchta, *Institution.* § 90).

Ma per formarsi un concetto adequato dei poteri che aveva il supremo magistrato municipale, bisogna paragonarlo ai re, pretori e consoli dell'antichissimo comune latino. Sappiamo, che questi in tempo di pace amministravano la giustizia, convocavano e presedevano il senato e i comizi, formavano il censo, e in tempo di guerra comandavano gli eserciti. Infatti a Roma tutti questi uffici eran riuniti nelle mani del re, e poi de' consoli, prima che per l' amministrazione della giustizia venisse creato un apposito magistrato, il pretore, e per la formazione del censo i censori. Ed escludendo dalle sunnoverate facoltà quella di comandare gli eserciti (che essendo meramente politica, non potea trovarsi nei magistrati municipali) vediamo, che questi ebbero tutte insieme le altre facoltà. Ho già detto delle due prime, resta a parlare della terza, cioè del carattere censorio, che avevano i magistrati *iuri dicundo*.

Finchè la romana cittadinanza stette raccolta in confini non molto ampi, il censo de' cittadini si descriveva a Roma; ma quando l' intera penisola entrò nella cittadinanza romana, si potea riversare tutta l'Ita-

(1) *Quae res non pluris* HS $\overline{\text{XV}}$ *erit. Leg. Rubr.* II, lin. 3-4, e 27. — *Usque ad summam qua ius dicere possunt.* Paulus *Rec. Sent.*. V, 5 a).

(1) *Ea quae magis imperii sunt, quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere, aut bona rei servandae caussa iuberi possidere, aut dotis servandae caussa, vel legatorum servandorum caussa.* Paulus, Dig. L, 1, fr. 26.

Digitized by Google

lia nelle mura dell'*Urbs*, per farsi iscrivere nelle tavole censorie? Era impossibile: furono perciò dopo la guerra marsica incaricati i magistrati municipali di descrivere il censo de' loro proprii cittadini. La *Lex Iulia municipalis* dice chiaramente [1]), che un tale ufficio spettava al magistrato supremo del municipio, della colonia o della prefettura. Il Mazocchi fu il primo a riconoscere in questo sommo magistrato i duumviri e i quattuorviri, o chiunque altro fosse con altro nome preposto all'amministrazione della giustizia. Ma poi la sua sentenza venne offuscata da altri, che fecero dei censori municipali una particolare magistratura. Deesi al Zumpt (*De Quinquennalibus* vol. I. delle *Comm. Epigr.* p. 73-158) la dimostrazione di questa verità, che nei municipî e nelle colonie la *potestas censoria* aveva un nome proprio, ma non un proprio magistrato; in altri termini, i magistrati i. d. che uscivano dall'urna popolare nell'anno che indicevasi il censo, erano i censori nati del loro comune. Troviamo che si fossero chiamati *censores* (v. per Tibur, Cora, Ferentinum, I. L. A. 1113, 1120, 1153, 1161; per Abellinum, Beneventum, Copia, Teanum Sidicinum, *Ind. Geogr.* alle I. N.; Lunae, Or. 732; Hispelli Or. Henz. 7031.): ma egualmente antica è l'appellazione *quinquennalis* [2]) aggiunta al nome del magistrato supremo; e così veggonsi i II*viri* (IIII*viri*) *censoria potestate quinquennales* (Or. Henz. 3882, 6446), i II*viri quinquennales potestate censoria* (Grut. p. 441, n. 5), i *quinquennales censoria potestate* (Or. Henz.

(1) *Quae municipia coloniae praefecturae c*(ivium) *R*(omanorum) *in Italia sunt erunt, quei in eis municipieis coloneis praefectureis maximum mag*(istratum) *maximamve potestatem ibei habebit tum, cum censor aliusve quis mag*(istratus) *Romae populi censum aget, is diebus* LX *proxumeis, quibus sciet Romae censum populi agi, omnium municipium, colonorum suorum queique eius praefecturae erunt, q*(uei) *c*(ives) *R*(omanei) *erunt, censum agito.* lin. 142-146.

(2) L'origine di questa parola è riferita dal Zumpt (*Comm. Epig.* I. p. 75) all'epoca imperiale; ma pe' monumenti prodotti dall'Henzen (*Ann. Ist.* 1858, p. 7; 1859, p. 209), risalisce certamente all'età repubblicana, o meglio all'epoca sullana, come ha dimostrato il Garrucci (*Bull. Arch. Ital.* 1862, p. 41 e sgg.).

Digitized by Google

3703, 5956), i II*viri censoria potestate* (Or. 732), i II*viri quinquennales*, o semplicemente *quinquennales*.

Connessa alla formazione del censo era la *lectio senatus*. Questo dritto è a taluni parso troppo importante, perchè venisse confidato all'arbitrio di un solo, e però il Walter e l'Hegel han sostenuto, che i nuovi coscritti venissero *cooptati*, cioè eletti dai loro colleghi, i senatori. Ma la *Lex Iulia municipalis* in modo assai esplicito affida l'elezione dei decurioni a un magistrato municipale [1]), che non può esser altri se non il quinquennale. E poi, se questi avesse potuto usare ad arbitrio di un tal diritto, avrebbe certamente avuto, e niuno il nega, una potestà larghissima. Ma egli non potea rimuovere un senatore perchè indegno, e in luogo di lui nominare un altro, giudicando, come faceva il censore romano, *ex animi sui sententia*. Invece doveva strettamente attenersi alle norme, che la costituzione municipale gli segnava; in quanto che poteva rimuovere qualcuno, soltanto se incorso in uno di quei casi, che la legge Iulia dichiarava incompatibili con l'onore senatorio [2]); e nell'aggiungere all'albo i nuovi coscritti, oltre alle generali condizioni di capacità richieste in ogni senatore, dovea guardare ai meriti di ciascuno. Coloro che avevano esercitata una carica nello Stato dovevano entrar innanzi a quelli, che ne avevano esercitato una semplicemente municipa-

(1) *Queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis conciliabuleis c*(ivium) *R*(omanorum) II*vir*(ei) III I*vir*(ei) *erunt aliove quo nomine mag*(istratum) *potestatemve suffragio eorum, quei quoiusque municipi coloniae praefecturae fori conciliabuli erunt, habebunt, nei quis eorum que*(m) *in eo municipio colonia praefectura foro conciliabulo* (in) *senatum decuriones conscriptosve legito neve sublegito neve cooptato neve recitandos curato nisi in demortuei damnateive locum, eiusve, quei confessus erit se senatorem decurionem conscriptumve ibei h*(ac) *l*(age) *esse non licere*. lin. 83-88. — Il *sublegito* vale quanto il *legito*, con la sola differenza che il primo significa eleggere in luogo di un altro. Il *cooptato* si spiega così, che il quinquennale non poteva dal seno dei magistrati suoi colleghi eleggere alcun decurione, se non alle stesse condizioni, che per gli altri cittadini eran prescritte (Zumpt, *Comm. Epig.* I. p. 117).

(2) La diminuzione del censo non portava seco la rimozione dal senato.

Digitized by Google

le [1]): e fra i magistrati municipali, i *quinquennalicii* precedevano i *duumvirales*, e questi gli *aedilicii* e i *quaestorii*: tutti poi entravano innanzi a quei cittadini, che non potendo vantar l'esercizio di alcuna magistratura, distinguevansi forse unicamente per le loro ricchezze (*pedani*, v. l'albo canusino I. N. 635).

Formato il censo, e riempiti gli stalli che eran rimasti voti nella curia, i quinquennali recitavano in senato l'albo dei decurioni (cioè la lista dei padri coscritti ordinati secondo i meriti e l'anzianità di ognuno) e quindi lo facevano incidere. Le tavole del censo venivano portate a Roma da legati eletti appositamente dal decurionato, e rimesse al censore di Roma (*Leg. Iul. mun.* 150-156) [2]).

Da principio la quinquennalità era dipendente dalla indizione del censo a Roma; essendo ciò dimostrato non solamente dal luogo citato (p. 49, not. 1) della legge Iulia, ma dal confronto ancora, che il Garrucci ha fatto (*Bull. Arch. Ital.* 1862, p. 41 e sgg.) delle due antichissime lapidi pompeiane (I. L. A. 1246, 1247) poste nel teatro minore e nell'anfiteatro. Dee dirsi però, che ben presto l'anno del censo nei municipi e nelle colonie divenne indipendente dalla formazione del censo in Roma; primieramente perchè questo s'andò facendo sempre di più in più raro, e invece nelle minori città è frequentissima la memoria dei quinquennali; secondamente perchè i quinquenii dei lustri municipali non ricadono tutti nello stesso anno, nè s'accor-

(1) *In albo decurionum in municipio nomina ante scribi oportet eorum, qui dignitates principis iudicio consecuti sunt, postea eorum, qui tantum municipalibus honoribus functi sunt.* Dig. L, 3.

(2) A questi legati parmi che possa riferirsi la seguente lapide calena, donata non è molto tempo al Museo Nazionale:

L · RVBRIO · L · F · GALEONI
IIII · VIR · I · D · Q · LEG(*ato?*) · S(*enatus*) · C(*onsulto*)

inquantochè forse venne per un decreto decurionale incaricato di portare a Roma le tavole censorie quello stesso L. Rubrio Galeone, che le aveva formate in qualità di quattuorviro i. d. quinquennale.

Digitized by Google

dano con l'anno del censo di Roma, il che non si sarebbe potuto verificare, se la formazione del lustro nei municipî e nelle colonie fosse stata dipendente dal censo di Roma [1]).

Se l'uno dei duumviri o quattuorviri i. d. era impedito, l'altro raccoglieva in se solo la somma dell'autorità; ma se anche questi doveva per una qualunque ragione allontanarsi dall'amministrazione della repubblica, non poteva altrimenti lasciare il suo posto, se prima non si sceglieva un prefetto [2]), il quale aveva tutte le facoltà di un duumviro i. d. eccetto quella di nominarsi alla sua volta un altro prefetto [3]) (*Salp. R.* 25). I duumviri potevano anche inviare un loro prefetto ad amministrar la giustizia nei vici e nei castelli compresi nella circoscrizione del comune. Questo caso di delegazione di poteri venne dapprima fatto notare dal Mazocchi (*Camp. Amph.* p. 46), e poi sostenuto dal Zumpt (*Com. Epig.* I. p. 54 e sgg.). Che se per lo passato potea dubitarsene, come ha fatto l'Henzen (*Ann. Ist.* 1859, p. 212), oggi non è più permesso; poichè non solo il Gervasio ha dimostrata esistente l'I. N. 3920, in cui s'ha un PR(*aefectus*)· I · D · MONTIS DIANAE TIFATINAE, ma il ch. G. Cherubini ha pubblicato un'altra iscrizione, che dà un PRAEF · PAG · ALBENSIVM · FVLCENTIVM [4]) (*Bull. Nap. n. s.* V, p. 144). Un altro caso di dele-

(1) Così nei fasti Venusini (I. L. A. pag. 469) s'hanno i quinquennali nel 725, e gli stessi fasti ricordano, che nel 726 fu fatto il lustro a Roma. Inoltre i fasti d'Interamna lirinate (I. N. 4195) danno i quinquennali all'821 | 68 p. C., e a Pompei l'I. N. 2267 li dà all'ann. 779 | 26 p. C. Ora confrontando queste tre date 725, 779, e 821, si vede che risalendo di cinque in cinque anni non si giunge mai a una data, che sia comune a tutte tre; e pure questa vi fu certamente: segno è, che il censo neanche rinnovavasi regolarmente ogni quinquennio nelle minori città d'Italia.

(2) La costituzione Salpensana richiede, che fosse eletto fra i decurioni, non avesse meno di 35 anni, e prestasse giuramento: prescrizioni, avverte il Mommsen (*Stadtrechte*, p. 448-49) straniere all'antico dritto latino.

(3) *More maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio haberet.* Dig. II, 1, 5.

(4) Questo titolo riesce anche importante, poichè assoda un punto lasciato dubbio

Digitized by Google

gazione dell'autorità duumvirale avveniva quando o lo stesso Imperatore, o persone della sua famiglia venivano eletti duumviri o quattuorviri in un comune; se accettavano, e ciò accadeva assai di frequente [1]), è manifesto che non potevano esercitar di persona quell'ufficio, e allora vi delegavano qualcuno, che o senz'altro s'intitolava *praefectus* (I. N. 2272), ovvero prefetto di colui del quale era delegato (I. N. 2273 [2]), e l'*Ind.* di Henz. all'Or. p. 160) [3]).

dal Mommsen, il quale non sapea se dare agli Albensi o agli Anxatini i titoli trovati fra Antino, Carseoli, gli Equicoli, e Marruvio; e quantunque propendesse agli Anxatini per la lapide di Antrosciano (I. N. 5628), nondimeno li attribuì ad Alba Fucentis. Dopo l'epigrafe edita dal Cherubini non resta più dubbio, che Alba era un pago attribuito ad una città vicina, dalla quale riceveva il *praef. i. d.*, e quest'oppido è certamente il municipio degli Anxatini.

(1) *Hadrianus in Hetruria praeturam imperator egit, per latina oppida dictator et aedilis et IIvir fuit, Neapoli demarchus, in patria sua quinquennalis, et item Hadriae quinquennalis, quasi in alia patria, et Athenis archon fuit.* Spartian. *Hadr.* c. 19.

(2) In questo n.° 2273 men rettamente il Mommsen ha fatto entrare il frammento DOI | MINI | M · VES, che è manifesto (dopo aver confrontato i marmi originali) non aver che fare col resto dell'iscrizione. Invece appartiene a questa un altro frammento (I. N. 2279), e però l'I. N. 2273 va supplita come oggi vedesi nel Museo, cioè:

L · CEIVS · DORYP . . . . . .
CNALLEIVS · M . . . . . .
ALEXANDI . . . . . .
Min . Aug . ex iussu
M . *Vesoni . marcell . iivir . i . d*
m . lVCREti EPIDI · FLAC*ci . praefecti*
C · CAESARIS
L · ALBVCI · CELSI · D · LVCRETI · VALENTIS
II · VIR · V · A · S · P · P
PAVLLO · FABIO · L · VITELLIO · CoS

(3) Vedesi talvolta lo stesso consiglio municipale nominare un prefetto al duumviro imperiale (Or. 3874, I. N. 5330), il che doveva certamente succedere per un incarico dello stesso Imperatore.

Digitized by Google

In tutti questi casi di delegazione di potere s'è visto, che i *praefecti* erano sempre i delegati dei magistrati municipali, e non più come una volta del pretore di Roma. Però il *praefectus* aveva anche un'altra accettazione, cioè, quando non era più un delegato, ma esso stesso il magistrato ordinario. A Roma quando i comizi non riuscivano ad eleggere i magistrati, gli auspicî ricadevano al Senato, che nominava un *interrex*; la quale magistratura trovandosi pure in qualche municipio (v. *Indic.* alle I. N. p. 479), dee ritenersi che tale istituzione fosse entrata anche nel dritto municipale. Ma più tardi, e come crede il Mommsen (*Stadtrech.* p. 447) verso la fine della repubblica, o i principii del regno d'Augusto, una legge Petronia (Or. Henz. 3680, 6957) dovette prescrivere, che quando il popolo non creava a tempo i duumviri e i quattuorviri, il decurionato per evitare l'interregno, creasse due magistrati straordinari [1]) i quali chiamavansi II*viri praefecti*, III I*viri Lege Petronia*, *Praefecti Lege Petronia*, *Praefectus decurionum decreto iure dicundo*, *Praefectus iure dicundo decurionum decreto ex Lege Petronia*. Questi prefetti non si nominavano per l'intero anno, ma probabilmente per sei mesi, come lo mostrano i fasti d'Interamna lirinate all'an. 69 p. C. (I. N. 4195), e talvolta anche per due mesi, e ciò vedesi nei fasti venusini all'an. 72 (I. N. 697). Erano adunque questi prefetti essi stessi i magistrati; solo non ne pigliavano il nome, perchè erano eletti in un modo diverso da quello, che tenevasi per gli ordinari magistrati. Ma il Mommsen ha dimostrato, che talvolta ne han preso anche il nome, e si son detti II*viri i. d.* (I. N. 2350, 2267, *Ind.* s. v. *Praefectus*, p. 480); sicchè molti prefetti si nascondono sotto i duumviri i. d.

La legge Petronia provvedeva non solamente alla mancanza dei magistrati i. d., ma se neppure gli edili erausi potuti eleggere nei comizi, anche alla loro elezione dovean provvedere i decurioni, come

(1) Altri casi d'interregno, e forse altri modi di creare i prefetti previdero le leggi *Iulia municipalis*, e *Cornelia* (Or. 3676, 3677, 3678).

Digitized by Google

ha avvertito l'Henzen (*Ann. Ist.* 1859, p. 214). Così spiegansi i quattro prefetti che consultarono il senato municipale di Padova (Or. Henz. 7072), dove i quattuorviri erano la magistratura ordinaria.

Ma poteva darsi che neanche il consiglio comunale s'accordasse nella scelta dei prefetti, come nel cenotafio pisano di C. Cesare vedesi che non c'eran nè duumviri nè prefetti nella colonia: in tal caso suppone l'Henzen (*l. cit.*), che in alcuni municipi almeno fosse nominata una commissione di decurioni, onde provvisoriamente provvedere all'amministrazione della giustizia, alla quale opinione è venuto per la lapide di Falerii (Or. Henz. 7129), che presenta un X*vir senatus consulto pro* III I*viro*.

Dopo i duumviri o quattuorviri i. d. venivano i quattuorviri *aedilicia potestate* o *aediles*, e due questori. Anche questi avevano il dritto d'intercedere, l'edile contro gli atti del proprio collega, il questore contro l'altro questore; ma non avverso il duumviro, che era una *potestas maior*, nè avverso un altro magistrato, essendo un'*impar potestas*. Gli edili curavano la nettezza e la conservazione delle vie e de' pubblici edifizî, che il passaggio per quelle rimanesse sempre libero e sgombro, vigilavano l'annona e tutte le cose venali, i bagni, i pesi, le misure, s'incaricavano delle feste e le solennità religiose [1]). L'ufficio dei questori, seguendo il Burmanno [2]), io credo che fosse costituito nei municipî e nelle colonie al modo stesso che a Roma, cioè fosse come il complemento dei poteri spettanti al supremo magistrato nell'anno che andava rivestito del carattere censorio: inquantochè ai quinquennali, come in Roma ai censori, sarà spettato di conchiudere i contratti d'affitto delle rendite municipali, e ai questori unicamente il dritto e il dovere di riscuoterle nei modi e nei termini già convenuti. Ciò può anche spiegare perchè nella costituzione municipale di parecchi comuni i questori non v'apparisca-

(1) Tutti questi uffici degli edili sono stati diffusamente dichiarati dall'Otto, *De aedilibus coloniarum et municipiorum*, 1722, p. 302 e sgg.

(2) *De vectigalibus*, p. 995 nell'Appendice del Poleno alla raccolta del Grevio.

Digitized by Google

no; giacchè se la riscossione delle rendite era piana ed agevole, e se il dritto rilevantissimo di vendere i vettigali [1]) apparteneva al quinquennale, potevano i duumviri i. d. incaricarsi della riscossione loro, senza creare per ciò un'apposita magistratura [2]).

Stavano agli ordini de' magistrati superiori (quali possono considerarsi i duumviri i. d., gli edili e i questori) altri ufficiali minori: gli scribi, i littori, i banditori, gli arcari, i servi pubblici. Le condizioni di tutti questi furono regolate assai variamente; così nella colonia Italica Concordia lo *scriba* doveva essere, o almeno poter essere anche decurione (Fronton. *Epist.* II, 11), mentre in altre città se ne hanno di condizione libertina ed anche servile. Ad Ostia tutti questi ufficiali minori (cioè gli *scribae librarii et cerarii*, i *lictores*, i *viatores*, i *praecones*, compresi nell'appellazione generica di *apparitores*) v' erano organati in una sola decuria, secondo il Mommsen (*Rhein. Mus.* n. s. VI, p. 52); l'Henzen interpretando diversamente dal Mommsen l'Orelliana 4109 ne fa due decurie separate [3]). Anche in una città di Sardegna appariscono gli scribi

(1) L'affitto dei vettigali più spesso chiamavasi « vendita », perchè appunto era come un vendere i loro frutti all'appaltatore.

(2) La mancanza di questori nella costituzione di certe città avrà potuto essere più apparente che reale, giacchè tale ufficio sarà stato omesso nelle lapidi onorarie, avendosi la questura per un *munus*.

(3) Oltre al citato n. 4109 Orel., altre lapidi ci confermano essere stati ad Ostia gli *apparitores* costituiti in decuria; v. *Bull. Ist.* 1859, p. 216: DECVRIALI · SCRIPTVS · CERAR, dove *scriptus* vale certamente *scriba*. Il n. 7172 Or.-Henz. ne è pure una conferma. L'Henzen avea supplito DECVRI*onum lib*RARIS, ma il Mommsen (in nota al n.° cit.), a cui riuscivano nuovi questi *librari decurionum*, proponeva DECVRI(ONIBVS) *hono*RARIS, e ciò avea voluto anche l'Amaduzzi nel *Gior. Arcad.* 1825, 28, 84, p. 356. Se non che all'Henzen (*Bull. Ist.* 1859, p. 218) è a ragione parso, che il vero supplemento fosse DECVRI*alibus ce*RARIS, perchè acquista tutta la probabilità pei LIBRARI della stessa linea, e pel superstite . . . IBVS della seguente, che l'Amati restituì *mulier*IBVS, ma che l'Henzen legge *lictor*IBVS, e se il marmo fosse intero, ei suppone che darebbe in fine anche i *viatoribus* e i *praeconibus*.

Digitized by Google

organizzati in decuria, avendosi nell'Or. Henz. 6561 un DECVRIAL · SCR · CER, che l'Henzen (*Bull. Ist.* 1862, p. 10; cfr. *Bull. Ist.* 1859, p. 217) spiegò DECVRIALIS SCRIBA CERARIVS, recedendo dall'altra spiegazione data nel *Bull. Ist.* 1853, p. 56, e nel suo Orelli n. cit.

Questo è lo schema della costituzione municipale, che ebbero le città d'Italia negli ultimi tempi della repubblica, e nei primi secoli dell'Impero. Da quel che s'è detto rilevasi, che i comuni godevano d'una libertà larghissima; l'ingerenza dello Stato, cioè di Roma, nell'amministrazione ordinaria degli affari locali era precisamente nulla, e apparisce soltanto in certi casi gravissimi e straordinari [1]). Gli avi nostri con quel fine tatto pratico, di che eran dotati, colsero immediatamente l'importanza del nuovo ordinamento comunale; e non potendo correre appresso alla libertà politica, che se ne fuggiva, cercarono la vita pubblica (che diveniva un bisogno sempre più universalmente sentito) nell'esercizio dei dritti fondati sulla libertà municipale, benchè questa costasse tanto, che giammai libertà si è pagata più caro. Difatti l'onore di decurione si pagava, l'augustalità si pagava egualmente; e solo in via d'eccezione il decurionato decreta-

(1) P. es. allorchè insorgevano contese fra i privati cittadini e il comune, se i magistrati municipali non potevano risolverle, o perchè fossero parti interessate, o perchè non avessero un'autorità morale sufficiente, allora delegavasi da Roma un commissario straordinario, che talvolta era un cittadino stesso del comune. Così a Pompei T. Suedio Clemente fu dall'Imperatore Vespasiano incaricato di restituire al comune i luoghi pubblici, che i suoi cittadini avevano occupati (I. N. 2314). Come pure quando le finanze municipali eran disordinate, delegavasi dall'Imperatore un *curator Kalendarii* (il *Kalendarium* essendo il libro che conteneva i nomi dei debitori di una prestazione al municipio), e così tra gli altri esempi s'hanno I. N. 222: *curatori Kalendari r*(ei) *p*(ublicae) *Aeclanensium electo a Divo Pio.* — 1135: *curat*(ori) *Kal*(endari) *Nolanorum dato ab Imp. Antonino Aug. Pio.*— 1486: *honorato ad curam calendari reip*(ublicae) *Canusinor. a Divo Traiano Parthico et ab Imp. Hadrian. Aug.*; cfr. il decreto municipale tergestino in onore di Fabio Severo.

Digitized by Google

va, che uno fosse fatto augustale o decurione gratuitamente [1]); anche l'onore sacerdotale si pagava [2]); e per la loro elezione i duumviri erano obbligati a dare una cena ai decurioni [3]), come tutti i magistrati dovevano dare al popolo i ludi scenici, o atletici, o gladiatorii, o cogli animali feroci [4]), o invece di essi fare un monumento, se il decurionato v'acconsentiva [5]). Tutti i quali pesi inerenti ai pubblici onori potevan certamente aumentare le entrate municipali, rendere più splendida e festosa la vita de'cittadini; ma la medaglia aveva un assai brutto rovescio. Poichè se il desiderio di partecipare alla vita pubblica veniva meno, se la floridezza economica della società deperiva, le cariche municipali, anzichè essere un *honor*, divenivano un *munus*, al quale i cittadini dovevan essere *compulsi*. E difatti così avvenne, concorrendovi molte altre circostanze, e principalmente il despotismo degli Imperatori, che fece dell'onore decurionale una catena insopportabile, e che per colmo di sventura i figli ereditavano dai padri. Ma questo periodo sconfortante comincia con la decadenza dell'Impero, e perciò non rientra nel nostro tema. Invece meglio è soffermarci in quell'altro più brillante e fortunato, in cui i cittadini sopportavano allegramente non pure quelle liberalità obbligatorie, che accompagnavano gli onori pubblici, ma prestavansi ancora a tante larghezze non comandate, a una *libera munificentia*, come è detto in una lapide minturnense (*Bull. Nap. n. s.* I, p. 96, n. 25). E certamente i comuni erano tutti dotati di proprie rendite, ma queste non potevano bastare ai bisogni, la cui soddisfazione era imposta ai municipî dal costume e dalla vita d'allora. Si volean teatri ed anfiteatri, e ludi scenici e gladiatorii

(1) I. N. 1888, 2243, 957, 3643, 3922, 5640, 4040, 6129; Orel. 2983; Fabret. p. 403, n. 304.

(2) Or. Henz. 7057; Rénier, *Inscr. Afr.* 1726, 1729, 2173.

(3) I. N. 2123, 5007.

(4) V. *Indic.* alle I. N. pag. 481.

(5) I. N. 636, 637: *de munere gladiatorio ex S*(enatus) *c*(onsulto) — 951: *pro munere* — 1480: *pro ludis*. — Or. Henz. 6155 *ex D*(ecurionum) *d*(ecreto) *pecun*(ia) *lud*(orum).

Digitized by Google

frequenti; c'era una gara fra tutte le città a chi avesse i fori più ricchi di statue e di portici, i pubblici edifizi più sontuosi per decorazioni di marmi e di pitture, a chi avesse le vie più commode e meglio selciate, più numerose e più belle le terme, più abbondanti le acque; e poi, tener contenta la plebe con l'annona sufficiente, le largizioni iterate e le splendide feste. Ebbene per tutti questi bisogni, dove mancava il danaro comunale, sopperivano i cittadini con le spontanee loro offerte (*aere conlato, pecunia conlaticia*), anzi contribuivano talvolta pure quelli, che dimoravano provvisoriamente nel comune, gl'*incolae* (I. N. 219). Ma i ricchi, più che di queste collette, nelle quali essi confondevansi tra la folla, si compiacevano di erigere da sè soli qualche pubblico monumento, a cui legare il lor nome; nè c'è opera, per quanto dispendiosa, che non sia stata compiuta da qualche privato cittadino. Una basilica fatta dalle fondamenta, una curia per gli augustali (*phetrium* φρήτριον, φράτριον), un ponderario o una base per la statera coi rispettivi pesi di bronzo, una via selciata, il foro lastricato, terme adornate e circondate di portici, ovvero rifatte a nuovo, la scena, il proscenio, le celle segrete per gli attori (*latraegum* da λατρόίκον), i seggi distinti che i magistrati occupavano in teatro, e il portico addossato a questo, lo spoliario pei gladiatori, una nuova fontana, e un macello con portici ed altri ornamenti, sono tutte cose, che qua e là facevano i cittadini a proprie spese [1]). Vo' notare come segno dello spirito di quel tempo, che in tanta profusione di magnificenza siensi quasi dimenticate affatto affatto le miserie ed i mali veri della società! Come atti di beneficenza non possono certamente considerarsi le frequenti largizioni fatte al popolo, poichè i ricchi ne godevano anch'essi, anzi la miglior parte [2]). Sicchè in tutta la vita municipale non rimane che la sola alimentazione dei fanciulli poveri come monumento di un senso

(1) I. N. 1877, 6828, 5331, 1489, 5042, 4346, 7234, 1356; Reines. cl. 2, n. 89, e 30; I. N. 5566; Grut. p. 409, n. 12; I. N. 909, 5078.

(2) *Indic.* alle I. N. p. 481; e Minervini, *Iscrizioni di Cales*, 1864, p. 12.

Digitized by Google

veracemente umanitario. Il pensiero di questa istituzione venne attribuito a Nerva, ma si hanno tracce d'istituzioni alimentarie anche nei tempi anteriori [1]). Ritengasi perciò, che quest'Imperatore fu il primo a porvi efficacemente mano, mentre, come dice il Borghesi (*Bull. Ist.* 1839, p. 153) il suo successore Trajano ingigantilla, assicurando la sussistenza de' fanciulli ingenui e bisognosi di tutta Italia, secondato senza dubbio in così magnifica impresa dai ricchi di ogni comune, come sappiamo aver fatto Plinio per Como, Cornelio Gallicano per Velleja, e Celia Marciana per Terracina [2]). Certo è però, che in qualunque modo i ricchi cittadini manifestassero la loro munificenza, il popolo glien'era sempre grato; e se essi non ancora avean conseguìto alcun ufficio nel comune, gli eleggeva alle magistrature; e se per la loro condizione libertina non potevano aspirarvi, il decurionato gliene decretava gli onori, o anche gli ornamenti dell'augustalità, spesso congiunti al dritto di usare un bisellio [3]). Se avevano già esercitate tutte le cariche municipali, venivano innalzati all'onore di patroni della città, o decretavansi loro altre ricompense ed onori, come quelli d'una statua, o d'un clipeo, i funerali pubblici, un luogo pubblico e gratuito per la sepoltura, o tutti questi onori insieme [4]).

Per poco che uno metta a considerarsi questo movimento e questa ricchezza di vita, se risale col pensiero alla causa che li produsse, irresistibilmente si sentirà trascinato a benedire alla fortuna di Roma,

(1) V. la lapide atinate di Helvio Basila I. N. 4546; e Gori, *Inscr. Etr.* I, p. 449, n. 82.

(2) A questa istituzione bisogna riferire i numerosi *Quaestores alimentarii* o *alimentorum*, le cui funzioni spesso cumulavansi con la questura municipale.

(3) Per tal modo s'aveano liberti onorati degli ornamenti decurionali, duumvirali, sacerdotali, censorii, I. N. 25, 7234, 2530, Or. Henz. 884, 5231, 5280, o anche degli ornamenti dell'augustalità I.N.464, o l'augustalità istessa congiunta al bisellio e ad altri onori, Or. 4046; I. N. 381, 2342, 2346, 4040, 4889, 5214, 6042.

(4) I. N. 5250: *Huic decuriones funus publicum, statuam equestrem, clipeum argenteum, locum sepulturae decreverunt, et urbani statuam pedestrem.*

Digitized by Google

che riuscì vittoriosa dalla guerra sociale. Se avessero vinto i Sanniti cogli altri alleati, avremmo certamente avuto un'Italia divisa in due stati, e al più, forse confederati. Ma prevalse la fortuna di Roma, e da quella guerra uscì l'unità d'Italia più fortemente cementata, poichè aveva a fondamento l'uguaglianza politica di tutti gli abitatori della penisola, e una civiltà sola a tutti comune; e ne uscì questo dritto municipale, che giustamente è detto dal Mommsen (*Röm. Gesch.* II, p. 369) uno dei prodotti più ricchi ed importanti della generazione sullana in particolare, e della vita politica dei Romani in generale.

POMPEI

I patrii scrittori del secolo passato concessero all'antichità di Pompei parecchie migliaja di anni, e la sua origine ripeterono o da coloni fenici, o da Osci ed Etrusci parlanti un dialetto ebraico. Oggi la scienza progredita condanna all'oblio queste od altrettali opinioni, e però le covre col silenzio: che se a noi riesce difficile dimenticarle, perchè le troviamo consegnate nelle opere de'nostri più gravi e dotti Archeologi [1]), non per questo sarà lecito fermarsi ad esaminarle e con-

(1) Esse infatti appartengono a Mazocchi, Martorelli, Rosini e gli altri Accademici Ercolanesi, che compilarono la Dissertazione Isagogica (*Dissertation. isagogic. ad Herculanens. volumin. explanat.* 1797). Si sa che questa fu in gran parte scritta co'materiali apparecchiati dal Mazocchi; pur non sarà inutile avvertire, che egli aveva intorno alle origini di Pompei un'opinione molto differente da quella espressa nella citata dissertazione. Quivi infatti pigliasi a fondamento della storia di Pompei la leggenda, la quale narrava che Ercole trionfatore di Gerione, passato nella Campania, vi costrusse nel luogo ove menò la POMPA de' buoi iberici una città, che in memoria del fatto chiamò POMPEIA; e gli Accademici Ercolanesi riconoscendo in quell'Ercole una colonia di Fenici, a questi attribuirono la fondazione di Pompei, derivandone il nome dall'ebraico *pumbe*. Mentre il Mazocchi (e ciò risulta dalla pubblicazione di un suo ms. fatta dal Pr. de Blasiis nel *Giornale degli Scavi di Pompei*, 1862, fasc. 13-15) riteneva seguendo Strabone, che la città fosse stata fondata dagli Osci. Ma per l'opinio-

Digitized by Google

futarle. Passo quindi immediatamente a quel luogo di Strabone, che se reggesse alla critica, ci darebbe tutta quanta la storia di Pompei.

Parlando di Ercolano dice il greco Geografo « Questa città, e Pompeia che vien subito dopo ed è irrigata dal fiume Sarno, furono un tempo possedute dagli Osci, poi da Tirreni e Pelasgi, e poi dai Sanniti, i quali ne furono anch'essi cacciati. Pompeia è l'arsenale marittimo di Nola, Nuceria ed Acerra;... ed è bagnata come già dicemmo dal fiume Sarno, sul quale si possono portare mercatanzie, così a seconda, come a ritroso del suo corso » [1]).

Gli Osci, di cui Strabone parla in principio, sono di quelle parole a doppio senso, che più confusione han generato fra i critici moderni. È stato chiaramente avvertito dai grammatici romani, *Opicus* ed *Oscus* valer la stessa cosa [2]); l'uno essendo la forma greca, l'altro la forma latina del nome dello stesso popolo. Ora vediamo, che con l'uno o con l'altro nome vengono chiamati così gli antichissimi abitatori della Campania, come i Sanniti che v'irruppero nel quinto secolo di Roma. La identità dell'appellazione ha fatto credere, che i prischi e i nuovi Campani fossero fratelli d'una stessa famiglia: ma ciò non

ne, che egli aveva intorno all'origine di un tal popolo, credette dover cavare l'etimologia di Pompei anche da *Pumbe*; ed avvisò, che dalla interpretazione data dai Pelasgi (cioè dai Greci) a questa parola, nascesse la leggenda della POMPA menata quivi da Ercole.

(1) Οσκοι δὲ εἶχον καὶ ταύτην καὶ τὴν ἐφεξῆς Πομπαίαν, ἣν παραῤῥεῖ ὁ Σάρνος ποταμός· εἶτα Τυῤῥηνοὶ, καὶ Πελασγοὶ, μετὰ ταῦτα δὲ Σαννῖται· καὶ οὗτοι δ' ἐξέπεσον ἐκ τῶν τόπων. Νῶλες δὲ, καὶ Νουκερίας, καὶ Αχέρων . . . ἐπίνειον ἐστιν, ᾗ κοινῇ παρα τῷ Σάρνῳ ποταμῷ καὶ δεχομενῳ τὰ φορτία, καὶ εκπέμποντι. (L. V, p. 247 A). Nota il Casaubono: « deesse quicquam videtur, si verba ᾗ κοινῇ retineantur; illis autem sublatis sensus est perspicuus ». Gli Ercolanesi però (*Diss. Is.* p. 16) stimarono che doveansi non già togliere, ma correggere, e lessero invece ἐπίνειον, ᾗ πομπεῖον.

(2) *In omnibus fere antiquis commentariis scribitur opicus pro obsco. — Oscos quos dicimus, ait Verrius, Opseos antea dictos.* Fest. ed. Müll., p. 189, 198.

Digitized by Google

va. Difatti se vogliamo stare alla tradizione, dice Aristotile [1]), essersi chiamato Opica tutto il paese, che è fra l' Enotria e la Tirrenia, compreso anche il Lazio; e quindi bisognerebbe, per esser coerenti, fare una sola gente dei Latini e dei Sanniti, il che è impossibile. Se d'altra parte vogliamo stare alle ultime ricerche fatte sulle nostre antichità, quali sono esposte dal Mommsen (*Röm. Gesch.* I. p. 32) e dal Lange (*Röm. Alterth.* I. p. 58) sappiamo, che la massa del popolo ariano migrato in Italia si divise, appunto come gli Appennini dividono il paese, in due rami, l'uno occidentale o dei Latini, l'altro orientale o degli Umbro-Sabelli. Al primo ceppo bisogna riferire non soltanto i *Latini* propriamenti detti, ma gli abitatori della Campania (che con voce più ristretta, ma meno equivoca di *Osci* si direbbero *Ausoni*), e gl'*Itali* (cioè gli abitanti della Brezia e della Lucania anteriori ai Bruzi e i Lucani, che son di razza sannitica), e i *Siculi*. All'altro ceppo si riferiscono i Sabini, i Piceni, i Vestini, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Sanniti, gli Appuli, i Lucani, i Bruzi, e quelle dei Rutoli, Ernici, Equi e Volsci, che, troppo vicine al Lazio, assai per tempo si latinizzarono.

Dopo ciò, possiamo mai seguendo Strabone riferire ai primi Osci od Ausoni l'origine di Pompei? Fra le città campane ben poche ce n'ha che risalgano a quest'epoca primitiva: possono citarsi Capua e Nola, a cui i monumenti, la tradizione, e il loro stesso nome s'accordano a concedere un'antichità molto remota. Ma Pompei? All'infuori della testimonianza di Strabone, io nulla trovo che possa darle un'origine sì lontana; che anzi vi mancano pure i monumenti del periodo posteriore, cioè della dominazione che gli Etrusci ebbero nella Campania [2]). Quindi io sono d'avviso, che il primo periodo osco od auso-

(1) Ὤκουν δὲ τὸ μὲν πρὸς τὴν Τυῤῥηνίαν Οπικοὶ, καὶ πρότερον καὶ νῦν καλούμενοι τὴν επωνυμίαν Αὔσονες. Polit. VII, 10. E presso Dionigi d' Alicarnasso (I, 72, Αριστοτέλης δὲ ὁ φιλόσοφος Αχαιῶν τινας . . . ελθεῖν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς Οπικῆς, ὃς καλεῖται Αατιον, ἐπι τῷ Τυῤῥηνικῷ πελαγει κείμενος.

(2) La tradizione di una Campania etrusca è stata rifiutata dal Niebhur (*Histoire*

Digitized by Google

nio, non meno che quello etrusco debbano considerarsi come favolosi, e che solo il periodo sannitico rimanga storicamente certo, perchè provato dai monumenti.

Ma gli Osci sanniti furono essi i fondatori di Pompei? Se la risposta dev'essere basata sui fatti, bisogna confessare che i più antichi monumenti finora scoperti in questa città (come il tempio e le colonne del foro triangolare) appalesano a giudizio degli intendenti uno squisito e purissimo gusto greco. Onde è permesso andare all'idea che prima dei Sanniti, abbiano coloni greci stabilito i loro commerci e la loro civiltà sulle pendici della collina dove oggi siede Pompei: salvo che non voglia dirsi, appartenere quei monumenti a un'arte italica, il che io non saprei nè affermare, nè contradire. E il nome, che spesso contiene la storia più remota di un luogo, neanche può esserci di ajuto per dirimere la quistione, se i primi abitatori di Pompei sieno stati osci od elleni: poichè l'appellazione originaria della città potè essere così il greco πομπεῖον, come l'osco pùmpaiia; tanto più che l'uno e l'altro nome riescono al medesimo risultato, cioè a confermare la destinazione storica di Pompei, quale ci vien data nel luogo su citato di Strabone. Invero la vita dei coloni che attirati dal sorriso incantevole del luogo si stabilirono sulla collina pompeiana, dovè per tempo venir determinata dalla loro posizione geografica. Non avevano il mare immediatamente vicino [1]), ma il

Romaine trad. par Golbery, 1830, tm. I. p. 104 e ssg.) e dal Mommsen (*Die unteritalischen Dialekte*, 1850, p. 314), il quale ha cercato di spiegare le iscrizioni con caratteri etruschi dei vasi di Nola, senza ricorrere a quella tradizione. Essa però è divenuta certissima dopo gli scavi di Capua negli ultimi tredici anni. Cfr. l'analisi data dal Minervini (*Bull. Nap.* n. s. II. p. 108 ssg.) degli articoli di R. Rochette, *Notices sur les fouilles de Capoue*, 1863; e gli articoli di Garrucci e Minervini nel *Bull. Nap.* n. s. I, p. 84; VII, p. 144.

(1) V. in Garrucci (*Questioni pompeiane*, 1853, p. 57) confutati gli Ercolanesi (*Diss. Isag.* p. 30) i quali ritennero, che la marina giungesse fin sotto le mura di Pompei, e che la zona di terra che oggi divide la città dal mare fosse effetto della eruzione del Vesuvio, che la seppellì nel primo secolo dell'Impero.

Digitized by Google

Sarno, ricco allora di acque assai più che non sia oggi, scorreva ai piedi della collina. E però come Ostia e Volturno trovavasi alla foce di un fiume se non navigabile certo barchereccio, che offriva loro opportunità di risalir la corrente fin molto dentro terra, caricare le barche dei prodotti di cui il suolo soprabbondava, specialmente grano, olio, vini, e poi mandarle al mare. Infatti quei coloni recaronsi in mano a poco a poco non solamente il commercio delle città mediterranee della valle del Sarno, ma di altre più lontane ancora, come Acerra. Da questo commercio di spedizione prese quel luogo il suo nome; poichè πομπεῖον (com'è ad evidenza mostrato nella *Diss. Isag.* p. 16-17) vale *caricatojo*, e pùmpaiia dee certamente significare *spedizione*, la sua radice essendo quella stessa di πέμπω, πομπεύω, πομπός, πομπεύς, πομπαῖος, πομπευτήρ, che tutte racchiudono il senso di spedizione.

I monumenti epigrafici del periodo sannitico tornati a luce insino ad ora ci dicono abbastanza, ma non ogni cosa intorno alla costituzione che Pompei aveva in quel tempo. In generale sappiamo, che le città osche si reggevano tutte a libera repubblica, certune però con una costituzione democratica modellata alla greca, certe altre con l'oligarchica. Delle une e delle altre ci dà un esempio la stessa Nola, che prima della seconda guerra punica aveva un reggimento popolare, mutato poi da Marcello nel 538 | 216 in oligarchia (*summa rerum senatui tradita*, Liv. XXIII, 17). E a Pompei quale di queste due forme prevaleva? Che ci fosse un senato è certissimo: la voce Kúmbennium già dal Grotefend [1]), interpretata *collegium*, cioè *concilium*, *senatus*, apparisce nella lapide di Adirano (Mom. n. XXIV = Husc. n. XLVII), nell'iscrizione dell'orologio solare (*Bull. Nap.* n.s. III, p. 36, 105), e forse in un altro frammento (Mom. XXVI = Husc. XLIX), dove... anginud può supplirsi molto probabilmente (Kúmbennieis t)anginud = *Senatus decreto* [2]). Ma che allato

(1) *Rudimenta linguae oscae*, 1839, p. 28.

(2) Nei monumenti oschi di altre città trovasi invece senateis tanginud; ma

Digitized by Google

al Kúmbennium ci fosse l'adunanza del popolo sovrano, questo è ciò che i monumenti non han finora rivelato [1]).

Invece s'ha una più precisa notizia dei magistrati pompeiani in questo tempo. Leggesi presso Festo (ediz. Müll. p. 123): *Meddix apud Oscos nomen magistratus est.* Il *meddix* adunque è un nome generico, il quale per ispecificare i diversi magistrati ha bisogno o di aggiungersi un aggettivo, come in *medixtuticus*, o un nome aggettivico, rimanendo esso per lo più sottinteso, come degetasius e medix degetasius, sverrune (e presso i Marsi e i Volsci vesune o medis vesune), cenzsur, aîdilis, kvaîstur. Il meddixtuvtics *summus magistratus erat Campanis* (Liv. XXIII, 35), chè appunto tuvtcis vuol dire *summus, supremus*. Molti archeologi nostrali ingannati dall'analogia, che han voluto trarre dai

forse l'originario nome osco del senato è Kúmbennium, e la parola senateis può attribuirsi ad influenza latina. Difatti apparisce a Nola sul cippo abellano, che è posteriore alla riforma fattavi da Marcello; nella tavola Bantina, che contiene la traduzione di una legge romana, e nella lapide tereventinate di Numerio Bairio (Hus. XXVIIa), che è scritta in caratteri latini.

(1) L'Huschke assai dirittamente ha notato (Op. cit. p. 36), che l'osco vereia, veriiai denota secondo i luoghi e le circostanze o il popolo, o il popolo adunato, o la riunione popolare; ma non è stato egualmente felice nel sostenere, che vereiiai pùmpaiianiai del marmo di Adirano valesse *concilii pompeiani*. Le parole eitiuvam paam vereiiai pùmpaiianai tristamentud dedet, egli le ha spiegate (pag. 176): *multam, quam concilii pompeiani condemnatione dedit*. Ma da un lato la identità fra trist-a-mentu-d e *test-a-mento* è manifesta; sicchè per ispiegar quello, ei ricorre a torto alla radice di *tristis*, *terere*, onde trovarvi una *tristis sententia* o *condemnatio*, mentre s'ha in pronto il sanscrito tras, *tenere, sustentare* (Westergaard, *Radices linguae sanscritae*, p. 306; Corssen, *Lateinischen Formenlehre*, 1863, p. 6). D'altra parte, la iscrizione dell'orologio solare pompeiano ha dimostrato, che eitiuvam non può avere il senso di *multam* datole dall'Huschke, sibbene l'altro di *pecuniam;* e però cadendo la sua interpretazione (mentre rimane salda quella data da altri filologi: *pecuniam, quam reipubblicae pompeianae testamento dedit*), cade altresì ogni fondamento per ammettere un comizio pompeiano nel periodo osco.

Digitized by Google

due Consoli romani, e da una men retta interpretazione dell'unica lapide osca ercolanese (Mom. XVIII = Hus. XLI) han creduto, che due fossero i meddices tutici presso i Campani. Ma il vero è, che una sola persona apparisce costantemente rivestita del potere supremo, tanto nei luoghi di Livio, ne' quali è ricordata questa magistratura (XXIII, 35; XXIV, 19; XXVI, 6; cfr. XXIII, 2, 4), quanto nelle iscrizioni tornate finora a luce. Si è invocato per sostenere la dualità dei supremi meddices anche il verso di Ennio presso Festo (p. 123): *summus ibi capitur meddix, occiditur alter*. Ma appunto questo verso conferma viemeglio l'unicità del meddix tuticus; e invece quello che se ne può dedurre è, che allato al supremo magistrato ce ne fosse un altro, rivestito anch'esso di alti poteri, ma non *tuticus*, cioè inferiore sempre. E ciò trova appoggio in quel luogo di Livio (XXIII, 7), dove accanto al supremo medix tuticus Decio Magio v'è un Mario Blosio pretore, che ha fra l'altro la facoltà di convocare il senato. L'Huschke (Op. cit. p. 51) sospetta, che questi fosse un degetasis (tradotto da Livio con *praetor*), e che mentre il medix tuticus aveva il *summum imperium*, con la direzione dei più alti interessi politici, militari, religiosi; l'altro, il degetasis, avesse un *imperium* più ristretto, spettandogli principalmente la presidenza del senato e dei comizi popolari, l'amministrazione della giustizia, e tutti quegli affari interni, che si rannodavano alla più antica monarchia patriarcale. Questa per altro non è che una congettura, la quale aspetta di venir confermata dai monumenti [1]: il certo è che a Pompei, in tre iscrizioni a lui relative (Mom. XX-XXII = Hus. XLIII-XLV) vedesi un solo meddix tuticus dedicare tempî (antico privilegio in Roma del magistrato col *summum imperium*), od altro edifizio pubblico da lui ordinato.

Dopo il meddix tuticus venivano due altre magistrature, quella

(1) Nella colonia latina di Benevento il Garrucci (*Dissertazioni Archeologiche*, p. 96) ha riconosciuto un ordinamento molto a questo conforme.

Digitized by Google

degli edili (aîdilis) e del questore (kvaîstur). È ricordato quest'ultimo magistrato in quattro iscrizioni (Mom. XXIV-XXVI = Hus. XLVII-XLIX, e *Bull. Nap.* n. s. III, p. 36). Degli edili s'avea memoria nella notissima lapide viaria della porta stabiana (Hus. XLIXa) e in un frammento (Mom. XXIII = Hus. XLVI); a questi due monumenti oggi ne va aggiunto un terzo, chè rimasto tanti anni inavvertito nella casa del Fauno, è stato da pochi giorni trasportato nel nostro Museo; l'epigrafe dice così:

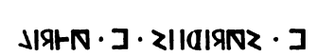

I loro uffici appariscono essere quelli stessi, che il questore e gli edili ebbero nella posteriore costituzione municipale; l'uno infatti col danaro delle multe da lui riscosso fa costruire un edifizio pubblico (triibum), e un orologio solare, che il senato avea decretati; e i due edili curano la costruzione di tre vie, cioè verso il ponte stabiano, verso la cella di Giove Milichio, e la via Giovia. Ma io non ricordo che gli edili e i questori municipali abbiano approvato un'opera pubblica fatta a pubbliche spese, vedendosi comparire in tale solennità quasi sempre il solo magistrato supremo, e rare volte unitamente ad esso gli edili. Invece i questori nelle lapidi osche pompeiane approvano essi stessi le opere fatte con la pecunia multaticia. Nè pare che gli edili Magio Sizio e Numerio Ponzio avessero terminate e selciate quelle tre vie a spese proprie, poichè ciò non è detto: lo fecero dunque col pubblico danaro; ma in tal caso la costituzione municipale romana richiedeva, che l'opera venisse ordinata con un decreto del decurionato (v. p. 41), e poi approvata dal supremo magistrato: invece nella lapide osca è taciuto il senatusconsulto, che per conseguenza non vi fu, e gli edili stessi approvano l'opera da loro curata. Sembrami perciò che gli edili e i questori del periodo osco abbiano avuto una indipendenza e libertà d'azione, che ai corrispondenti magistrati municipali non fu concessa.

Digitized by Google

Così reggevasi Pompei quando i Romani cominciarono a mescolarsi nelle cose della Campania; e conservò certamente la sua costituzione anche dopo venuta in soggezione di questi [1]: poichè non essendovi alcuna ragione per credere, che le fosse toccato un *foedus iniquum*, può ritenersi che l'abbia ottenuto *aequum*; ed abbia con esso conservata la propria autonomia, rimanendo alleata di Roma con quei patti stessi, che legavano tutti gli altri Socii [2].

Nella guerra marsica tenne per gl'Italici; e sotto le sue mura Lucio Cluenzio, uno de' capi sannitici, ebbe due scontri con Cornelio Sulla, nel secondo de' quali fu interamente sconfitto (665 | 89). Ma la città campò dalla sorte, che nell'Aprile e nel Giugno dello stesso anno era toccata a Stabia ed Ercolano, poichè Sulla non potè trattenersi ad assediarla. Quando tutti gl'Italici furono ammessi nella romana cittadinanza, vi entrò senza dubbio anche Pompei, e divenne municipio. Pochi anni appresso però L. Sulla per castigarla della costanza, con cui avea seguìto le parti dei Socii, vi mandò una colonia di veterani, e fra i III*viri coloniae deducendae* v'era lo stesso P. Cornelio Sulla nipote del dittatore. Gli Accademici Ercolanesi (*Diss. Isag.* p. 51) parlando in generale delle colonie sullane, avean giustamente notato, che esse nè il nome, nè il dritto mutavano delle

(1) L'anno preciso non si conosce; ma primo il Pellegrino lo ripose fra il 441 | 313 e il 445 | 309 (*Discorsi*, pag. 699), e la sua congettura, adottata anche nella Dissertazione Isagogica (pag. 41), non è priva di fondamento; poichè non pare probabile, che Pompei venisse assoggettata prima di Nola, cioè prima dell'anno 441 | 313; ma innanzi che Nuceria fosse presa (a. 446 | 308) i Romani veggonsi nel 445 | 309 pratticare nel porto di Pompei come in casa propria (Liv. IX), il che argomenta, che fosse stata già ridotta in loro soggezione.

(2) All'epoca della dominazione romana possono riferirsi le grandi strade, che per la via di terra allargarono le comunicazioni di Pompei, rimaste fino allora circoscritte alle città, cui poteva avvicinarsi per la corrente del Sarno. Con la via Campana congiungevasi verso nord-ovest ad Ercolano, Napoli, Pozzuoli, Capua, e di qui con l'Appia a Roma; verso mezzogiorno a Nuceria e Stabia, e verso oriente un altra via la congiungeva a Nola, e quindi alla Popilia.

Digitized by Google

città, nelle quali venivano collocate [1]): però tale veduta applicata al fatto di Pompei porterebbe, che questa fosse rimasta municipio anche dopo la colonia sullana, e municipio infatti la chiama Plinio all'anno della congiura di Catilina [2]). Ma le più antiche iscrizioni pompeiane ci parlano di decurioni e magistrati della colonia (I. L. A. 1246, 1247): or come vorrà questa intendersi? forse per la repubblica, che formarono da sè i coloni rimanendo divisi e distinti dai nativi? Ma allora ci sarebbero stati fra le stesse mura di Pompei due comizi popolari, due senati, e le stesse magistrature a doppio: e questo mi pare assai poco probabile. Non che mi ripugni; poichè si vedrà, che tale è precisamente il caso di Pozzuoli; ma non sono inchinato ad ammetterlo senza gravi documenti; e tale non mi sembra la testimonianza di Plinio. Poichè una fusione tra Pompeiani e coloni vi fu certamente: lo dimostrano i cognomi di *Veneria Cornelia* dati alla colonia nell' I. L. A. 1252, e tolti evidentemente dal nome della principale divinità degli originari Pompeiani, Venus Fisica, e dal nome gentilizio del dittatore, che v'avea mandato i coloni. E se questa fusione non si vuol riporre nei principî stessi della colonia, dove trovare l'avvenimento che l'abbia originata? Nè si può dire, che avvenne lentamente; poichè ciò potrebbe ammettersi quando Pompeiani e coloni fossero stati accidentalmente divisi; ma una volta che gli uni e gli altri erano costituiti in due repubbliche separate, non altrimenti potea farsi l'unione, che distruggendo l'una o l'altra delle due repubbliche, come appunto fece Nerone in Pozzuoli; ma dove è memoria di questo fatto in Pompei? Perciò ritengo, che antichi e nuovi abitatori dovettero formare con eguali dritti un comune solo, che prese il nome di *colonia*, ed è di questa colonia così costituita, che parlano l'I. L. A. 1246, e le

(1) A un tale risultato è venuto anche il Zumpt, *Comm. Epig.* I, p. 250.

(2) *In Catilinianis prodigiis pompeiano ex MUNICIPIO M. Herennius decurio sereno die fulmine ictus est* (*Hist. Nat.* II, cp. 31). A questo medesimo fatto si rifescono i due versi di Cicerone (*De Divin.* I, cp. 11.): *Aut cum terribili perculsus fulmine civis Luce serenati vitalia lumina liquit.*

Digitized by Google

altre di tempo posteriore I. L. A. 1252, I. N. 2230, 2232, 2234, 2255. E le stesse contese nate fra Pompeiani e coloni a causa *de ambulatione* [1]) *et suffragiis* (Cic. *pr. Syl.* c. 21), che gli Accademici Ercolanesi richiamarono per provare, che i coloni non fossero entrati a formar parte della repubblica pompeiana, vanno più agevolmente spiegate secondo l'opinione qui proposta. Giacchè possono con tutta certezza riferirsi agli anni, che immediatamente seguirono la deduzione della colonia, quando, cioè, la memoria del danno sofferto pei terreni attribuiti ai coloni era ancor fresca nei Pompeiani, che perciò sfogavano il malumore nei comizi, facendo col peso preponderante dei loro suffragi riuscir sempre i nativi, e restare addietro i coloni. Da ciò contese e forse baruffe, che si rinnovavano ogni anno, fino a che i patroni della colonia (tra i quali era lo stesso P. Sulla) composero con una sentenza arbitramentale ogni litigio [2]), e agevolarono così la via a quella fusione tra antichi e nuovi Pompeiani, che in dritto già esisteva, ma in realtà non ancora.

Essendo dimostrato, che *Felices Augustae* si dissero le colonie dedotte da Sulla ed aumentate da Augusto, e trovandosi nelle lapidi pompeiane un *Pagus Augustus Felix suburbanus* (I. N. 2209, 2252 a, 2355, 2378), può ritenersi che i coloni di Sulla andassero ad abitar fuori le mura di Pompei, formando un pago suburbano, e che accanto ad essi vennero altri coloni mandativi da Augusto nel 747 | 7 a. C.

(1) Devesi al Garrucci (*Quest. pomp.* p. 31) la più soddisfacente dichiarazione della parola *ambulatio*. Dal Grutero ad A. Zumpt, tutti quelli che ne avean tentato la spiegazione, v'aveano riconosciuto un edifizio pubblico, un porticato; ma il Garrucci trovando che la questione per l'*ambulatio* nacque e finì insieme coll'altra pei suffragi, pensò che l'*ambulatio* abbia denotato l'aggirarsi, che facevano per le pubbliche vie i candidati alle magistrature municipali, onde procacciarsi ed assicurarsi i suffragi degli elettori.

(2) Dire come vi sieno riusciti è materia di conghietture; nulla però vieta di credere che l'abbiano fatto con qualche articolo aggiunto allo statuto municipale della città, con cui venisse garentita ai coloni la partecipazione al senato e alle magistrature della colonia.

Digitized by Google

o poco prima (I. N. 2293 [1]). Il pago Augusto Felice formava naturalmente una sola cosa col comune pompeiano; avea però, come già s'è visto pei paghi in generale (p.29), una certa autonomia nelle cose religiose, trovandovisi il *magister* (I. N. 2209, 2355, 2378) cioè lo stesso che il *paganus pagi* dell'I. N. 2343, detto anche talvolta semplicemente *paganus* (I. N. 2344, 2346), servito da quattro ministri di condizione servile (I. N. 2293). Non meno di due persone eran rivestite dell'autorità di *magister*, poichè nell'I. N. 2209 troviamo un *secundarum (partium) magister*, la quale espressione, come ha dimostrato l'Avellino (*Opus.*, v. III, p. 33) dev'essere in relazione con un *summarum (partium) magister* (I. N. 2174), ovvero con un *summus magister* (I. N. 5786 a 5789). Anche un proprio edile avrà probabilmente avuto il pago Augusto Felice, poichè il programma . . . M · SABIN | AED · P · A · AFRICANUS · ROG (*Giorn. degli Scav.*, 1862, fsc. 14, p. 44) può spiegarsi AED(*ilem*) P(*agi*) A(*ugusti*), come ha proposto il Fiorelli (l. cit.), quantunque egli preferisca un'altra veduta.

Ed ora, dopo accennati quei fatti politici che influirono sull'ordinamento municipale di Pompei [2]), è tempo di venire a descrivere la sua costituzione.

La solenne adunanza del popolo nei comizi non apparisce in alcuno dei monumenti pompeiani tornati finora a luce; ma in cambio troviamo nelle epigrafi dipinte sulle mura laterali di tutte le vie la testimonianza più vera del gran movimento elettorale, che sino agli ul-

(1) Che l'agnome di Augusto siasi a dispetto della cronologia, preposto a quello di Sulla, è cosa facile a spiegarsi con l'adulazione verso quell'Imperatore.

(2) Non ho ricordato la colonia di Greci Alessandrini migrata a Pompei nell'ultimo secolo della repubblica, e più precisamente come vuole il Minervini (*Bull. Nap.* n. s. III, p. 58 e ssg.) dopo il 724 | 30, appunto perchè essendo una colonia di stranieri, niuna influenza potette avere sulla costituzione comunale di Pompei, quantunque sia indubitato, che molta ne ebbe sulla religione e i costumi.

Digitized by Google

timi anni precedeva i comizi di Pompei. In queste epigrafi, più propriamente dette programmi, qualcuno del popolo o esprimeva il suo voto individuale, oppure raccomandava al suffragio degli elettori uno o più candidati: quindi i programmi terminavano d'ordinario con una preghiera, *o(ro,-rat)* [1]), *o(ro,-rat) v(os) f(aciatis)* [2]), o con un suffragio elettorale *facit* [3]), *rog(o,-at)* [4]), *cupit* [5]), le quali formole spesso fra loro s'intrecciavano o modificavansi leggermente [6]), siccome vedesi in Garrucci (*Quest. Pomp.* p. 40). Il nome dell'eleggibile va d'ordinario accompagnato da un elogio, e quelli che ricorrono più di frequente sono *d(ignum) r(ei) p(ublicae)* e *v(irum) b(onum)*, che talvolta si veggono cumulati [7]). Non mancano però altre formole di lodi, come *civis bonus* [8]), *dignus dignissi-*

(1) CVSPIVM · PANSAM O(*ro*) AED Bull. Nap. vol. I, p. 10, n. 24.
CAPRASIVM FELICEM AED O(*rat*) PHILIPPVS Mus. Borb. vol. I, App. p. 8.

(2) P. PAQVIVM · ET A · VETTIVM · D · I · D · O(*ro*) V(*os*) F(*aciatis*)
Diss. Is. tb. XII.
HOLCONIVM · AED | O(*rat*) · V(*os*) F(*aciatis*) CLADIVS (sic)
Antiq. Pomp. vol. II, p. 608, n. 4.

(3) VEDIVM · SIRICVM | QVINQ(*uennalem*) · TVLLIVS · FACI(T)
Ant. Pomp. vol. II, p. 207.

(4) M · EPIDIVM | SABINVM | AED · ROG(*o*) Bull. Nap. vol. I, p. 19, n. 4.
P · VEDIVM · NVMMIAN(*u*)M | AED · CERATVS · LIB(*ertus*) · ROGAT
Ant. Pomp. vol. II, p. 476.

(5) CASELLIVM | ERASTVS CVPIT AED Ant. Pomp. vol. II, p. 238.

(6) C · IVLIVM · POLIBIVM | I · D LICINIVS ROMANVS ROGAT · ET · FACIT
Mus. Borb. vol. I, App. p. 7.
Vedi a pag. seg. not. 8, O(*ro*) V(*os*) F(*aciatis*) DIC(*o*) ROG(*o*)
M · CERRINIVM · VATIAM | AED · DIGNVM · REI · P(*ublicae*) · TYRRANVS · CVPIENS | FECIT · CVM · SODALES Ant. Pomp. vol. II, p. 232.
A · SVETTIVM · CERTVM | CLODIVS NYMPHODOTVS · CVPIDISSIMVS · ROG
Ant. Pomp. vol. II, p. 453.

(7) CN · HELVIVM · SABINVM · AED · V · B · D · R · P · O · V · F
Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 119.

(8) MILIVM · MAIVM · D · V · I · D | AVRELIVS · CIVEM · BONVM · FAC(*it*)
Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 206.

Digitized by Google

mus [1]), *probus probissimus* [2]), *iuvenis optimus* [3]), *integer* [4]), *innocuus* [5]), *frugi* [6]), *omni bono meritus* [7]), *verecundissimus* [8]), *adolescens verecundus* [9]), *egregius* [10]), e poi quest'ultima: *quorum innocentiam probastis*, che incontrasi nel programma, in cui si domanda Suezio Certo per IIviro i. d., e Suezio Vero per edile, avendo Celso a collega [11]). In due altri programmi riesce poi abbastanza singolare il modo come gli elettori raccomandano i candidati Giulio Polibio e Postumio Probo all'ufficio di edile, ricordando che *pa-*

(1) SVETTIVM · CVM · EPIDIO | IIVIR(*os*) · I · D · OVF (*mon.*) · DIG(*ni*) SVNT
Diss. Is. tb. XI.
L · POPIDIVM · L · F · AED | IVVENEM · DIGNISSIMVM · ROG
Ant. Pomp. vol. II, p. 57.

(2) CVSPIVM | PANSAM · AED | IVVENEM · PROBVM | DIGNVM · REI · P · OVF (*mon.*)
Ant. Pomp. vol. II, p. 57.
PAQVIVM · ET · CAPRASI(*um*) | PROBISSIMOS D · V · I · D · OVF (*mon.*)
Bull. Nap. vol. I, p. 19, n. 6.

(3) (*M. Epid*)IVM · SABINVM | AED · HELISAEVS · ET · TINTIRIVS | OPTIMVM · IVVENEM ROG(*ant*) Ant. Pomp. vol. II, p. 162.

(4) RVFVM · IIVIRVM | IVVENEM · INTEGRVM Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 224.

(5) L · POPIDIVM · SECVNDVM | AED IVVENEM INNOCVM (sic) AETATIS D · R · P | CERDO FACIT Garrucci, Quest. Pomp. p. 36, n. 3.

(6) HOLCONIVM | PRISCVM · D · R · P · II · (*v*) | IVVENEM · FRVG(*i*)
Bull. Nap. n. s. I, p. 59, n. 11.

(7) CN · HELVIVM · SABINVM | OMNI · BONO · MERITVM · IVVENEM · AED · D · R · P | OVF · DIC(*o*) · ROG(*o*) Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 179, dove leggesi più intiero, che in Garrucci, Quest. Pomp. p. 36, n. 6.

(8) A · VETTIVM | FIRMVM · VERECVNDISSIMVM | IVVENEM · D(*uumvirum*) · V · A · S · P · P · Q · V · FACIATIS Bull. Nap. vol. I, p. 19, n. 9.

(9) POPIDIVM · SECVNDVM | VERECVNDVM · ADVLESCENTEM · AED · OVF (*mon.*)
Ant. Pomp. vol. II, p. 570.

(10) POPIDIVM · SECVNDVM | EGREGIVM · ADVLESCENTEM · AED · OVF (*mon.*)
Ant. Pomp. vol. II, p. 546.
POPIDIVM | ET CVSPIVM | IVVENES EGREG(*ios*) OVF (*mon.*)
Bull. Nap. n. s. I, p. 157, n. 13.

(11) Fiorelli, Giornale degli Scavi, 1862, fsc. 14, p. 64, n. 25.

Digitized by Google

nem bonum fert [1]), o anche *fert thynnum* (è scritto però: *fer tunnum*) [2]).

Spesso chi scriveva il programma non contento di dare il proprio voto, raccomandava il suo candidato anche a taluno dei più influenti [3]), o in favore di lui adduceva la sentenza di qualche persona molto autorevole [4]). Più spesso il programma non esponeva il voto di un solo, ma di più persone insieme [5]), o un desiderio collettivo indeter-

(1) C · IVLIVM · POLYBIVM | AED · OVF · (*mon.*) | PANEM · BONVM · FERT
Bull. Nap. vol. I, p. 10, n. 15.

(2) POSTVMIVM · PROBVM | POTHINVS · ROG | FER TVNNVM
Diss. Is. tb. XIII, n. 7.

(3) SVETTIVM · VERVM · AED · OVF | LVCI · FAVE
Bull. Nap. n. s. I, p. 10, n. 12.

CVSPI · FAC · FADIVM | (*et*) IVNIVM · D · D · R · P · | AED(*iles*)
Ant. Pomp. vol. II, p. 667.

PROCVLE · FRONTONI | TVO · OFFICIVM . COMMODA
Bull. Nap. n. s. I, p. 59, n. 7.

(*Post*)VMIVM · MODESTVM · AED | SIRICE · FAC · FACIAS
Fiorelli, Giorn. degli Scavi, 1862, fsc. 13, pag. 3.

SABINVM · AED | PROCVLE · FAC · ET · ILLE | TE · FACIET
Ibid. fsc. 14, p. 47, n. 4.

(4) M · EPIDIVM · SABINVM | EX · SENTENTIA · SVEDI · CLEMENTIS · D·V·I·D·
Ant. Pomp. vol. II, p. 58.

M · EPIDIVM · SABINVM · D · I · DIC · | OVF | DIG · EST | DEFENSOREM · COLONIAE · EX · SENTENTIA · SVEDI · CLEMENTIS · SANCTI · IVDICIS | CONSENSV · ORDINIS · OB MERITA · EIVS · ET · PROBITATEM · DIGNVM · REI · PVBLICAE · FACIAT | LIBINVS · DISSIGNATOR · CVM · PLAVSV · FACIT Bull. Nap. n. s. II, p. 27, n. 19.

M · EPIDIVM | SABINVM | II · VIR · IVR · DIC · Q · V · F · DIGNVM · IVVENEM | SVEDIVS · CLEMENS · SANCTISSIMVS | IVDEX · FACIT · VICINIS · ROGANTIBVS Bull. Nap. n. s. VI, p. 116, n. 8.

(5) A · VETTIVM FIRMVM | NVMISIVS IVCVNDVS · CVM · SECVNDO | ET VICTORE ROG Mus. Borb. vol. I, App. p. 9.

M · CERRINIVM | VATIAM . AED · OVF (*mon.*) · SERI · BIBI | VNIVERSI · ROGANT | SCR · FLORVS · CVM PRVCTO
Fiorelli, Giorn. degli Scavi 1865, fsc. 31, p. 1.

Digitized by Google

minato [1]), oppure il voto di tutti quelli che abitavano in una stessa casa [2]), nella stessa regione, come i forensi [3]), o il voto dei vicini [4]), o di tutto il popolo [5]). Notevolissimi poi sono i programmi fatti in nome d'intiere corporazioni, come le due sodalità dei *Veneri* [6]) e degli *Isiaci* [7]), ed i collegi degli *aurifices* [8]), *offecto-*

M · HOLCONIVM · PRISCVM | C · GAVIVM RVFVM · IIVIR(*os*) | PHOEBVS . CVM · EMPTORIBVS | SVIS ROGAT Diss. Is. tb. XIII, n. 6.

(1) CASELLIVM AED (*mon.*) OVF (*mon.*) | HINC ROGANT Bull.Nap.n.s.VII,p.68.
(*R*)VSTIVM Æ | ROGAMVS · DIGNVS · EST Bull. Nap. vol. I, p. 19, n. 6.
. . . VM · AED | . . . ROGAMVS Bull. Nap. n. s. IV, p. 17, n. 3.

(2) M · HOLCONIVM · II · V · I · D | L · CEIVM · SECVNDVM · IIVIR | PASSARATVS · NEC · SINE MAENIANO · | ROG Bull. Nap. n. s. I, p. 185, n. 6.

(3) FORENSES | ROG · P · PAQVIVM. Bull. Nap. n. s. II, p. 29.

(4) (*Hyp*)SAEVM · QVINQ(*uennalem*) | D · R · P · VICINI · VOLVNT Ant. Pomp. vol. II, p. 553.
CN · HELVIVM | SABINVM · AED | II · VIR · OVF | VICINI FAC(*iunt*) Ibid. p. 426, n. 3.
A · VETTIVM · CERRINIVM · FELICEM · VICINI · AED · OVF (*mon.*) Ib. p. 173.
Q · POSTVMIVM | MODESTVM · QVINQV | VICINI Ibid. p. 605, n. 2.
VATIAM | AED · VICINI Bull. Nap. vol. I, p. 19, n. 19.
TI · CLAVDIVM · VERVM | VICINI · ROGANT Ibid. p. 10, n. 26.
. . . VICINI · CVM · CAPITONE · ROGANT Ibid. p. 19, n. 7.

(5) L · POPIDIVM · SECVNDVM | AEDILEM · POPVLVS · ROGAT L'ho letta sul lato settentrionale dell'isola ove trovasi la casa del citarista.
P · PAQVIVM · PROCVLVM · IIVIR · I · D · D · R · P · | VNIVERSI · POMPEIANI · FECERVNT Bull. Nap. n. s. II, p. 52.

(6) L · CEIVM · SECVNDVM (*et*) GAVIVM | DIGNVM · AED(*iles*) · VENERI · ROG Diss. Is. tb. x, n. 1.
PAQVIVM · D · I · D | VENERI ROGANT Diss. Is. tb. x, n. 2; cfr. Bull. Nap. n. s. I, p. 5.

(7) CN · HELVIVM | SABINVM AED (*mon.*) ISIACI | VNIVERSI · ROG Diss. Is. tb. VII, n. 7.
CVSPIVM · PANSAM · AED | POLYBIVS · NATALIS · CLIENS · CVM · ISIACIS · ROG Bull. Nap. n. s. I, p. 177.

(8) C · CVSPIVM · PANSAM · AED | AVRIFICES · VNIVERSI | ROG Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 198.

Digitized by Google

res [1]), *pistores* [2]), *culinari* [3]), *piscicapi* [4]), *salinienses* [5]), *lignari plostrari* [6]), che certamente eran compresi fra i *lignari* in genere [7]), dei *pomari* [8]), *tonsores* [9]), *pilicrepi* [10]), *muliones* [11]), *saccarri* [12]), *chipari* (forse corrotto da *caepari*) [13]), e che probabilmente entravano fra gli *agricolae* [14]): i quali programmi fanno nascermi il sospetto, che a Pompei non essendovi indizio di una divisione per curie, la votazione nei comizi si facesse per le sodalità e i collegi, tra

(1) POSTVMIVM · PROCVLVM AED | OFFECTORES · ROG Bull. Nap. vol. II, 6.

(2) C · IVLIVM POLYBIVM · IIVIR · OVF (*mon.*) | MVLTVM · PISTORES · ROGANT Bull. Nap. vol. III, 2.

(3) L · PLOTIVM · ET · SVELLIVM | IIVIR · D · R · P · OVF (*mon.*) · CVLINARI ROGANT Garrucci, Quest. pomp. p. 38, n. 19.

(4) POPIDIVM · RVFVM AED PISCICAPI FAC(*iunt*) Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 124.

(5) M · CERRINIVM | AED · SALINIENSES | ROG Diss. Is. tb. VII, n. 2.

(6) MARCELLVM · AED · LIGNARI | PLOSTRARI · ROG · LASSI | CVM · FABIO · ET · CRINIO · ET · C · NISIO | INFANTIONE · VBIQ(*ue*). Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 119.

(7) HOLCONIVM | II · V · I · D · LIGNARI | IVVENEM EGREG Bull. Nap. n. s. II, p. 24.
CVSPIVM · PANSAM | AED · LIGNARI · VNIVERSI · ROG Ant. Pomp. vol. II, p. 568.

(8) M · HOLCONIVM | PRISCVM · AED · POMARI · ROG Ant. Pomp. vol. II, p. 181.
M · HOLCONIVM | PRISCVM · II · VIR · I · D | POMARI VNIVERSI | CVM · HELVIO · VESTALE · ROG Mus. Borb. vol. III, p. 8.

(9) A · TREBIVM | AED · TONSORE(*s*) Giorn. degli Scavi, 1861, fsc. 5, p. 161.

(10) A · VETTIVM · FIRMVM | AED · O · V · F · D · R · P · O · V · F PILICREPI · FACITE Diss. Is. tb. X.

(11) C · IVLIVM · POLYBIVM | IIVIR · MVLIONES · ROG Diss. Is. tb. VII, n. 3.
C · CVSPIVM · PANSAM | AED . MVLIONES · VNIVERSI | AGATHO · VAIO Diss. Is. tb. VII, n. 4.

(12) A · VETTIVM AED · SACCARRI . ROG Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 206.
M · CERRINIVM · MAIVM | AED · SACCARRI · ROG Ant. Pomp. vol. II, p. 94.

(13) C · IVLIVM · POLYBIVM · II · VIR | CHIPARI · ROG Guarini, Fast. duumvir. p. 135.

(14) M · CASELLIVM · MARCELLVM | AED · AGRICOLAE · ROG Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 119.

Digitized by Google

cui eran ripartiti i cittadini [1]). Unitamente a questi erano di certo ammessi anche gl'*incolae* come elettori ed eliggibili, difatti fra i tanti nomi di roganti apparisce pure un *campanus* [2]), e dalle lapidi abbiamo un N. Istacidio Campano (I. N. 2321) fatto *pagano* del pago Augusto Felice (I. N. 2343, 2344), e la sua figlia Istacidia Rufilla sacerdotessa pubblica (I. N. 2319).

L'interesse, che prendevano i Pompeiani all'elezione dei loro magistrati doveva esser grandissimo, anzi unico, se si guardi al numero e alla natura dei programmi. In poco tempo se ne riempivano tutte le mura laterali alle pubbliche vie [3]); e allora i *dealbatores* menavano uno strato di calce sui programmi, che non avean più valore, e lo *scriptor* dipingeva sul vecchio un nuovo programma [4]). Infatti oggi leggonsi in parecchi luoghi dei programmi diversi da quelli lettivi una volta; poichè le piogge portando via l'ultimo programma e lo strato di calce sottoposto, fanno apparirvi il più antico. Se poi si guarda al contenuto di queste epigrafi si osserva, che vi manifestavano il lor voto non solo quelli, che poteano darlo nei comizi, ma anche i

(1) Cfr. i seguenti programmi, dove è menzione di colleghi.

L · VERANIVM · HYPSAEVM | D · VIR · I · D · TERTIO · QVINQ(*uennalem*) | CASELLIVM · MARCELLIVM | AED · OPTIMOS · COLLEGAS
Ant. Pomp. vol. II, p. 140.

POSTV(*mium*) . . . | IVLIVS · POLYBIVS · COLLEGA · FECIT
Ant. Pomp. vol. I, pr. I, p. 242.

N · VE(*ium*) | N · V(*irum*) · B(*onum*) · O(*rat*) · V(*os*) · CO(*llega*) | AMATOR · VESTALIS | FACIAT(*is*) AED M(*eritum*) Bull. Nap. n. s. I, p. 5.

L · AQVT(*ium*) | D · V · V(=quinquennalem) | O(*rant*) V(*os*) · C(*ollegae*) Ib. p. 6.

MARTIV(*m*) | O(*rat*) COL(*lega*) | SECVND(*us*) Ibid. p. 6.

L · VEL . . . VR II · V(*irum*) V(*irum*) B(*onum*) O(*rat*) V(*os*) COL(*lega*) F(*aciatis*) D(*ignum*). Ibid. p. 6. Vedi sopra pag. 73, n. 6.

(2) CVSPIVM PANSAM | AED · D · R · P · CAMPANVS . ROG Diss Is. tb. VII, n. 1.

(3) Financo sulle colonne dei peristili trovansi graffite le reminiscenze dei programmi, v. Zangmeister, *Graffiti pompeiani*, nel *Bull. Ist. Arch.* 1865, p. 182-184.

(4) Vedi (*Scrip*)SIT · OSSIVS · DE · ALBATORE · ONESIMO nel notevole programma pubblicato dall'Avellino, Opusc. II, p. 225, come anche l'altro pubblicato

Digitized by Google

moltissimi altri, che non avevano il diritto di votare, come le donne [1]) i fanciulli [2]), i gladiatori [3]), i giudei [4]).

Le funzioni del senato pompeiano, quali possono ricavarsi dalle lapidi finora tornate a luce, sono le seguenti: decreta le opere pubbliche (I. L. A. 1247, 1250, I. N. 2198, 2217); designa ai duumviri e agli altri magistrati il monumento, in cui spendere quel danaro, che avrebbero dovuto impiegare nei giuochi dovuti al popolo per la loro elezione (I. L. A. 1251, I. N. 2252 *a*, *b*, *c*, *d*, *e*); ordina ai duumviri di rettificar le pubbliche misure (I. N. 2195); e a questi stessi, onde poter innalzare un muro posseduto dalla colonia, ordina di redimerlo dalla servitù *ne luminibus officiatur*, di cui era gravato a favore dell'edificio vicino (I. L. A. 1252) [5]); decreta le statue, che ponevan-

dal Fiorelli, Giorn. degli Scavi, 1862, fsc. 14, p. 46, SCR | SECVNDVS | DE · ALBANTE · VIC(*tor*)E | ADSTANTE | VESBINO.

(1) IVNIA ROG (Diss. Is. tb. XIII, n. 4); CAMPANIENSIS · ROG · PAVILIOSA (Ant. Pomp. vol. I, pr. III, pg. 123); NYMPH(*o*)D(*ot*)VS CVM · CAPRASIA · ROG (Ant. Pomp. vol. II, p. 181); MISCENIA ROG (Ibid. p. 292); POLLIA ROG (Ibid. p. 379); OVF (*mon.*) RECEPTA · NEC · SINE · THALAMO (Ibid. p. 569); LOLLIA CVM SVIS (Ibid. p. 660); ANIMVLA FACIT (Bull. Nap. vol. I, p. 10, n. 11); IPHIGENIA FACIT (Ibid. p. 19, n. 8); HILARIO · CVM · SVA · ROGAT (Bull. Nap. n. s. I, p. 59, n. 2); SAGATA · ROGAT (Bull. Nap. n. s. IV, p. 18, n. 15); HERACLA ROGAT (Ibid. p. 18, n. 10, e Giorn. degli Scavi, 1861, p. 12); SEMA CVM PVERIS ROG (Garrucci, Quest. pomp. p. 39, n. 27); SVILIMEA C(*upit*) Ibid. p. VIII.

(2) SABINVM ÆD · DISCENTES · ROGANT Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 136.
CAPELLAM · D · V · I · D · O · V · F · VERNA · CVM | DISCENT
Ant. Pomp. vol. I, pr. III, p. 162.
SABINVM · ET · RVFVM · ÆD (*mon.*) · D · R · P · VALENTINVS · CVM | DISCENTES · SVOS | ROG. Ibid. p. 169.
C · CVSPIVM · PANSAM · AED · D · R · OVF (*mon.*) | SATVRNINVS · CVM · DISCENTES · ROG Ant. Pomp. vol. II, p. 224.

(3) P·VEPINIV(*m*) | CVSA (*g*)LAD | II·V·I·(*d*) Garrucci, Quest. Pomp. p. 38, n. 23.

(4) LOLLIVM·AED (*mon.*)·OVF (*mon.*) | VERPVS·ROGAT Ant. Pomp. vol. II, p. 59.

(5) E i duumviri non solo comprarono il *ius luminibus officiendi*, ma un *ius luminum opstruendorum*, e quindi innalzarono il muro privato della colonia Veneria Cornelia all'altezza voluta.

Digitized by Google

si nel foro ai cittadini più illustri e benemeriti (I. N. 2190 a 2192, 2194, 2339); concede il luogo pubblico o per una lapide onoraria (I. N. 2211, 2231, 2232, 2246, 2300), o per la sepoltura (I. L. A. 1248, I. N. 2315, 2316, 2318, 2337, 2377, 2296) [1]), o anche unitamente alla sepoltura una somma pei funerali (I. N. 2337, 2339); conferisce gli uffici sacri (I. N. 2378, cfr. 2558); ordina le solennità religiose, e i donari, che in tali occasioni dovean farsi dai ministri addetti ai vari culti (I. N. 2226, 2256 a 2258, 2260 a 2262, 2266, 2272, 2277, 2278, 2281, 2284, 2291); decreta, consenziente il popolo, l'onore del biselllio agli Augustali (I. N. 2342, 2346).

I magistrati, che amministravano la giustizia, come ordinariamente vedesi nelle colonie, chiamavansi *duumviri* [2]). Dai monumenti epigrafici rileviamo che essi facevano eseguire le opere pubbliche decretate dal senato, e dopo fatte, le approvavano. Ma non soltanto di quelle che facevansi a pubbliche spese prendevano cura i duumviri pompeiani;

(1) Nel riordinamento della raccolta epigrafica del Museo Nazionale è stato ricongiunto a questa lapide (I. N. 2296) un frammento che le apparteneva, onde la lezione che ne dò secondo il marmo originale, modifica i supplementi del Mommsen.

T · SORNIO · T · F · VEL
PRaEF · FABR
a . *cl*ODIVS . FLACCVS . IIVIR . I . D . BIS
it . QVINQ . HONORIS . KAVS . D*edit*
*lo*CVM EX *d.* *d.*

(2) Ho accennato di sopra (p. 41), che soltanto in un'ara (I. N. 2198) pigliano il nome di quattuorviri, trovandosi congiunti agli edili. Le lapidi su cui i duumviri vengono ricordati sono frequentissime; tuttavia si è ben lontani ancora dall'averne una serie compiuta, e molto meno poi ordinata cronologicamente. Il Guarini (*Fasti duumvirali di Pompei* 1837, p. 84) credette poter riempire i vuoti coi nomi offerti dalle epigrafi dipinte; ma egli andò errato nel credere, che tutti quelli suffragati nei programmi avessero conseguito realmente le magistrature; e più ancora facendo risalirli sino alla fine del secolo settimo; mentre è certo, che quasi tutti i programmi (salvo gli antichissimi, riconoscibili a prima vista per la loro paleografia) sono assai vicini all'epoca dell'ultima catastrofe di Pompei.

Digitized by Google

poichè anch'essi, come i magistrati d'altrove, erano abbastanza splendidi per dotare la colonia di opere fatte col loro proprio danaro. E a tal proposito vanno ricordati i duumviri C. Quinzio Valgo e M. Porcio, i quali quando già avevano per decreto dei decurioni dato a fare in appalto il teatro coperto (I. L. A. 1247), divenuti in quell'istesso anno quinquennali [1]), cominciarono col proprio danaro a costruire l' anfiteatro (I. L. A. 1246). Non si può affermare che l' abbiano terminato, poichè vediamo che i duumviri Tatullio Celere, L. Saginio, N. Istacidio, A. Audio Rufo, P. Cesezio Capitone e M. Cantrio Marcello (che certamente furono magistrati in tempo molto posteriore), e i *magistri* del pago Augusto Felice (che risalgono al 747) costruirono sei cunei dell' anfiteatro, col danaro che dovevano spendere nei ludi (I. N. 2252); e anche perchè A. Clodio Flacco, che fu per la terza volta duumviro nel 752 | 2 (I.N.2261) dette nel primo e nel secondo suo duumvirato i ludi gladiatorii ed atletici nel foro e non già nell'anfiteatro. L. Avianio Flacco Ponziano, e Q. Spedio Firmo (*Bull. nap.* n. s. v. II, p. 25) munirono a proprie spese la via fuori la porta Stabiana insino al milliario. M. Olconio Rufo in qualcuno dei suoi cinque duumvirati fece unitamente a suo fratello M. Olconio Celere il teatro maggiore ed il portico, che trovasi addossato alla scena dai lati di mezzogiorno e di oriente (I. N. 2229, 2230). L. Sepunio Sandiliano e M. Herennio Epidiano fecero una *schola* ed un orologio (I. N. 2227) nel foro triangolare, e forse (I. N. 2197) il frontone della cella del tempio, che il Garrucci (*Quest. Pomp.* p. 72-74) opina essere di Mercurio e di Maia, ma che è detto comunemente di Venere. Il Tempio della Fortuna Augusta venne dalle fondamenta innalzato a spese di M. Tullio nel suo terzo duumvirato (I. N. 2219); e qualcosa dovette fare a sue spese anche il duumviro Oculazio Vero, essendo quasi certo che in questo frammento di epistilio collocato fra

(1) Come ciò sia avvenuto, vedine la spiegazione in Garrucci, *Bull. Arch. Ital.* 1862, p. 41 e ssg.

Digitized by Google

le lapidi pompeiane del Museo nazionale

.. *Ocu*LATIVS · M · F · VERVS · II-VIR · PEQ . . .

dopo PEQ vada supplito S(*ua*) [1]).

L' Avellino [2]) ha dimostrato col confronto delle I. N. 2256 e 2262, 2263 e 2223, che i duumviri di Pompei entravano ed uscivano di magistratura in tempo diverso dai consoli di Roma, e probabilmente alle calende di luglio.

Gli edili vengono ricordati nelle I. N. 2199, 2350, 2337, 2224, 2226.

Qui si affaccia la questione ancora dibattuta, se i duumviri V · A · S · P · P, che in tante lapidi sacre vengono appresso ai duumviri i. d., sieno gli edili stessi, ovvero altri magistrati. Il Guarini [3]) credendoli duumviri sacri e diversi dagli edili, spiegò quelle note V(*otis*) · A(*ugustalibus*) · S(*acris*) · P(*ublice*) · P(*rocurandis*). L'Avellino al contrario (*Opusc.* vol. II, p. 177 e sgg.) li giudicò per edili, e fondandosi nel luogo di Cicerone (*De leg.* III, cp. 3): *sunto aediles curatores urbis, annonae, ludorumque solemnium*, spiegò quelle abbreviazioni: V(*rbi*) · A(*nnonae*) · S(*olemnibus*) · P(*ublice*) · P(*rocurandis*). Il Mommsen (I. N. *Ind.* p. 461) non si persuase che fossero edili, e ritenendo che apparissero soltanto nei titoli dei ministri di Augusto, seguì la spiegazione guariniana. Sul nesso fra il culto di Augusto e l'ufficio di questi duumviri insiste il Mommsen anche in nota al n. 6968 Or-Henz. Quivi stesso però l' Henzen accetta la spiegazione dell' Avellino, modificandola leggermente: *viis, annonae, sacris*

(1) Il Mommsen ne trovò i frammenti staccati, e separatamente li pubblicò nelle I. N. 6357, 6377 n. 31 — Io credo che quest' Oculazio Vero figlio di Marco sia quello stesso che *pro ludis* fece il pavimento marmoreo del teatro coperto; il Mommsen (I. N. 2242) legge M · OLCONIVS, ma l' epigrafe venne probabilmente corrotta nel ricongiungersene le lettere; Marini, Romanelli, Mazois, de Iorio, Gell, Guarini ed Avellino hanno tutti M · OCVLATIVS.

(2) *Opusc.* vol. II, p. 190, 197, 254 e ssg.

(3) *In sacra nonnulla Pompeiorum*, 1823.

Digitized by Google

publice procurandis. Io son d'avviso, che fondatamente abbia l'Avellino identificati questi duumviri cogli edili; tanto perchè nelle I. N. 2224, 2226 al posto dei duumviri V·A·S·P·P s'hanno gli AEDIL; quanto perchè nei programmi s'incontrano gli AED(*iles*) con le stesse note V·A·S·P·P; pare quindi sia la cosa più semplice identificare gli edili cogli edili V·A·S·P·P, e questi coi IIviri V·A·S·P·P, tanto più che a volerli distinguere si riesce ad una moltiplicazione di magistrature, che non trova riscontro in altre colonie e municipî. Il Garrucci accetta l'identificazione dei IIviri V·A·S·P·P cogli edili V·A·S·P·P, ma non cogli edili ordinari, e ritiene che questi IIviri o edili V·A·S·P·P abbiano avuto il solo ufficio di procurare pubblici voti e feste ad Augusto *v(otis) A(ugusto) s(olemnibus) p(ublice) p(rocurandis)*. Ma una volta ammesso che quei duumviri sieno edili, non è più naturale e più logico spiegar le note che li distinguono, in modo che rispondano a tutti gli uffici degli edili, anzichè riferirle ad una sola e determinata incumbenza? Forse perchè trovansi, come dice il Mommsen, unicamente nelle lapidi relative al culto di Augusto, e in connessione con questo culto s'hanno perciò a spiegare? Se tal ragione fosse vera mi farebbe gran peso, ma quei duumviri s'incontrano anche all'anno 740 | 14 a. C. nei *sacra* del culto di Mercurio e di Maia (I. N. 2257, 2258), e nulla finora ci costringe ad ammettere, che all'anno 740 | 14 tale culto fosse identificato con quello di Augusto. E però fino a quando non venga ciò dimostrato, io preferisco la spiegazione dell'Avellino (o anche la modificazione dell'Henzen) come quella che più s'accorda coi monumenti epigrafici pompeiani, sia dipinti o incisi nei marmi.

Dipendevano forse dagli edili i *magistri vici et compiti* [1]), poichè al pari di essi prendevano cura di certe faccende edilizie e religio-

(1) Chiamavasi « vico » non solamente un aggregato di abitazioni che stava da sè, e d'ordinario in mezzo ai campi (v. a pag. 27-28 la circoscrizione territoriale d'Italia); ma anche i quartieri o le regioni di una città diceansi *vici*; notissima è la divisione di Roma in *regiones vicosque* (Suet. *Aug.* cp. 30). Il *compitum* era il quadrivio dove innalzavasi un altare o una nicchia agli Dei Lari

Digitized by Google

se: vegliavano, cioè, all'estinzione degl'incendi (Dion. Cas. LIII, 16), alla conservazione dei pesi e delle misure (Or. 1530), vestiti della *toga praetexta* e accompagnati da due littori presedevano ai ludi compitalici (Ascon. in *Pis.* 4, Dion. Cas. l. cit.), e forse facevano anche la *lustratio* o purificazione del quartiere (Or. 1387, 2481). Il frammento di fasti dei *magistri vici et compiti* di Pompei [1]) non ci dice nulla intorno al loro ufficio, ma invece riesce importantissimo per le date cronologiche degli anni 707 | 47 e 708 | 46, dalle quali è accompagnato. Perchè il Marini, e dietro lui E. Q. Visconti, Borghesi, il Furlanetto, Avellino, Preller facean risalire questa magistratura al 747 | 7, dopo che Augusto ebbe diviso Roma in regioni ed in vici: mentre ora è certissimo, non essere stato Augusto quegli che creò la istituzione dei *magistri vicorum*, poichè come a Roma le testimonianze di Cicerone (*Pis.* 4) e di Livio (XXXIV, 7) la dimostrano antichissima, così nei municipî e nelle colonie l'epigrafe pompeiana ne dimostra l'esistenza al tempo di Cesare; e invece quello che può dedursi dalle narrazioni di Dione Cassio e di Suetonio è, che Augusto la riformò e la richiamò in vigore.

Questori a Pompei dopo la costituzione sullana probabilmente non ce ne furono, poichè nessun programma questorio s'è finora incontrato, e delle lapidi latine quell' una (I. L. A. 1249), che ci presenta il Q(*uaestor*) può ragionevolmente ascriversi agli anni, che precedettero la guerra sociale, tanto per la forma arcaica de' suoi caratteri, quanto per le attribuzioni, che ivi ha il questore, più convenienti alla costituzione osca di Pompei, che alla forma del suo reggimento allorchè divenne colonia (v. p. 68). Il questore dell' I. N. 2225 non è un magistrato municipale, sì bene il questore del collegio dei ministri della Fortuna Augusta.

o altra divinità, e dove il popolo celebrava due volte l'anno sacrifici e giuochi detti *compitalia*, *ludi compitales* o *compitalicii*.

(1) Fiorelli, *Giorn. degli Scavi* 1861, fsc. 1, pg. 2; Minervini, *Bull. Arch. Ital.* 1862, pag. 7 e 17.

Digitized by Google

I Calcidesi di Cuma fondarono secondo Strabone (V, p. 245 a) a breve distanza dal monte Gauro un emporio pe' loro commerci. Quivi stesso una colonia di Samii, che probabilmente fuggiva dalla patria per le rivolture avvenutevi dopo la morte del tiranno Polycrate si stabilì col consenso dei Cumani verso l'a. 522 | 232, e dette alla città il nome di Dicearchia, dai Romani poscia chiamata Puteoli. Così il Rochette [1]) seguìto dal Corcia [2]) ha conciliate le due contrarie tradizioni pervenuteci sulla fondazione di Dicearchia, quella cioè di Strabone, che le dà un'origine cumana, e l'altra riferita da Eusebio, l'autore delle Olimpiadi e Stefano Bizantino, che la fanno di origine samia, cioè ionia [3]).

Come e perchè questa nuova fondazione eolico ionia si chiamasse Dicearchia è stato sempre disputato [4]); ma una tale ricerca non avendo qui un interesse pratico, stimo di lasciarla da canto, per dire

(1) *Histoire critique de l'établissement des colonies grecques*, 1815, v. III, p. 123, 429.

(2) *Storia delle due Sicilie*, 1845, vol. II, p. 167.

(3) In un modo affatto opposto furono queste due tradizioni messe in accordo dal Carletti (*Storia della Regione abbruciata*, 1787, p. 61), il quale era d'avviso, che Dicearchia fu primamente fondata dai Samii, e che i Cumani la ingrandirono, e quasi fondarono una seconda volta, « non meno per avervi introdotto il » commercio e le ricchezze, che per averla coll'unione degl'interessi prodotta a » quel grado di floridità e di possanza, in cui la trovarono i Romani allorchè » ne fecero la conquista. »

(4) Fra gli antichi Festo (s. v. *Puteoli*, pg. 72) ne dà ragione allegando il giusto governo, con che da prima fu retta (*quod ea civitas quondam iustissime regebatur*); Stazio (*Silv.* II, car. 2, v. 96) ha dato motivo a credere, che fosse per un Dicarco o Dicearco capo della colonia de' Samii. Fra i nostri, il Can. Scherillo in due memorie lette all'Accademia Ercolanese nel 1858, ma non ancora impresse, trattò, insieme ad altre quistioni relative a Pozzuoli, anche dell'origine del nome Dicearchia.

Digitized by Google

invece qualche cosa delle condizioni di questa colonia greca prima di venire in soggezione dei Romani. Dicearchia fu certamente sin dal principio destinata a un grande avvenire commerciale, potendosi argomentar ciò dalla costruzione del suo bellissimo e grandioso porto, che non essendo opera romana, bisogna che sia stato o dei Cumani o della colonia dei Samii [1]. Se poi addivenne oppur no nei primi suoi tempi un emporio frequentato ed importante, è una questione che può venir meglio risoluta, dopo aver posto in chiaro un'altra pagina della vita di Pozzuoli, cioè l'invasione dei Sanniti di Capua in questa estrema parte della Campania Felice. La costoro dominazione sulla città di Cuma è un fatto irrefragabile, non solo per la testimonianza di Strabone (L. V) e di Velleio (I, 14), ma più per le iscrizioni osche e il vaso con epigrafe sannitica rinvenuti dal Fiorelli a Cuma negli scavi del Principe di Siracusa [2]. E che allo stesso modo abbiano i Campani occupato Dicearchia si ammetterà come certo quando pongasi mente, che questa città era per la sua origine legata strettamente a Cuma, e che Pausania (VIII, 7) la chiama Δικαιαρχείας τῆς Τυρσηνῶν, le quali parole a mio avviso facilmente si spiegano con ciò, che i Campani, quantunque fossero di nazione osca o sannitica, vennero assai spesso confusi co' Tirreni od Etrusci, che prima di essi avean tenuto Capua. Tuttavia è ben da notarsi, che niun monumento ha finora attestato il periodo osco della vita di Dicearchia. Si è creduto per qualche tempo di trovarne una testimonianza nelle monete, che portano la leggenda fistlus, fistluis, fistlùis, fistel... o ΦΙΣΤΕΛΙΑ; poichè queste monete, che dal Mazocchi furono attribuite a Pesto, dall'Avellino prima a una Plistia sannitica, e poi alla fren-

(1) Il porto è nel suo molo, cioè in quelle gigantesche pile, che difendono la rada dai venti di mezzogiorno, i soli che possono turbarla, essendo presso a poco cinta intorno intorno da terra. V. l'appendice di Gervasio *Sul porto di Pozzuoli*, nelle *Osservazioni intorno ad una iscrizione puteolana*, 1832.

(2) N. 28 e 29 delle iscrizioni in dialetti italici del Museo Nazionale (Fiorelli, *Bull. Mus. Nap.* vol. I, p. 188-89).

Digitized by Google

tana Histonium (*Opusc.* vol. III, p. 86, *Bull. Nap.* vol. III, p. 27), vennero dal Millingen riferite a Puteoli, e la sua sentenza fu accettata dal Friedlaender (*Osk. Munz.* 1850, p. 29), dal Mommsen (*Unterit. Dial.* p. 309), e dall' Huschke (*Osk. Denkm.* p. 169). I quali scrittori suppongono, che quando nel 334 | 420 i Campani assoggettarono Dicearchia o una parte di essa, la chiamarono Phistelus o Phistlus, e in seguito i Romani, deducendovi una loro colonia nel 559 | 195, tradussero il nome sannitico col latino *Puteoli*; poichè questa voce o vogliasi derivare da *puteus*, o da *puter* [1]), può reputarsi una glossa di Phistlus, che dal Mommsen viene ravvicinato a *festra, fenestra*, e quindi *fist-luis* = *pute-olis* = bocca del pozzo; e dall'Huschke a *foetidus, foetere*, che è lo stesso che *putere*. Ma benchè ingegnose, non possono tali spiegazioni avere alcun peso, dopo che per essersi discoperte nel Sannio moltissime monete di Fistelia, è stato il ch. Minervini (*Bull. Nap.* n. s. III, p. 131-32) indotto a collocare questa città vicino al comune di Toro, dieci miglia distante da Campobasso. Se non vado errato il Garrucci ha tali elementi, che modificheranno la topografia assegnata dal Minervini; ma le conclusioni del dotto archeologo non sono per riporre nella Campania questa ignota città [2]). Ripeto adunque, che la dominazione osca non viene attestata da alcun monumento. Però in

(1) *A puteis oppidum Puteoli, quod incircum eum locum aquae frigidae et caldae multae; nisi a putore potius, quod putidus odor ibi saepe ex sulphure et alumine.* Varro, *de Ling. lat.* V, § 25, ediz. Müll. *Puteolos dictos putant ab aquae caldae putore, quidam a multitudine puteorum earundem aquarum gratia factorum.* Festus, s. v. *Puteoli*, p. 218.

(2) Ecco quello che il Mommsen in una lettera al Gervasio del 1 marzo 1846 notava intorno alla topografia di Fistelia. « Dans mes études osques quel-
» ques médailles de situation incertaine me sont un tourment des plus insup-
» portables, et notamment celles de Phistelia et d'Hyrinum . . . . . Celles-là ont
» passé de Peste à Pozzuoli, enfin par un saut énorme à Vasto sur l'autre mer,
» et à dir la vérité, on ne sait pas où les placer. *Malheureusement on ne fait que*
» *très peu d'attention aux lieux d'où se trouvent des médailles semblables.* »

Digitized by Google

quanto alla posizione economica della città nel presente periodo, io tengo per fermo, che se Dicearchia aveva punto progredito negli anni innanzi, perdè ogni cosa fin tanto che rimase in soggezione de' Capuani; poichè questi, bene osserva il Pellegrino [1]) ne' loro traffichi di mare poterono, senza ricorrere al lontano porto di Pozzuoli, servirsi del fiume Volturno. E infatti nella seconda guerra punica i Romani trovarono Dicearchia in condizioni assai poco floride [2]); ma era stata sempre così? anche negli anni che precedettero l' occupazione sannitica? Di tale avviso è il Pellegrino (*Op.* e *l. c.*) perchè secondo lui mancò il tempo a Dicearchia di acquistare una importanza commerciale, essendo appena cento anni dopo l'arrivo dei Samii caduta in potere dei Campani. Ma l'esistenza di un secolo (senza contare quegli altri anni trascorsi prima della venuta dei Samii) non sono forse un periodo bastevole, perchè una città, posta in condizioni opportunissime, raggiunga un alto grado di prosperità commerciale? E se Dicearchia non s' ingrandì coi commerci ne' primi suoi tempi, certo non progredì quando stava soggetta ai Sanniti di Capua; e allora come avrebbe potuto nella seconda guerra punica ricevere una guarnigione romana di seimila uomini? [3]). Io ritengo perciò, che Pozzuoli dopo un periodo di floridezza e di splendore, a cui giunse nei primi suoi anni quando era unita a Cuma, decadde insieme con questa nel tempo che soggiacque alla dominazione campana.

Ma già dagli anni della seconda guerra punica avea cominciato a ripigliare la sua attività commerciale: *per bellum coeptum frequentari emporium* (Liv. XXIV, 7); e d'allora non si arrestò più nel suo moto ascensivo, sino a divenire l' emporio del commercio asiatico egizio, o come gli antichi stessi la dissero, una Delo minore. Difatti sappiamo dall'I. N. 2516, che i mercatanti puteolani negoziavano in

(1) *Discorsi sulla Campania Felice*, 1651, p. 251.

(2) Liv. XXIV, 7; XXV, 20.

(3) Liv. XXIV, 7. Cfr. Guarini, *Illustrazione apologetica del marmo puteolano* AB COLONIA DEDVCTA, 1824, p. 154.

Digitized by Google

Alessandria, nella Siria ed in Asia; e da regioni altrettanto lontane affluivano gli stranieri all'emporio di Pozzuoli. Si conoscevano già gli Eliopolitani (I. N. 2476), i Beritesi (I. N. 2488), i Tirii (C. I. Gr. 5853, I. N. 7218); a questi il Minervini aggiunse gli abitanti del Cattaro (*Mem. Accad. Ercol.* IV, pr. I, p. 349) con l'interpretazione felicissima da lui data ai *Decatrenses* delle I. N. 2502, 2504; e per altre iscrizioni da lui la prima volta pubblicate vi aggiunse gli Efesii (*Bull. Nap.* n. s. III, p. 30), come anche i Nicomediesi (ibid. p. 47), e con qualche probabilità i Giudei (*Bull. Nap.* n. s. IV, p. 105). Ma non fu egualmente felice il ch. Accademico noverandovi pure i Melitesi [1]) poichè l'I. N. 2475, dove egli ha letto DEREMELITENSIVM, dice certamente CEREMELIENSIVM, i quali ancora rimane a sapere chi sieno. Con questa frequenza di stranieri a Pozzuoli si spiegano i culti asiatici ed egizi, che le lapidi vi ricordano: quello di Dusare (I. N. 2462), di Giove Eliopolitano (I. N. 2475, 2488), di Giove Damasceno (I. N. 2474), e di Serapide (I. N. 2458) che v'ebbe un magnifico Serapeo [2]).

All' incremento della vita commerciale di Pozzuoli dovettero certamente contribuire le colonie di cittadini romani che di mano in mano ne accrebbero la popolazione; le quali quantunque restassero, come si vedrà, legalmente divise e distinte dai Puteolani, nel fatto poi l'attività dei coloni dovea cospirare al medesimo scopo, che veniva ai naturali del luogo indicato dalla loro posizione geografica, cioè la vita commerciale.

La prima colonia di trecento cittadini venne ordinata dal popolo romano nel 556 | 198, ma fu dedotta tre anni dopo, nel 559 | 195 (Liv. XXXIV, Vellei. I, cp. 14): essa rientra in quella serie di colonie che Roma inviò nelle città littorali dei due mari, onde rialzar la sua marineria invilita dopo che le faccende d'Italia l'avean distratta dal mare.

(1) *Monumenti inediti di Barone*, p. 43.

(2) De Jorio, *Tempio di Serapide in Pozzuoli*, 1820.

Digitized by Google

I rapporti di questi coloni cogli originari puteolani sono stati sempre un nodo, direi, quasi inestricabile; poichè Pozzuoli viene da Festo (pg. 233) messa tra le prefetture, nell'I. L. A. n. 577, che appartiene all'anno 649 | 105, è ricordata come colonia, mentre Tacito riferisce (*Ann.* XIV, 27) che abbia SOTTO NERONE ACQUISTATO il titolo di colonia; aggiungi che municipio la chiama Cicerone (*pr. Cael.*), e altrove (*in Rull.* II, cp. 31) dice: *Puteolos, qui nunc in sua potestate sunt, suo iure libertateque utuntur*. Come sciogliere questo groppo? L'opinione dell'Ignarra (*Palaes. Neap.* cp. VI), secondo cui Pozzuoli sarebbe dalla condizione di colonia a quella di municipio, e da questo a quella passato come meglio le aggradiva, è stata meritamente confutata nella *Diss. Is.* p. 48. Invece gli Accademici Ercolanesi (*ibid.*) seguìti dal Guarini (*Illustr. apol.* p. 98 e ssg.) ritennero, che Pozzuoli venuta in soggezione dei Romani nella guerra annibalica divenne prefettura; e mentre era in questa condizione ricevette i primi 300 coloni, i quali non le dettero già il nome e il dritto di colonia; ma rimanendo separati dagli originari abitatori, formarono da sè soli una colonia, che viene ricordata nella tavola AB COLONIA DEDVCTA. Questa spiegazione aveva certamente un pregio nello stato della scienza d'allora: poichè al tempo dei ch. scrittori della Dissertazione Isagogica e del Guarini ancora prevaleva l'opinione del Sigonio intorno alle prefetture, cioè ritenevasi che la condizione di queste città fosse la peggiore fra quante stavano in soggezione dei Romani [1]); quindi se Pozzuoli doveva essere insieme e prefettura e colonia, ragionevolmente pareva che nella condizione di prefettura venissero costituiti i soli originari Puteolani, mentre i coloni cittadini di Roma restavano separati da essi formando una colonia. Ma oggi le prefetture romane vanno giudicate ben diversamente. E al più, il criterio del Sigonio può valere se si riferisce a

(1) Inter omnes italicas civitates praefecturarum conditio fuit ac fortuna durissima. Sigon. *de ant. iur. Ital.* lib. II, cp. 10.

Digitized by Google

quel periodo posteriore alla guerra marsica, durante il quale rimasero talune città nella condizione di prefettura, mentre tutte le altre comuni avevano già ottenuta la libertà municipale. Ma se vuole applicarsi anche ai secoli precedenti, nulla v'è di più falso. Difatti il Mommsen (*Röm. Gesch.* I, p. 412) ha dimostrato che la prefettura in principio fu un vero progresso; poichè mentre i comuni di cittadini romani dovean prima andare a Roma per l'amministrazione della giustizia, divenendo prefetture avevano fra le proprie mura un magistrato a ciò, mandatovi dalla dominante. D'altra parte eran prefetture soltanto le comuni dei cittadini romani; poichè bisogna avere un concetto troppo basso e meschino della politica degli avi nostri, per credere, come ha fatto il Guarini, che i prefetti di Roma andassero ad amministrar la giustizia anche nei luoghi che viveano colle proprie leggi, non già secondo il dritto romano. E quindi se Pozzuoli, secondo gli Ercolanesi ed il Guarini, divenne prefettura appena assoggettata dai Romani, bisogna dire che le fu con ciò stesso data la cittadinanza; ma su quale fondamento asserirlo? Io perciò ritengo, che l'ordine storico delle condizioni politiche di Pozzuoli sia questo: nella seconda guerra punica divenne federata di Roma. Nel 559 | 195 ricevè trecento coloni romani, i quali restando divisi dagli abitatori originari formarono una colonia autonoma con propria costituzione [1]). Più tardi vi fu spedito per l'amministrazione della giustizia un *praefectus*, e così troviam data a Pozzuoli l'appellazione di *praefectura*. Avvertendo però, che se

(1) Nel marmo AB COLONIA DEDVCTA ci è rimasta sufficientemente delineata la costituzione di questa colonia. V'erano due duumviri, che presedevano l'adunanza dei decurioni, curavano le cose sacre e forse anche le edilizie; ma non si appellano a *iure dicundo*, perchè certamente un tal dritto spettava al prefetto di Roma: e però questi duumviri mi riescono assai simili a quelli del vico Furfone (I. L. A. 693). Il decurionato o *consilium* ordinava le opere pubbliche e le approvava; la maggioranza nelle votazioni risultava dal voto di venti decurioni, fra i quali sono particolarmente ricordati i *duovirates*, quelli cioè che avevano già esercitato il duumvirato, appunto come nella posteriore costituzione municipale si è visto (p. 50-51), che entravano primi nella curia quelli che avevano già esercitata una magistratura.

Digitized by Google

pel fatto dei coloni dedottivi si ritiene, come del resto è probabile, che la cittadinanza venisse communicata anche agli Osci ed ai Greci nativi, questi dovettero formare un municipio distinto dalla colonia, benchè la giurisdizione del prefetto si estendesse a quello ed a questa. Se poi non vuole ammettersi che i Puteolani, ricevendo i coloni, ricevessero anche la cittadinanza di Roma, dee dirsi che dalla seconda guerra punica alla guerra sociale essi abbiano formato un comune indipendente e federato coi Romani, e che in questo periodo il nome di prefettura spettasse non già a tutta la città di Pozzuoli, ma alla colonia soltanto.

Ad ogni modo, quando tutte le città d'Italia vennero dopo la guerra marsica organizzate in forma di colonie e di municipî, i cittadini originari ed i coloni di Pozzuoli seguitarono a rimaner soggetti al *praefectus;* poichè i *praefecti quattuor e vigintisexvirum numero,* che mandavansi nelle città campane, furono definitivamente tolti da Augusto, e secondo il Mommsen (in not. al n. 637 I. L. A.) nell'anno 734 | 20, pel confronto dei luoghi di Dione, LIV, 26 e LIV, 8. Stando però a una congettura degli Ercolanesi (*Diss. Is.* p. 49) Puteoli si liberò dal suo *praefectus* più presto delle altre prefetture; poichè avrebbe acquistata la libertà municipale col dritto di eleggersi i propri magistrati i. d. per mezzo dei buoni uffici di Cornelio Sulla, il quale, come ci ha tramandato Plutarco (*Sul.* c. 37) dette leggi ai Puteolani prima di morire. E alludendo a questo fatto potè dire Cicerone: *Puteolos, qui* NVNC *in sua potestate sunt, suo iure libertateque utuntur* [1]). Tale opinione a me pare plausibile, nondimeno il Zumpt ha spiegato il fatto in modo interamente diverso. Sostiene questi che Sulla, essendosi già allontanato dalla cosa pubblica, non aveva il dritto di dar leggi ai Puteolani, se non come patrono d'una colonia de' suoi veterani, che egli avrebbe dovuto dedurvi

(1) Il Guarini per ispiegare questo luogo di Cicerone crede, che la parte greca di Pozzuoli dopo la *Lex Iulia de civitate* divenisse municipio non fundano, cioè restasse con le sue istituzioni greche. Mi pare un'opinione priva di ogni fondamento.

Digitized by Google

(*Comm. Epig.* I, p. 260). E comechè per la testimonianza di Cicerone (*pr. Caec.* 35, 102) si sa, che impadronitosi della repubblica Sulla diminuì a gran parte d'Italia i dritti della cittadinanza, questa sorte sarebbe toccata secondo il Zumpt (*ibid.* p. 260, 467) anche ai Greci di Pozzuoli; e quindi le leggi ivi date dall'ex-dittatore avrebbero avuto appunto per iscopo di porre tutta l'amministrazione comunale in mano ai più recenti coloni, a detrimento di quelli più antichi e degli originari puteolani. Quando poi alle città oppresse da Sulla venne, lui morto, restituita la pienezza dei dritti della cittadinanza, anche Pozzuoli riacquistò la sua libertà, e però dicea Cicerone: *NVNC... suo iure libertateque utuntur*. In questa versione io trovo innanzi tutto da osservare, che l'ufficio di paciero (τοὺς ἐν Δικαιαρχίᾳ στασιάζοντας διαλλάξας) esercitato da Sulla fra i discordi cittadini di Pozzuoli ripugna alla costituzione che (secondo Zumpt) egli avrebbe loro imposta. E d'altra parte per riconoscere in Sulla divenuto privato cittadino la facoltà di aggiustar le faccende d'un municipio, non trovo necessario il supporre, che v'abbia dedotta una colonia; poichè mi penso, che nell'ex-dittatore i popoli avranno sempre riconosciuto l'antico riordinatore dello Stato [1]).

Anche dopo ottenuta la vera libertà municipale, i coloni romani ed i Greci di Pozzuoli continuarono a formar due repubbliche separate, una colonia ed un municipio; e ciò fino al tempo di Nerone, il quale, come narra Tacito [2]) estese alla parte greca della città il diritto e l'appellazione di *colonia:* così finalmente scomparve il dualismo delle due repubbliche insidenti fra le mura della stessa città.

(1) Mommsen, *Röm. Gesch.* II, p. 382.

(2) *Vetus oppidum Puteoli ius coloniae et cognomentum a Nerone adipiscuntur. Ann.* XIV, 27. Finora nessun monumento ci avea dato il nome della città col cognome di Nerone; sicchè riesce assai importante il graffito pompeiano (*Bull. Ist. Arch.* 1865, p. 180) con la COLONIA CLAVDIA NERONENSIS PVTEOLANA. Per ispiegare il cognome *Claudia* proporrei la coorte di Vigili, di cui l'imperatore Claudio dotò Pozzuoli: v. appresso p. 97.

Digitized by Google

Prima di questa fusione Augusto avea dedotti altri veterani in Pozzuoli [1]), che certamente s'erano uniti alla repubblica dei più antichi coloni. Finalmente Vespasiano vi mandò un' ultima colonia, della quale fanno fede le I. N. 2491 a 2496, 2536, 7266.

Dopo ciò riesce agevole il comprendere la costituzione di Pozzuoli, quale ci è data nei monumenti epigrafici. I IIII*viri quinquennales* delle I. L. A. 1235, 1236 appartengono al municipio quando non era più soggetto al *praefectus*, ma restava tuttavia separato dalla colonia, essendo i quattuorviri la magistratura ordinaria dei municipî. I II*viri* delle I. N. 2505, 2515, 2517, 2518 (meno quelli dell'I. L. A. 577 che appartengono alla prima colonia) sono la magistratura suprema di Pozzuoli, quando tutti i suoi abitanti formavano una sola repubblica col titolo di colonia. Questi duumviri li vediamo presiedere il senato municipale, che più volte per concedere onori o ricompense ad illustri cittadini radunasi nella *curia basilicae Augusti annianae* [2]). Congettura il Minervini (*Bull. Ital.* 1862, p. 75) che questa curia di Pozzuoli, edificata da un tale Annio, e denominata dall'Augusto imperante a quel tempo, nel fatto poi si chiamasse Anniana dal nome del suo costruttore. Gli edili s'incontrano nelle I. N. 2474, 2518; ma di questori a Pozzuoli, come a Pompei, non v'è alcuna memoria.

Importante è la costituzione, che v'ebbe l' ordine degli Augustali. S'hanno Seviri Augustali (I. N. 2468) ed Augustali (I. N. 2486, 2520, 2523, 2527, 2528, 2532, 2533), i quali tutti formavano una corporazione (*Augustales corporati* I. N. 2522, 2529), che aveva proprii

(1) *Auctor de coloniis* p. 236: *Colonia Augusta, Augustus deduxit—ager eius in iugeribus veteranis et tribunis legionariis est assignatus*. Il Zumpt (*Comm. Epig.* I, pg. 337, 354) scinde questa deduzione augustea in due diverse colonie, l'una attribuendola ad Ottaviano triumviro, l'altra ad Augusto imperatore.

(2) Così credo che debba leggersi anche nell' I. N. 2623 in luogo di AVGVSTINIANAE; tanto più che i duumviri di questa I. N. 2623 riappariscono in un decreto municipale puteolano illustrato dal Minervini (*Bull. Itall.* 1862, p. 73 e sg.), e quivi la curia viene chiamata CVRIA TEMPLI BASILICAE AVGVSTI ANNIANAE.

Digitized by Google

curatores (I. N. 2463, 2468), talune volte eletti a vita (*curator Augustalium perpetuus*, I. N. 2529, 2530). Vi appariscono anche gli Augustali *dupliciarii* (I. N. 2525, 2526, 2531, *Bull. Nap.* n. s. VI, p. 23), i quali se fossero soldati o sacerdoti restò lungamente dubbio al Kellermann, finchè l'Orel. 3534 = I. N. 2525 lo decise a ritenerli per soldati. Ma l'Henzen (*Bull. Nap.* n. s. VI, pg. 90) ha benissimo dimostrato, aversi il segno della centuria quale ordinaria suddivisione di un collegio; singolarmente poi sembra che ciò sia stato in uso a Pozzuoli, dove oltre alla centuria Petroniana della citata I. N. 2525, s'ha un *cultor > Corneliae* (I. N. 2534), e la stessa Petroniana è in relazione con *scholis* nell'I. N. 2535, il che sempre più conferma l'idea di un collegio. Deve spiegarsi perciò l'appellazione *duplicarii* in rapporto alla *doppia* porzione, che quegli Augustali avean nelle largizioni e nelle *epula*, all'istessa guisa che dicevansi *immunes* coloro che partecipavano ai vantaggi di un collegio senza sopportarne i pesi. Dapprima l'Henzen (*Add. et Corr.* alle I. N. p. XXXII, n. 117) riteneva che gli Augustali dupliciarii si trovassero solo a Pozzuoli, poi nel suo Orelli, n. 7110 cangiò avviso pel titolo di Kellermann (*Vig.* in not. al n. 239) e l'Orel. 3934 di Tibur. Ma comechè da noi finora non siano apparsi gli Augustali dupliciarii altrove che a Pozzuoli, credo che nel riordinamento della collezione epigrafica del Museo Nazionale, sia stato bene assegnato a Pozzuoli questo nuovo documento d'un Augustale dupliciario, risultato dalla congiunzione delle I. N. 2742, 6352, e d'un frammento che il Mommsen suppliva per congettura.

D M
Q · AEMILIO · HELPIDE
PHORO · DECVR · ET · DEND
ROFORO · ET · AVgust · DVPLIC
QVI · VI · XIT · AN... M · II · DXXV
*ae*MILIA .....INA · CO
iugi BENe *mere*N · FEC

Il largo sviluppo preso dal collegio degli Augustali dimostra, che a Pozzuoli doveva ben grande essere la devozione per Augusto, e che le velleità repubblicane, le quali vi fecero dichiarare patroni della città Bruto e Cassio (Cic. *Phil.* II, 41, 107) furono cosa passeggiera e niente altro. La stessa devozione mostrano aver avuta i Puteolani per gli altri Imperatori; e ne sono argomento le tante lapidi e statue collocate in onore di essi e di persone della loro famiglia [1]). Anzi in questo genere di adulazione verso gl' Imperatori troviamo a Pozzuoli qualcosa di veramente singolare: difatti gli Augustali nel 783 | 30 (I. N. 2486) vollero che la loro colonia avesse una imitazione del monumento, che le quattordici città dell'Asia e della Grecia [2]) rovinate da terremoti nel 770 | 17, 776 | 23, e soccorse da Tiberio, gl' innalzaron nel Foro romano vicino al tempio di Venere. Più tardi i Puteolani ripeterono qualcosa di simile per Adriano; poichè Cibyra per decreto del Panellenio avea dedicato a quest' Imperatore un monumento (C. I. G. 5852) e una copia della sua lapide commemorativa fu trovata a Pozzuoli nell'anno 1818. Tale sollecitudine per onorare la memoria di Adriano si connette certamente al culto, che questi aveva in Pozzuoli [3]), e ai giuochi iselastici celebrati in suo onore, che vengono

(1) Vedi I. N. 2488 a 2500, 7263 a 7265, e *Bull. Nap.* n. s. tm. IV, p. 3. Intorno al modo come il Fusco (*Di alcune iscrizioni di Pozzuoli e sue vicinanze,* 1851) ha supplito i suoi n. 8 e 9 = I. N. 7264, 7263, debbo notare, che nel marmo dell'iscrizione n. 8, lo spazio rimasto sotto alla seconda linea dimostra che non vi sieno state altre righe dopo questa; e che il suo n. 9 s'attacca all'I. N. 6377 n. 2 (nella quale però il Mommsen dovea dare come supplemento il RI di CAESARI) e quindi la vera lezione è questa:

*l.*CAESARI : AVGVST
F · AV*guri* · *cos* · DESIG
princ · *iu*VENT .

(2) Sardes, Magnesia, Sipyli, Temnus, Philadelphia, Aegeae, Apollonidea, Mostenorum, Hierocaesarea, Mirina, Cyme, Tmolus, Ephesum, Cibyrae (Tac. *Ann.* II, 48; IV, 13, cfr. C. I. Gr. 3450).

(3) Spartian. in vit. Hadr. *Templum denique ei pro sepulcro apud Puteolos consti-*

Digitized by Google

ricordati nel C.I.Gr. n. 1068, 1720; I.N. 104, e in un'altra iscrizione greca trovata in questo anno a Napoli e immessa nel Museo Nazionale [1]).

Finisco ricordando un'istituzione, di cui venne arricchita Pozzuoli insieme a poche altre città, i *Vigiles*. Erano questi una milizia istituita in Roma da Augusto nel 759 | 6, per antivenire o riparare i danni degli incendi. Prima d'allora avevano di ciò avuto cura i *triumviri nocturni*, e talvolta anche gli edili e i tribuni della plebe, avendo ai loro ordini una *familia publica* disposta vicino alle porte ed alle mura della città, pronta ad accorrere ove il bisogno lo richiedesse (Paulus, D. I, 15, fr. 1). Ma Augusto allargando le basi di questa instituzione creò sette coorti di vigili, ognuna delle quali dovea tutelare due regioni della città; un tribuno era preposto a ciascuna coorte, e a tutte poi comandava un prefetto (Kellermann, *Vig.* p. 13; Paulus, D. I, 15 fr. 3, § 1.). Claudio Imperatore dette una coorte di vigili ad Ostia, e un'altra a Pozzuoli; ma a questa semplice notizia tramandataci da Suetonio (*Claud.* c. 25) null'altro aggiungono le iscrizioni. C'è un'epigrafe puteolana data primamente dallo Spon (*Miscell.* p. 182), poi riprodotta dal Reinesio (pg. 404, n. 22) e dal Fabretti (pg. 264, 95), che fra le altre amenità presenta un PRAEFECTO COHOR · III VIG, ma per ciò stesso parve al Kellermann (*Vig.* p. 32) grandemente sospetta, e dal Mommsen altresì fu relegata fra le false e sospette (I. N. 400*); infatti per le due basi celimontane illustrate dal Kellermann, e pel luogo surriferito di Paolo si sa, che ad ogni coorte di vigili era preposto non già un prefetto, ma un tribuno. Il Kellermann (*Ibid.*) ammette essere stato possibile, che le coorti di vigili collocate nelle colonie e nei municipî fossero alla stessa guisa che le coorti degli ausiliari

tuit, et quinquennale certamen, et flamines et sodales, et multa alia quae ad honorem quasi numinis pertinerent.

(1) Galante, *Illustrazione di una lapida antica recentemente ritrovata in Napoli*, 1865; Henzen, *Annal. Ist.* 1865, p. 96.

Digitized by Google

comandate da un prefetto; ma ciò è molto incerto; nè viene appoggiato questo sospetto dalle iscrizioni della sola città (Nemauso nella Gallia Narbonese) in cui le lapidi attestano che vi sieno stati i vigili; poichè se quivi i comandanti dei vigili s' intitolano *praefecti*, è perchè avevano ai propri ordini anche una coorte di soldati; infatti nelle otto iscrizioni a ciò relative raccolte dal Kellermann (n. 22-29), i prefetti (meno che nella 24ª) sempre s' intitolano PRAEFECTI VIGILVM ET ARMORVM.

30 Settembre 1865.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google